

ALESSANDRO DANI

**LE RISORSE
NATURALI
COME
BENI
COMUNI**

NUOVISAGGI

6

Produzione

C&P Adver > Mario Papalini

Grafica

Giacomo Bargagli

edizioni
Effigi

2013

Via Roma 14, 58031 Arcidosso (GR)

Tel. e Fax 0564 967139

cpadver@mac.com

www.cpadver-effigi.com

ALESSANDRO DANI

LE RISORSE
NATURALI
COME
BENI
COMUNI

edizioni
effigi

PREFAZIONE

La storia dei beni comuni, intesi nel senso più ampio, è antica quanto la società umana, è parte essenziale di essa, pertanto nessuno può presumere di conoscerla per intero, né di poterla illustrare in modo compiuto. Si tratta oltretutto di un tema in cui si incrociano gli interessi di studiosi di diverse discipline e non è certo possibile qui esporre i vari tipi di approccio e di metodi.

Occorre allora subito avvertire che queste pagine nascono da studi di storia del diritto sui beni comuni del tardo-medioevo e dell'età moderna e si propongono un fine divulgativo, introduttivo e orientativo nella vasta bibliografia sull'argomento.

Nel dibattito attuale sui beni comuni, in cui si contano varie decine di pubblicazioni soltanto negli ultimi anni, sono frequenti i riferimenti alla storia e non potrebbe essere diversamente, perché essi ne hanno alle spalle una lunghissima, ricca di implicazioni con i più importanti snodi dell'organizzazione civile: la proprietà (pubblica e privata), il rapporto tra comunità territoriali e poteri superiori, legato a doppio filo con quello della formazione dello Stato. Non c'è bisogno di osservare quanta parte del diritto e delle istituzioni politiche riguardi più o meno direttamente questi temi, collocati nei terreni più scoscesi ed impervi del diritto pre-moderno, perché luoghi di difficile mediazione tra un eterogeneo diritto locale, dai peculiari fondamenti, ed il diritto romano giustiniano. Ne è prova una vastissima lettera-

tura, spesso molto tecnica, che è andata sedimentandosi sin dai primi studi ottocenteschi, tra cui quelli dei ‘padri fondatori’ stessi della storia del diritto in Italia Antonio Pertile e Francesco Schupfer. Tra le innumerevoli opere dello scorso secolo è doveroso ricordare almeno *Un altro modo di possedere* di Paolo Grossi, che ha avuto molta risonanza anche fuori d’Italia.

L’attuale interesse verso i beni comuni perciò stimola lo storico del diritto ad uno sforzo di comunicazione con i giuristi positivi, politici e amministratori, cultori di altre discipline, cittadini interessati all’argomento, nella consapevolezza di potere, e forse di dovere, offrire almeno alcuni spunti di riflessione e al contempo di poter acquisire da altri, in questo dialogo, elementi fondamentali di comprensione.

Un motivo ulteriore che induce a cimentarsi con una sintesi storico-giuridica divulgativa è dato dal fatto che finora nessun manuale o trattazione generale ha dedicato molta attenzione ai beni comuni, al mondo delle comunità e del loro diritto, lasciando spesso così in ombra una parte consistente della vita effettiva, quotidiana del diritto e delle istituzioni, appartenente alla dimensione sfuggente delle prassi. Adottare quest’ultimo angolo di osservazione implica d’altronde certe difficoltà, soprattutto per le differenze presenti in un quadro di forte pluralismo e per la mancanza, ad oggi, di sufficienti studi comparativi di largo respiro sul mondo comunale e sul suo diritto.

Il nostro rapido *excursus* riguarderà principalmente i territori italiani nel periodo dei secoli XIII–XVIII, certamente ampio e con significative scansioni interne, ma dotato tuttavia di vari elementi di coerenza: su tutte la presenza di normative e istituzioni particolari entro il più ampio contesto del diritto comune romano e canonico. Lo scenario considerato è dunque quello, per molti aspetti grandioso, che prese forma soprattutto dal Duecento, all’insegna di una poderosa istituzionalizzazione comunitaria in ogni parte della vita sociale.

Nel licenziare questo scritto esprimo la mia viva riconoscenza a tutti coloro che con i loro suggerimenti hanno contribuito a renderlo migliore, ed in particolare ai Professori Mario Ascheri, Maria Rosa Di Simone, Sandro Notari, Mario Papini.

All’amico e collega Marco Fioravanti sono grato per molte preziose indicazioni e soprattutto per un continuo e sincero colloquio, frutto di una condivisa rinuncia a facili certezze.

A. D.

INTRODUZIONE

1. L'archetipo ancestrale della Madre Terra

Le risorse naturali hanno trovato nelle varie epoche una diversa e mutevole disciplina giuridica, impossibile da riassumere in poche pagine. I prodotti spontanei della natura nell'Italia pre-moderna furono spesso intesi come beni comuni e fruiti dalle popolazioni a livello locale, rispecchiandosi in ciò concezioni e mentalità radicalmente diverse dalla nostra, che serbavano, specie nel profondo delle campagne, eco di un modo di percepire e interpretare il mondo naturale così antico che le sue origini sfuggono del tutto alla memoria storica.

Per tempi lunghissimi i nostri antenati vissero sapendo di dipendere totalmente dalla Madre Terra, vista come la grande e misteriosa nutrice di tutti, l'inesauribile creatrice di forme meravigliose, terribile e spaventosa nella sua potenza, ultimo misericordioso rifugio dopo la morte. Si tributavano a questa cerimonie e offerte di gratitudine, come indicano gli sparsi segni raccolti ovunque dagli archeologi. I resti degli insediamenti neolitici suggeriscono società con scarse differenze tra i loro appartenenti: la Madre si cura ugualmente di tutti i suoi figli e ciò che offre basta ed avanza per tutti, se equamente distribuito.

L'antichità greco-romana, poi il medioevo e persino l'età moderna, nonostante tutte le loro asperità ed il prevalere di ideali guerrieri-pre-

datori, conservarono a lungo il ricordo della sacralità della Terra, di cui ancora ben si avvertiva la vicinanza. Conservarono in parte, quando la voracità dei potenti lo consentì, anche l'idea che le risorse naturali non potessero essere accaparrate da pochi, ma che i loro benefici dovessero ricadere su tutti: l'interesse generale doveva prevalere su quello particolare. L'idea di un ordine naturale pericoloso da sovvertire, pur scossa alle fondamenta, manteneva una sua presa in qualche angolo della coscienza ed a questa si legava la convinzione che certe risorse dovessero rimanere condivise.



Saturnia Tellus, particolare dell'*Ara Pacis* di Augusto (I sec. a. C.), Roma.

La tradizione cristiana, come accolta anche nel diritto canonico medievale, vedeva con sospetto l'attività economica e l'appropriazione privata, che non dovevano nuocere al bene pubblico, ma erano piuttosto da considerare una concessione all'umana fragilità. L'accaparramento dei doni del creato era biasimato. Come si legge nell'autorevolissimo *Decretum* di Graziano (XII sec.), l'uso di questi deve rimanere comune a tutti gli uomini: «*communis enim usus omnium quae sunt in hoc mundo*

omnibus hominibus esse debuit»¹. La comunione naturale originaria, abbandonata per la crescente iniquità dell'uomo, non cessò di essere ritenuta la condizione ideale, sperimentata anche nella vita monastica, ed il furto in stato di necessità veniva giustificato proprio considerando l'antica appartenenza comune dei beni².

Nelle lingue dei popoli germanici non esisteva neppure un vocabolo che indicasse la piena proprietà privata della terra. Il possesso individuale di questa era commisurato al lavoro cioè alla quantità che effettivamente ciascuno sarebbe stato in grado di coltivare. Secondo l'antico diritto norvegese si poteva dissodare e ridurre a coltura, sottraendolo alla comunità, il terreno delimitato dal lancio di una falce. Nel bosco ciascuno poteva tagliare legna per quanto consentiva una giornata di lavoro³.

Concezioni di questo tipo, radicate nell'uomo medievale, costituivano al tempo stesso un freno per lo sviluppo economico ma anche una possibilità di redistribuzione sociale delle risorse e di conservazione di queste per le generazioni future.

Poi, come sappiamo, la nostra civiltà meccanicista, individualista, liberista, industrialista passò come un treno, in corsa verso favolose destinazioni, sopra gli antichi punti di riferimento. L'economia e la tecnologia, forti dei loro successi, vinsero su tutto. Si consacrò nell'immaginario collettivo il mito di un progresso economico illimitato e di un crescente dominio tecnologico sulla natura. Produttività e competizione divennero le parole d'ordine e tutto o quasi si iniziò a sfruttare, privatizzare, monetizzare, commercializzare.

Grandissimi traguardi furono raggiunti, ma ombre inquietanti accompagnarono le nuove conquiste. Un dubbio iniziò ad insinuarsi: aveva l'uomo, come l'apprendista stregone, scatenato forze divenute incontrollabili?⁴ Nascoste sotto la maschera edificante del progresso civile e dello sviluppo, le tendenze più materialiste, aggressive e distruttive insite nella nostra natura si scatenarono in una conquista senza fine, sor-


1 *Decretum Gratiani*, C. XII, q. 1, c. 2.

2 Sull'argomento si veda M. Ascheri, *Note per la storia dello stato di necessità. La sistemazione canonistica*, in «Studi senesi», 87 (1975), pp. 7-94.

3 Cfr. A. Ja. Gurevič, *Le categorie della cultura medievale*, trad. it., Milano 1994, p. 247.

4 La perdita di controllo sui meccanismi produttivi è l'*alienazione* già teorizzata da Marx nell'*Ideologia tedesca* del 1845.

rette da una tecnologia e da un'organizzazione senza confronti con quelle di ogni altra epoca. Per usare un'immagine di Ugo Mattei, Gaia (l'antica Madre Terra dei Greci)⁵ fu soggiogata e depredata irresponsabilmente da Gaio (il diritto proprietario individualista di radice romana).



Raoul Hausmann, *Lo spirito del nostro tempo*, scultura (1919).

Nel disincanto occidentale post-moderno, agiati e sazi testimoni di una deriva forse irrimediabile, siamo oggi alla faticosa ricerca di nuovi precari punti di equilibrio⁶.

⁵ Gaia è la Terra–pianeta–grande organismo vivente secondo l'ipotesi di James Lovelock e Lynn Margulis: cfr. J. H. Lovelock, *Gaia*, trad. it., Torino 1981. In base a questa ipotesi tutta la materia vivente sulla Terra costituirebbe un'unica entità capace modificare l'ambiente per soddisfare i propri bisogni e mantenere condizioni chimico–fisiche favorevoli alla vita. In tale concezione anche l'atmosfera sarebbe da vedere come una struttura biologica, un'estensione del vivente.

⁶ C. Castoriadis, *Une société à la dérive*, Paris 2005.

È così che verso il tema, divenuto centralissimo, dell'accesso alle risorse naturali – base della nostra stessa sopravvivenza e di tutte le attività produttive – da almeno un ventennio, a livello mondiale, vi è un crescere continuo di interesse nel dibattito scientifico e nell'opinione pubblica. Per quanto riguarda l'ambito giuridico, si cerca (pur tardivamente e insufficientemente, nonostante il caotico profluvio normativo) di porre nuovi argini alla distruzione ambientale, si cercano soluzioni diverse dai modelli di proprietà privata e pubblica attuali, i quali, com'è evidente, non garantiscono una tutela di tali risorse, né una loro equa distribuzione, né un loro razionale utilizzo e si guarda con speranza al possibile affermarsi di una nuova categoria, quella dei c.d. *beni comuni* (*commons*, nella terminologia anglosassone), secondo alcuni una delle ultime difese da opporre all'impazzito sistema produttivo–economico–finanziario attuale.

I beni comuni si legano dunque strettamente, oltre il riduttivismo tecnologico–economicista, ad un modello alternativo di democrazia effettiva e di partecipazione politica responsabile, di giustizia distributiva e di solidarietà sociale, ad una visione ecologica, olistica e globale della realtà. I beni comuni chiedono una riconsiderazione complessiva della proprietà e dei diritti reali, del modo di vedere i beni e le loro relazioni con gli uomini e con le insopprimibili necessità umane. Uno sconvolgimento, nel campo del diritto, simile per certi riguardi a quello prodotto nelle scienze naturali dalle teorie e tendenze sorte nel corso del Novecento: entrati in crisi i vecchi modelli meccanicisti, ci si è indirizzati a studiare le relazioni e le connessioni, gli aspetti fluidi, la rete di informazioni, in una visione globale e sistemica della materia/energia e degli ecosistemi viventi⁷. Così, nel mondo del diritto, nuovi scenari potrebbero condurre oltre il sistema romanistico come inteso ed esasperato dalla codificazione borghese, pesantemente basato sulle *res* e sulla volontà individuale, per una riconsiderazione delle diverse possibilità di relazione dei beni con più soggetti, sui possibili modi di superamento dell'individualismo possessivo all'interno di una visione

7 A tutto ciò introducono i lavori di F. Capra, *Il Tao della fisica*, trad. it., Milano 1982, e *La scienza della vita. Le connessioni nascoste fra la natura e gli esseri viventi*, trad. it., Milano 2002.

più ampia, che ponga al centro l'interesse collettivo e la preservazione delle risorse naturali.

In questo contesto culturale attraversato da forti venti di cambiamento, che rende del tutto incerti ed imprevedibili gli sviluppi dei prossimi decenni, si può appunto collocare anche il tema dei beni comuni. Ma cosa si intende con questa generica locuzione?

2. Beni comuni: nel labirinto di una terminologia confusa

La nozione oggi corrente di beni comuni è amplissima, vaga, deve ancora trovare un'adeguata sistemazione teorica, oltre che un pieno riconoscimento giuridico. Essa è utilizzata per comprendere i beni propriamente comunitari ereditati dalla tradizione storica (*communialia*, *communalialia*, come già li indicavano, prima delle fonti medievali, gli agrimensori romani)⁸, consistenti nelle risorse materiali naturali fruite da comunità specifiche sul loro territorio, oggi a titolo di proprietà collettiva o demanio civico, ma anche, nel caso di situazioni del passato, di altri diritti reali di godimento variamente configurati in base alle mutevoli necessità locali.

Per beni comuni si intendono altresì quei beni necessariamente condivisi, naturali o artificiali, l'accesso ai quali è di vitale importanza, come sorgenti, fiumi e laghi, mare, spiagge, aria, spazio, paesaggio, infrastrutture pubbliche fondamentali. Attualmente in buona parte si tratta di beni demaniali, per i quali una nuova classificazione come 'beni comuni' ne intensificherebbe la tutela e la destinazione alla fruizione collettiva.

Nel concetto di beni comuni rientrano poi tutti quei beni o servizi pubblici indispensabili per la vita o la dignitosa esistenza di tutta la popolazione, come la salute, l'informazione, gli spazi urbani, l'istruzione e così via, nonché opere dell'ingegno, come *Internet* e tecnologie collegate, per i quali occorre ancora un'adeguata opera di inquadramento teorico e di studio di soluzioni giuridiche che possano contemperare accessibilità, funzionalità e gestione democratica. Inutile dire che si tratta di

8 Cfr. E. Levy, *West roman vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951, p. 86.

un campo di studio in continua espansione ed evoluzione⁹, anche se la distinzione accennata, su cui torneremo più avanti, a proposito del quadro giuridico attuale e delle proposte riformatrici, va tenuta presente onde evitare pericolosi fraintendimenti. Le risorse naturali comunitarie tradizionali (in Italia come nel mondo, nel passato come oggi, dove esistono ancora) costituiscono beni comuni di tipo del tutto diverso sia da alcuni di quelli naturali ad accesso libero, che da quelli immateriali artificiali (come *Internet*) e sarebbe sicuramente improprio accomunare queste specie sotto principi normativi uniformi.

Ciò appare evidente dal punto di vista storico-giuridico, ma ha generato confusione in molti studiosi: i *commons* tradizionali (pascoli, boschi, terre etc.), come venivano indicati già nell'Inghilterra pre-moderna, omologhi ai *communia* dell'Italia medievale, sono assai diversi dai *global commons* o *new commons* attuali, anzitutto perché non ad accesso libero¹⁰. Forse si è esteso incautamente un termine che indicava una cosa ben precisa per indicarne altre del tutto differenti, che a loro volta si presentano come un insieme disomogeneo e bisognoso di ulteriori specificazioni: insomma, quasi un pasticcio.

Noi limiteremo il nostro discorso alle risorse naturali comunitarie tradizionali.

Pur circoscrivendo in tal modo l'indagine, ci troviamo tuttavia di fronte ad una notevole varietà e complessità (ma sarebbe meglio dire confusione) terminologica: beni comuni, beni collettivi, servitù collettive, proprietà collettiva, usi civici, demani civici, tutti vocaboli spesso adoperati in un'accezione ampia, talvolta impropria.

9 Vogliamo comunque ricordare che, già adesso, vari Paesi (come Ecuador, Estonia, Francia, Grecia, Guatemala) hanno riconosciuto l'accesso a *Internet* come diritto fondamentale della persona e l'Unione Europea già si è espressa a favore di tale riconoscimento. Cfr. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2012, p. 111.

10 Ciò è rilevato anche da T. De Moor, *From common pastures to global commons. An historical perspective on interdisciplinary approaches to commons*, in <http://hdl.handle.net/10535/7251>, pp. 3-8. L'Autrice fa riferimento soprattutto alla celebre teoria di Garret Hardin sulla *Tragedy of Commons*, che dopo aver presentato i tradizionali *commons* (pascoli, nel caso) come *open access* (che certamente non erano, essendo di spettanza di comunità precise e regolati da norme), ne deduce l'esaurimento in virtù dei comportamenti irresponsabili degli utenti, e dunque l'auspicabilità o della privatizzazione o della statalizzazione per salvaguardare i beni stessi.

Cerchiamo allora di fare un minimo di chiarezza iniziando dal significato tecnico–giuridico corrente, per passare poi al più complesso quadro concettuale pre–moderno.

Nell'ordinamento italiano vigente costituiscono *proprietà collettive* in senso stretto le terre della cerchia di famiglie originarie di certe realtà del nord Italia (come le *Regole* venete e trentine, le *Società di antichi originari* lombarde o le *Consorterie* valdostane) ed i *demani civici* o *collettivi*, cioè quei beni, diffusi un po' in ogni regione, considerati di proprietà indivisa degli abitanti (*uti cives*, cioè in qualità di cittadini) di Comuni o di entità minori come frazioni.

Nel primo caso si hanno delle proprietà collettive chiuse, inalienabili, inusucapibili, indivisibili, con destinazione agro–silvo–pastorale, gestite da rappresentanti delle famiglie del posto, titolari in base allo *jus sanguinis* ed allo *jus soli*, con varie peculiarità a seconda delle situazioni. Si tratta senza dubbio di realtà notevoli ed importanti dal punto di vista storico e culturale–antropologico: esse, ubicate in zone montane di grande valore ambientale–paesaggistico (potremmo ricordare le Regole del Cadore, del Comelico, dell'Ampezzano)¹¹, si propongono di coniugare alcuni tratti tipici del comunitarismo rurale medievale con una vitale organizzazione, spesso chiamata a gestire consistenti patrimoni di boschi e pascoli.

Con esse ci troviamo effettivamente di fronte ad un modello intermedio e peculiare rispetto al 'pubblico' e al 'privato', tant'è che il nostro ordinamento si è trovato spesso in imbarazzo nel cercare di fornire una sistemazione teorica. Ad esempio, è significativo, per le Regole alpine, che la legge n° 97 del 1994 ne abbia riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato, dopo che il decreto legislativo n° 1104 del 1948 le aveva dichiarate di carattere pubblico. Ciò non vuol dire che si tratti di 'anomalie giuridiche': queste situazioni esistevano ben prima dello Stato moderno e non rappresentano altro che un aspetto, una particolare configurazione, di un modello rurale comunitario un tempo diffuso ovunque in Europa.

11 Cfr. E. Tomasella, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*, Belluno 2000.



La foresta di Paneveggio (Trentino Alto Adige).



Il palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme (Trentino Alto Adige).

Per quanto riguarda invece i demani civici, occorre anzitutto notare che il Comune ente giuridico, formalmente intestatario della proprietà, si reputa avere in questi casi solo una funzione di rappresentanza della collettività titolare. Tali beni si distinguono dunque da quelli propriamente *comunali*, cioè quelli di proprietà del Comune come ente giuridico, considerandosi invece di proprietà collettiva degli utenti. Essi sono individuati in base alla legge n° 1766 del 1927 attraverso una complessa normativa che non possiamo qui riassumere, e riguardano una non irrilevante porzione, soprattutto montana e collinare, del territorio nazionale. Se ne è stimata la consistenza in oltre tre milioni di ettari (alcuni parlano di cinque milioni), quantità notevole eppure minima rispetto a quella di cento milioni di ettari del 1860¹², a sua volta esigua in confronto alle dimensioni del fenomeno in Antico regime (e ancor più nel Medioevo), quando la proprietà soggetta ad usi civici costituiva più la regola che l'eccezione.

La natura di demanio civico implica un vincolo conservativo e di pianificazione economica, con possibile inserimento in due categorie: la categoria A (terreni convenientemente utilizzabili collettivamente come pascolo o bosco), e la categoria B (terre da destinarsi alla coltivazione, previa ripartizione in quote). I terreni di categoria A sono considerati inalienabili, inusucapibili e indisponibili. È possibile, tramite apposito procedimento, un mutamento di destinazione, purché siano salvaguardati i diritti della popolazione e sia sempre possibile il ritorno alla destinazione precedente. La quotizzazione invece prevista per i terreni della categoria B avviene tra le famiglie di coltivatori diretti residenti nel Comune (o della frazione se il demanio civico ha tale dimensione). Nel caso di occupazioni abusive di demani civici si procede alla *reintegra demaniale* (con restituzione alla comunità titolare) o alla *legittimazione*, discrezionalmente concessa quando ricorrano alcuni requisiti, come l'occupazione ultradecennale, la non interruzione topografica di terre civiche e la presenza di migliorie permanenti e sostanziali.

12 Cfr. F. Carletti, *Gli usi civici come problema sociale irrisolto della modernità*, in *Beni comuni. La sfida più difficile del ventunesimo secolo* [a cura di G. Ricoveri], Roma 2005, p. 20.

In proposito occorre far cenno al fenomeno diffusissimo delle occupazioni abusive, di solito con edificazioni, sviluppatosi dal dopoguerra parallelamente all'aumento demografico, al turismo di massa, alle trasformazioni del mondo rurale. Molti luoghi montani o costieri, oggetto in precedenza di utilizzi collettivi, si sono trasformati in posti di villeggiatura e sono stati privatizzati in certi casi illegalmente, complice la scarsa tutela delle pubbliche amministrazioni. In particolare quelle comunali, spesso, ignorando la natura demaniale–civica del bene (intestato al Comune nella documentazione catastale), li hanno alienati senza provvedere alla necessaria procedura di sdemanializzazione, dando luogo ad un atto nullo, al pari quelli successivamente stipulati dagli aventi causa, che neppure possono invocare l'usucapione. Ad esempio, come ha osservato Pietro Federico, nel Lazio «abbiamo migliaia e forse centinaia di migliaia di cittadini che, per una serie di vicende legate al mancato rispetto formale della legge del 1927, si trovano ad avere una situazione irregolare nel regime della proprietà del fondo e della abitazione posseduta spesso da decenni, e ciò parimenti spesso senza neppure saperlo, per essersi perduto il ricordo degli usi civici presenti *in loco*»¹³.

La legge n° 431 del 1985 (legge Galasso) ha considerato i demani civici automaticamente meritevoli della tutela paesaggistica e, di conseguenza, implicanti ben precisi limiti di utilizzo agro–silvo–pastorale. La valenza di tutela ambientale è andata rafforzandosi, per questo tipo di beni comuni, sia nell'ambito giuridico italiano che dell'Unione Europea: ad esempio il Regolamento n° 817 del 2004 ha previsto indennità compensative per le superfici sfruttate in comune da più agricoltori, per contrastarne la bassa redditività e l'abbandono¹⁴.

Oggi i demani civici sono gestiti da organismi appositi espressione della comunità di utenti, dalle mutevoli denominazioni nelle varie Regioni: Amministrazioni separate dei beni di uso civico – ASBUC –, Università agrarie (Lazio), Comunalie (Emilia Romagna), Comunanze (Umbria e Marche), Vicinie (Friuli) ed altre.

Il nostro ordinamento prevede una funzione di alta vigilanza e con-

13 P. Federico, *Usi civici*, in *Novissimo Digesto italiano*, app. VII, Torino 1987, p. 1029.

14 Cfr. F. Nuvoli, G. Benedetto, *Terre civiche tra vincoli e opportunità di sviluppo*, in «Archivio Scialoja–Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1 (2005), pp. 40–41.

trollo da esercitarsi su tutti i beni di uso civico da parte di organi centrali, analogamente a quanto avviene in altri settori amministrativi e a quanto avveniva negli Stati d'*Ancien régime*, come vedremo. La legge del 1927 attribuì l'alta vigilanza sulla gestione di questi beni al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, mentre tutte le altre funzioni, amministrative e giurisdizionali, spettavano al Commissario per la liquidazione degli usi civici (art. 27). Un importante mutamento si è avuto con il D.P.R. n°616 del 1977, che ha concentrato nelle Regioni tutte le funzioni amministrative e nella figura del Commissario quelle giurisdizionali. Più specificamente la Regione si occupa della verifica demaniale (attraverso la nomina di Istruttori demaniali e periti), delle reintegre e delle assegnazioni a categoria delle terre, della liquidazione degli usi civici su terreni di privati, delle autorizzazioni alle alienazioni e ai mutamenti di destinazione. Il Commissario è invece competente per l'accertamento dell'esistenza e del tipo dei diritti e della natura demaniale delle terre, nonché per l'emissione di provvedimenti conservativi.

I demani civici, come le Regole, le Consorterie e simili rientrano dunque nella nozione di «proprietà collettiva». Questa si trova tuttavia spesso adoperata anche in un'accezione molto lata, comprendente situazioni giuridicamente differenziate, ma riconducibili a grandi linee entro il grande alveo del collettivismo agrario. In questo senso generico, onnicomprensivo, viene spesso usato anche il termine «usi civici», che tuttavia nell'accezione tecnica del diritto vigente, in base alla legge n° 1766 del 1927, sta ad indicare i diritti collettivi insistenti su beni privati altrui e destinati alla liquidazione o alla parziale trasformazione in demani civici.

3. Nuovi interessi verso i beni comuni

Negli ultimi anni una serie di ricerche, pubblicazioni, convegni, iniziative sta riproponendo all'attenzione, anche con novità di rilievo, il tema dei beni comuni. Ciò non meraviglia se si considera la sua importanza storica e le forti implicazioni – ad oggi solo parzialmente esplorate – dal punto di vista economico–sociale, ambientale, politico, filosofico. Inoltre, come accennavamo, alcuni ritengono probabile che lo scena-

rio economico–ambientale–demografico planetario, in cui va intensificandosi in modo drammatico la pressione su risorse naturali in via di esaurimento, renderà l'argomento di scottante attualità nel prossimo futuro. L'aumento vertiginoso della popolazione in atto da decenni e l'aspettativa di una crescita dei consumi nei Paesi 'in via di sviluppo' e di occidentalizzazione lascia ben immaginare quali situazioni insostenibili si vadano profilando.

Il modello gestionale dei beni comuni viene indicato dai suoi propugnatori attuali (sia economisti che giuristi, filosofi, sociologi) anche come un'alternativa alle voraci privatizzazioni liberiste e all'inefficiente e costoso stalinismo, prospettando una maggiore redistribuzione sociale delle risorse ed il coinvolgimento delle varie popolazioni interessate all'amministrazione delle stesse, con risvolti di democrazia effettiva e non solo nominale.

Per queste ragioni è da ritenere che almeno una conoscenza storica essenziale del tema dovrebbe entrare a far parte del bagaglio culturale non solo di politici e amministratori, ma di ogni cittadino, anche perché, è il caso di dire, si tratta letteralmente di un argomento di interesse comune, e dunque le nuove pubblicazioni costituiscono, al di là del loro assai vario spessore, un contributo utile almeno per richiamare su di esso la necessaria attenzione.

Il conferimento del premio Nobel per l'Economia nel 2009 ad Elinor Ostrom per le sue ricerche e teorie sulla gestione dei beni comuni – ora riabilitati, da una parte almeno degli economisti, dopo severe condanne – è significativo ed indicativo di importanti mutamenti a livello di opinioni, approcci e indirizzi scientifici in materia. L'impatto del libro della Ostrom *Governing the Commons* (del 1990, edito in italiano nel 2006 da Marsilio con il titolo *Governare i beni collettivi*) è stato notevole, tanto da poter già essere definito un «classico contemporaneo» degli studi economici¹⁵. L'opera, più che astratti teoremi, offre un quadro delle realtà

15 C. A. Ristuccia, *Alla ricerca di un buon modello per l'uso delle risorse comuni. Una verifica storica fra open fields system, Regole ampezzane e Partecipanze emiliane*, in E. Ostrom, *Governare i beni collettivi*, Venezia 2006, p. IX. Sul significato del Nobel alla Ostrom cfr. T. Vitale, *Società locali e governo dei beni comuni. Il Nobel per l'economia a Elinor Ostrom*, in «Aggiornamenti Sociali», 2 (2010), pp. 91–100; sull'influenza del libro della Ostrom sulla letteratura giuridica americana cfr. C. M. Rose, *Ostrom and the lawyers: the impact*

concrete in cui ha preso corpo una gestione ‘dal basso’, democratica e partecipata, delle risorse comuni, grazie ad insiemi di regole inserite in un contesto istituzionale policentrico. Denso dunque è il contributo che offre di indicazioni e di argomenti scientifici di fatto utilizzabili per delineare un modello ulteriore rispetto a quelli liberista e statalista, ma in particolare è assai significativa l’enucleazione di una serie di principi indispensabili per la conservazione e l’ottimale gestione dei beni comuni. Tale enunciazione, resa possibile dall’analisi di molte situazioni presenti e passate in diverse parti del mondo, dovrebbe anzitutto essere tenuta presente da amministratori e giuristi positivi, ma può essere utilizzabile e verificabile, come griglia tematica, anche dallo storico in riferimento ai beni comuni del passato. Su di essa torneremo a soffermarci più avanti, limitandoci qui a sottolineare la sua importanza per la contestualizzazione della critica ai beni comuni, nel mostrare i limiti delle anguste visioni sino a ieri dominanti.

Sul versante della ricerca storica medievista e modernista il rinnovato interesse per i beni comuni si è manifestato dal Duemila ad oggi nella pubblicazione di contributi anche consistenti¹⁶, in vari casi con una certa

of Governing the Commons on the American legal academy, in «International Journal of the Commons», 5 (2011), pp. 28–49, in <http://hdl.handle.net/10535/7081>.

16 Mi limito a ricordare, in ordine cronologico, le monografie di S. Barbacetto, «*Tanto del ricco quanto del povero*». *Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra antico regime ed età contemporanea*, Pasian di Prato 2000; F. Bianco, *Carnia XVII–XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, Pordenone 2000; F. Bianco, *Nel bosco. Comunità alpine e risorse forestali nel Friuli in età moderna (secoli XV–XX)*, Udine 2001; M. Simonetto, *I lumi nelle campagne. Accademie e agricoltura nella Repubblica di Venezia (1768–1787)*, Treviso 2001; A. De Cillia A., *Somma afflizione d’animo a tutti i contadini: le vicende dei beni comunitari nel Friuli veneto*, Udine 2001; *The Management of Common Land in North West Europe. C. 1500–1850*, ed. by M. De Moor, L. Shaw–Taylor, P. Warde, Turnhout 2002; G. Canciullo, *Terra e potere: gli usi civici nella Sicilia dell’Ottocento*, Catania 2002; *Disboscamento montano e politiche territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila*, a cura di A. Lazzarini, Milano 2002; *A norma di regola. Le comunità di villaggio trentine dal Medioevo alla fine del ’700*, a cura di M. Nequirito, Trento 2002; N. Vivier, M.–D., Demélas, *Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750–1914). Europe occidentale et Amérique latine*, Rennes 2003; *Incolti, fiumi, paludi. Utilizzazione delle risorse naturali nella Toscana medievale e moderna*, a cura di A. Malvolti, G. Pinto, Firenze 2003; F. Pellegrini, P. Monego, *Le Regole di Zoldo e le investiture della Serenissima*, Zoldo 2003; R. Venturoli, *La Partecipanza agraria*

apertura interdisciplinare. Ha poi visto la luce nel 2011 un volume collettaneo curato da Guido Alfani e Riccardo Rao (alla cui origine vi è un Convegno tenutosi a Nonantola nel 2009)¹⁷, molto significativo perché offre uno sguardo d'insieme sui beni comuni tardo-medievali e moderni dell'Italia settentrionale (ma non solo, poiché il saggio conclusivo di Alessandra Bulgarelli Lukacs riguarda il Regno di Napoli), in un'ottica spesso mirata o propedeutica a valutazioni comparatistiche. Di quest'ultime vi è grande necessità se si vuol giungere a comprendere pienamente i tratti essenziali, ricorrenti e caratterizzanti del fenomeno.

In bilico tra la dimensione storico-giuridica e quella del diritto vigente si colloca il recentissimo volume, curato da Francesco Mastroberti, di atti di un Convegno svoltosi a Martina Franca nel 2009: qui soprattutto è esplorata la storia degli usi civici tra Otto e Novecento nel Meridione, a partire dal periodo di svolte cruciali dell'età napoleonica¹⁸.

Studi di taglio storico, ma anche economico, filosofico, giuridico sono apparsi sulla rivista interdisciplinare *Archivio Scialoja-Bolla – Annali di studi sulla proprietà collettiva*, che raccoglie anche i contributi alle Riunioni scientifiche annuali presso il *Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive* di Trento. Il sito internet del Centro offre anche un archivio video delle relazioni e degli interventi, proponendosi come uno straordinario strumento di conoscenza e di divulgazione scientifica su queste tematiche. Molti articoli anche di storia sociale ed economica sono reperibili nel ricchissimo sito della *International Association for the Study of the Commons*, da cui è pure possibile acce-

di Nonantola: storia e documenti, Nonantola 2004; R. Rao, *I beni del Comune di Vercelli dalla rivendicazione all'alienazione (1183–1254)*, Vercelli 2005; M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006; R. Rao, *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008; S. Barbacetto, «*La più gelosa delle pubbliche regalie*»: i «beni comunali» della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle Comunità (secoli XV–XVIII), Venezia 2008; A. Torre, *Luoghi: la produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma 2011; i contributi di chi scrive citati nella nota bibliografica in appendice.

¹⁷ *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII–XVIII*, a cura di G. Alfani, R. Rao, Milano 2011.

¹⁸ *La «Testa di Medusa». Storia e attualità degli usi civici*, Atti del Convegno di Martina Franca (5 ottobre 2009), a cura di F. Mastroberti, Bari 2012.

dere all'*International Journal of the Commons*. Fuori dell'ambito storico, ma in realtà inevitabilmente correlate a problemi storici, vorrei segnalare alcune opere edite negli ultimissimi anni, particolarmente significative e degne di attenzione.

Filippo Valguarnera, giovane cultore del diritto comparato, ha pubblicato nel 2010 una ricerca innovativa e stimolante dal titolo *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, dove si illustrano e si confrontano le diverse tradizioni europea-continentale, anglosassone, scandinava sul tema dei beni comuni e, più in generale, dell'accesso alle risorse naturali. Storia sociale, storia giuridica e del pensiero economico fanno abbondantemente ed appropriatamente la loro comparsa fra le pagine del libro, nell'intento di far comprendere meglio le peculiarità, l'eterogeneità, ma anche le tendenze e le possibili direzioni di sviluppo del diritto europeo contemporaneo.

Ancora nel 2010 è uscito in Italia il ponderoso volume di Michael Hardt e Antonio Negri *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, inteso come 'terzo atto' di una trilogia iniziata con *Impero* e proseguita con *Moltitudine*. L'approccio è filosofico e l'opera offre in realtà un ampio sforzo di lettura della situazione mondiale attuale, dalle trasformazioni del capitalismo alla fine dell'egemonia americana, all'aprirsi di inedite prospettive globali per recuperare la dimensione del comune¹⁹.

Ad Alberto Lucarelli si deve una raccolta di saggi, articoli e documenti apparsa nel 2011 (*Beni comuni. Dalla teoria all'azione politica*), in cui il filo conduttore è la volontà di raccordare l'analisi teorica (ricordiamo che l'autore insegna Diritto pubblico) all'azione politica e ad una nuova possibile prassi amministrativa, di cui Lucarelli si è fatto promotore come Assessore ai Beni Comuni nella Giunta comunale di Napoli.

Su un piano di convergenza tra divulgazione scientifica e proposta politica, tra ricostruzione storica e teorica ed azione militante dichiarata, si collocano poi due recenti pubblicazioni di Giovanna Ricoveri e Ugo Mattei, nonché una raccolta di saggi curata da Paolo Cacciari.

Beni comuni vs merci della Ricoveri è un libro snello, di agevole lettura, essenziale ma ben sorretto da solide conoscenze storiche, giu-

19 Vari scritti di Negri su questi temi sono inoltre raccolti nel volume *Il comune in rivolta. Sul potere costituente delle lotte*, Verona 2012.

ridiche ed economiche. Si percepisce che è il prodotto, decantato dalle superfluità, di una lunga riflessione su questo tema, in costante attenzione alle ricerche ed al dibattito a livello internazionale.

L'agile contributo del civilista e comparatista Ugo Mattei *Beni comuni, un manifesto* (2011), volutamente provocatorio, offre ampie riflessioni sull'esperienza giuridica contemporanea, tenendo ben presenti apporti di altre discipline: dalle ormai classiche riflessioni sulla storia della proprietà moderna di Paolo Grossi, ai contributi per l'affermazione di nuovi paradigmi scientifici e culturali olistici di Fritjof Capra, alle analisi sui foschi scenari mondiali delle lotte per le risorse naturali di Vandana Shiva, per indicare almeno alcuni 'ingredienti' principali del *pamphlet*–manifesto. In aperta rottura con i metodi dogmatico–formalistici ancora diffusi nella scienza giuridica, Mattei propone un approccio al diritto assai attento a quanto sta dietro, accanto e sopra di esso (società, economia, ecologia, psicologia), in una pionieristica (e per questo talvolta ancora abbozzata e incompleta) opera di raccordo tra diversi settori della conoscenza. Non tutte le sue opinioni convincono appieno, talora rimangono dei dubbi che forse solo l'entusiasmo militante può vincere, ma non si può che essere grati a Mattei per il suo vivificante contributo, oltre che per l'impegno civico: il giurista, com'è noto, è stato infatti anche uno dei redattori e patrocinatore dei quesiti referendari per l'acqua bene comune, che hanno ottenuto un successo clamoroso nel 2011 e che, al di là delle opinioni che si possono avere in riguardo, hanno avuto comunque il merito di aprire una discussione su questi argomenti che riguardano tutti. Ricordiamo che a Mattei si deve anche la cura, insieme ad Edoardo Reviglio e Stefano Rodotà, di un libro che, raccogliendo contributi di alto profilo, offre spunti fondamentali per un ripensamento della proprietà pubblica e per l'attuazione di riforme strutturali di largo respiro, oltre la dicotomia liberismo–statalismo: si tratta di *Invertire la rotta*²⁰, edito nel 2007, con scritti, oltre che dei curatori, di Paolo Grossi, Antonio Gambaro, Sabino Cassese, Giuseppe Guarino, Pietro Perlingieri, Raffaele Di Raino, Arianna Pretto–Sakmann, Giulio Napolitano, Cesare Salvi, per limitarci alla parte che più direttamente

20 *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, a cura di U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Bologna 2007.

tocca gli assetti giuridici.

La raccolta di saggi (ben diciannove) curata da Paolo Cacciari, dal titolo *La società dei beni comuni*, si colloca tra le iniziative della *Officina delle idee* di Rete@Sinistra ed offre un'ampia panoramica, assolutamente interdisciplinare, su opinioni, idee, ricerche in tema di beni comuni, unite dalla convinzione che i *commons* costituiscano oggi «il fulcro attorno al quale riannodare politiche ambientali e politiche sociali»²¹. Tra chi ha offerto il proprio contributo di riflessione vi sono anche noti accademici come Bruno Amoroso, Luigi Lombardi Vallauri, Laura Marchetti, Ugo Mattei, Riccardo Petrella, Mario Pezzella. Il libro mostra egregiamente tutta la poliedrica rilevanza e ricchezza culturale dell'argomento, capace di attrarre studiosi di diversa provenienza e formazione.

La dimensione giuridica caratterizza invece maggiormente il recentissimo volume collettaneo *Oltre il pubblico e il privato: per un diritto dei beni comuni* curato da Maria Rosaria Marella²², frutto di un ciclo di seminari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia ed arricchito da una postfazione di Stefano Rodotà. Complessivamente considerato, il libro si presenta oggi come il più aggiornato *status quo* sugli studi in corso nel faticoso *iter* di costruzione di «uno statuto giuridico del comune» e ad esso torneremo necessariamente a fare riferimento nel prosieguo del nostro discorso.

I nessi tra beni comuni e principio di sussidiarietà (introdotto nel 2001 nella nostra Costituzione, art. 118) sono illustrati sotto diversi profili nei saggi riuniti nel volume *L'Italia dei beni comuni*, a cura di Gregorio Arena e Christian Iaione²³. Si tratta, anche questo, di un tema a cavallo tra sociologia e diritto amministrativo, che appare destinato ad interessanti, ancorché talora controversi, sviluppi. Infine, sulle nuove possibilità di emersione di un nuovo «diritto del comune», nel quadro di attuale profonda trasformazione delle fonti normative e di crisi irreversibile della sovranità statale, e sul *potere costituente delle lotte* è messa a fuoco l'attenzione nei numerosi

21 Officina delle idee di Rete@Sinistra, *La società dei beni comuni*, in *La società dei beni comuni. Una rassegna*, a cura di P. Cacciari, Roma 2010, p. 17.

22 *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Introduzione e cura di M. R. Marella, Postfazione di Stefano Rodotà, Verona 2012.

23 *L'Italia dei beni comuni*, a cura di G. Arena, Ch. Iaione, Roma 2012.

scritti del libro a cura di Sandro Chignola dal titolo *Il diritto del comune*²⁴.

A queste pubblicazioni se ne aggiungono altre (si veda la nota bibliografica in appendice), sia di taglio scientifico–divulgativo che prettamente politico, oltre che una quantità notevolissima di articoli su riviste, quotidiani e siti internet di cui è assolutamente impossibile qui rendere conto.

²⁴ *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, Introduzione e cura di S. Chignola, Verona 2012.

CAPITOLO I

Le parole e le cose

L'esperienza storica medievale–moderna dei secoli XIII–XVIII impone anzitutto due considerazioni generali sui beni comuni: si tratta di un fenomeno giuridico modellato da norme consuetudinarie o statutarie locali (*iura propria* territoriali), in riferimento a contesti economici, ambientali e sociali diversi; è una materia estranea (in buona parte almeno) al diritto romano giustiniano studiato nelle università e trattata di conseguenza dai giuristi all'insegna di una non sempre facile mediazione tra diritto romano e diritto locale, nel senso che essi cercarono di leggere le situazioni alla luce dei concetti, delle categorie e dei termini romanistici. Francesco Schupfer giustamente parlava di un istinto dei civilisti «a ricondurre tutto a forme romane, come se fuori di esse non vi fosse salvezza»²⁵ – di qui il costitutivo paradosso del diritto medievale di far convivere *iura propria* e *corpus iuris civilis* – e ciò non ha giovato a comprendere l'essenza e le peculiarità degli assetti rurali comunitari.

La molteplicità terminologica a cui accennavamo può derivare quindi dalla effettiva difformità di situazione giuridica (termini diversi indi-

25 F. Schupfer, *Il diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del risorgimento*, II, Torino 1921, p. 242.

cano effettivamente cose diverse), ma anche dalla diversa interpretazione, dalla diversa lettura che è stata data dal giurista (o dal legislatore), per cui termini diversi possono indicare la stessa realtà; la quale tuttavia può essersi poi alterata proprio in base a come è stata interpretata (cioè ricondotta entro gli schemi della tradizione romanistica). La via maestra per districarsi è quella di guardare agli assetti e ai tipi di rapporti a cui le varie situazioni concretamente danno luogo: da quest'analisi giuridica emergerà se parole diverse indichino cose simili, o se, invece, la stessa parola possa indicare, in diversi contesti, cose sostanzialmente diverse. Cerchiamo dunque di chiarire meglio, partendo da situazioni tipiche, testimoniate ricorrentemente dalle fonti.

Potevano esservi, in primo luogo, beni (boschi, pascoli, monti, terreni, specchi e corsi d'acqua) di proprietà della comunità (città, castello o villaggio che fosse) e, più frequentemente, di *dominium utile* della comunità, coesistente con il dominio diretto o altro dominio in capo ad altri soggetti (sovrano, signore feudale, privati, magari il Comune stesso come ente giuridico)²⁶. Spesso si aveva in questi casi non solo una scomposizione del dominio in senso 'verticale' (diretto–utile), ma anche, per così dire, 'orizzontale', in base alle diverse utilità che il bene poteva rendere: ad esempio, dominio del pascolo separato da quello del sottostante terreno coltivabile, con alternanza di godimento del bene in rapporto ai cicli seminativi; suddivisione del legname in base alla qualità ed al tipo di utilizzo (da costruzione e da ardere) e così via.

Potevano darsi altresì diritti di pascolo, legnatico (riguardante l'approvvigionamento di legname nei boschi) e simili su fondi altrui (*iura in re aliena*), che dunque si ponevano come limiti consistenti al pieno godimento del proprietario, oppure diritti comunitari riconosciuti su beni del demanio appartenente al detentore della suprema giurisdizione (sovrano, signore territoriale, città dominante).

In ogni caso occorre precisare che la titolarità di questi diritti rea-

26 Sulla possibile coesistenza di una proprietà comunitaria distinta da quella dell'ente comunale cfr. L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (setc. XVI–XVIII)*, Milano 1994, p. 217. Cfr. anche A. Dani, *Frutti naturali e domini comunitari nell'esperienza giuridica di Antico Regime*, in «Archivio Scialoja–Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 2006, fasc. 1, pp. 105–120.

li più o meno ampi era sempre riconducibile ad una precisa comunità ben individuata, che poteva essere un Comune cittadino, castrense o rurale, una *Universitas* nel contesto meridionale, ma anche un villaggio non strutturato giuridicamente in Comune (*villae*, ‘comunelli’, vicinie e simili) o una cerchia ristretta di famiglie. Tali diritti, inoltre, avevano di regola un fondamento consuetudinario o pattizio, si legavano alla concreta fruizione del bene, dunque all’esercizio, e la finalità era quella di garantire alla comunità localmente insediata su quel territorio di far fronte alle proprie necessità.

Dunque si tratta di diritti e beni in senso pieno ‘comunitari’, sorti, esercitati e tutelati da regole giuridiche entro ‘il campo di gravità’, cioè lo spazio vitale umanizzato, di precise comunità territoriali, da tenere distinti dai beni comuni fruibili da tutti indistintamente, come ad esempio quelli posti in luoghi disabitati e ricadenti sotto le regole del diritto comune e del diritto feudale²⁷. Dove non c’era, in concreto, una comunità che effettivamente utilizzasse il bene, non c’era neppure un diritto particolare che ne disciplinasse l’uso. I giuristi tuttavia si chiesero spesso, tra tardo medioevo ed età moderna, se i beni incolti inutilizzati potessero essere oggetto di occupazione da parte di privati o piuttosto si dovessero giuridicamente considerare di pertinenza della comunità insediata su quel territorio (o anche del signore o Principe). Al problema furono date risposte diverse, ma sembra che in età moderna prevalesse la tesi dell’attribuzione dei fondi che non risultavano intestati a nessuno, e di cui nessuno poteva provare il dominio, a chi esercitava la giurisdizione sul territorio²⁸.

27 Le strade principali, i fiumi navigabili, i porti, certi palazzi pubblici ed infrastrutture rientravano nei *bona regalia*, oggetto di differenti interpretazioni da parte dei giuristi, che a lungo disputarono sulla loro prescrittibilità ed alienabilità.

28 S. Barbacetto, *Territorio e sfruttamento comunitario delle risorse: letture dottrinali (secoli XV–XVIII)*, in *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, a cura di L. Blanco, Milano 2008, pp. 103–110. Giovanni Battista De Luca afferma in un *discursus* del suo *Theatrum* che il pascolo ed il legnatico nei boschi e sui monti «de jure est omnibus communis» (di diritto è comune a tutti), ma tuttavia il Principe o le città si sono attribuiti i pascoli, boschi e foreste, percependo redditi da essi, per quanto sopravanza il fabbisogno degli abitanti del posto. Per questo i beni che un tempo erano comuni – scrive – appartengono oggi per consuetudine ai signori o ai Comuni del luogo, cioè ai detentori di giurisdizione a livello locale. Cfr. G. B. De Luca, *Theatrum*

Nei feudi si riteneva che la parte più cospicua del territorio non costituisse un dominio esclusivo del signore, ma fosse destinata a soddisfare le necessità dei sudditi e fosse dunque aperta ai loro usi civici di vario contenuto. Tale concezione, di origine medievale, fu elaborata e precisata nel Regno di Napoli tra Cinque e Seicento, sia dalla legislazione sovrana volta a limitare i poteri baronali, sia dall'opera di importanti giuristi come Marino Freccia, Vincenzo d'Anna, Scipione Rovito. Al signore feudale era attribuito il diritto di *fida e diffida* nei beni feudali, cioè di immettere o interdire forestieri dall'ingresso e godimento, purché tuttavia non si pregiudicasse l'uso degli abitanti per le loro necessità²⁹.

La proprietà delle Repubbliche cittadine, come dei feudatari o del Principe stesso, costituiva qualcosa di diverso da ciò che noi oggi indichiamo con *demanio* dello Stato. In primo luogo perché poteva trattarsi di un *dominium* non pieno, anche limitato a certe utilità del territorio, come nel caso delle *Dogane* dei pascoli create nel Quattrocento nella Repubblica di Siena, nello Stato della Chiesa e nel Regno di Napoli. Nel territorio demaniale sottoposto a dogana potevano insistere domini comunitari e privati, nonché diritti limitati di pascolo attribuiti alle comunità locali. Anzi, secondo un'opinione dottrinale ben attestata in età moderna, tali dogane comportavano solo lo sfruttamento dei pascoli che sopravanzavano alle comunità locali e dunque si trattava di tutt'altro che di una piena proprietà pubblica dello Stato in senso attuale. Queste situazioni demaniali sembrano derivare la loro *ratio* dai già ricordati principi di diritto feudale: infatti, come spiega Giovanni Battista De Luca (uno dei maggiori feudisti del Seicento), al *dominus* titolare della giurisdizione «habens solum jus territoriale seu jurisdictionale» spettavano i pascoli eccedenti il fabbisogno della popolazione e ciò valeva anche per risorse naturali simili come l'acqua o il legname³⁰.

veritatis et iustitiae, I: *De feudis*, Venetiis 1716 (I ed. Romae 1669), disc. 2, n° 8, p. 12.

29 Cfr. S. Barbacetto, *L'uso civico sul demanio feudale: origini giurisprudenziali (secc. XVI–XVII)*, in «Archivio Scialoja–Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1 (2006), pp. 165–188.

30 Cfr. De Luca, *Theatrum* cit., IV: *De servitutibus*, disc. 36, n° 4, p. 57. Sul tema rinvio al mio scritto *Dogane dei pascoli, beni comuni e sviluppo di strutture statuali nella repubblica senese (secolo XV). Terreni fecondi per un approccio interdisciplinare*, in «Reti Medievali – Rivista», 10 (2009), url: <<http://www.retimedievali.it>>.

Spesso il dominio eminente sovrano sul territorio fu inteso come *quoad protectionem, iurisdictionem, administrationem*, con prerogative fiscali e utilità economiche (giustificate dalla protezione stessa, ovvero dal dovere di assicurare la difesa e la giustizia)³¹, ma che non escludevano beni ‘pubblici’ imputati alle comunità locali, che queste in parte destinavano all’uso collettivo dei propri membri, in parte gestivano in modo privatistico–patrimoniale per trarne un profitto.

I beni comuni si distinguevano dunque dagli altri beni che la comunità gestiva con criteri ‘patrimoniali’³², affittandoli o concedendoli in vario modo a privati allo scopo di ricavare un reddito per far fronte alle varie esigenze. Essi erano dunque esclusi dall’utilizzo collettivo, avevano regole di gestione diverse (*in primis* non si richiedeva per essi la partecipazione amplissima nelle deliberazioni richiesta per gli altri, di cui diremo). Ma un discrimine netto in realtà non esisteva, sia per il passaggio di essi da una categoria all’altra, sia per lo stesso possibile alternarsi di periodi di utilizzo collettivo e di concessione onerosa a privati. Ciò avveniva, esemplarmente, per le bandite di pascolo, affittate una parte dell’anno e lasciate all’uso comune nel restante periodo.

Per quanto riguarda la selvaggina e la pescagione, anch’esse da un punto di vista economico ‘risorse naturali’ del territorio, la situazione giuridica del periodo tardo–medievale e moderno è varia e complessa. A situazioni di prerogativa sovrana o feudale (bandite o riserve), o in concessione di tipo privatistico, facevano riscontro, ben più numerosi, casi in cui diritti di caccia e di pesca erano attribuiti alla popolazione insediata sul territorio. In deroga alla disciplina romanistica della *venatio*, secondo la quale la selvaggina era ritenuta *res nullius* e la caccia libera a meno che non intervenisse lo *ius prohibendi* del proprietario del fondo, la caccia fu spesso considerata di uso civico e così la pesca. I forestieri

31 Cfr. G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino 1967, pp. 52–60.

32 I giuristi distinguevano, sulla scorta del diritto romano, *res in patrimonio* (o *in pecunia*) e *res in usu populi*. Ad esempio per il Lagunez i beni delle Comunità sono di due generi: certi sono «in peculio» dell’*universitas*, come fondi agricoli, mulini e simili, che sono gestiti alla stregua di beni privati della Comunità; certi si considerano invece comuni a tutti gli abitanti del luogo e di uso collettivo, come le piazze, le vie pubbliche, le fonti, i pascoli e simili. Cfr. M. Lagunez, *Tractatus de fructibus*, Lugduni 1702 (I ed. Matriiti 1686), cap. 28, n° 236, p. 374.

potevano essere ammessi a cacciare tramite un permesso del Comune, con l'obbligo di consegnare una parte di selvaggina allo stesso, oppure di vendere *in loco* gli animali presi, misure queste che inducono a ritenere la concezione di un'appartenenza in capo alla comunità territoriale locale. Talvolta troviamo prevista l'attribuzione di certi animali al signore (come la selvaggina nobile), e di altri alla popolazione. Vi erano comunque anche casi in cui la caccia e la pesca erano libere per tutti.

Statuti e consuetudini locali potevano insomma modificare radicalmente il diritto romano ed i giuristi di diritto comune ritennero che in questa materia ad essi occorresse principalmente fare riferimento. La diversità di previsioni, permessa dal forte pluralismo giuridico dell'epoca, ci consegna un quadro molto frastagliato. Occorre peraltro considerare che nel corso dell'età moderna la caccia, e talora anche la pesca, andarono un po' ovunque in Italia restringendosi con l'istituzione di riserve a favore di principi e signori³³.

Anche l'approvvigionamento di acqua spesso costituiva un uso civile (*ius aquandì*), disciplinato da consuetudini e statuti a livello locale. Negli statuti si tendeva a limitare la disponibilità privata delle acque per comprensibili motivi di pubblica utilità, anche se regole universalmente osservate non vi erano. Per quanto riguarda la derivazione d'acqua fluviale, la dottrina di diritto comune riteneva la natura pubblica dei fiumi perenni e distingueva questi in navigabili e non navigabili: le acque dei primi sarebbero state derivabili solo previa concessione del Principe³⁴. Ma, nella necessità di conciliare *ius commune* e *ius proprium*, si ebbero

33 H. Zug Tucci *La caccia, da bene comune a privilegio*, in *Storia d'Italia. Annali*, 6: *Economia naturale, economia monetaria*, a cura di R. Romano, U. Tucci, Torino 1983, pp. 397–445; P. Galloni, *Storia e cultura della caccia*, Roma–Bari 2000; A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003, pp. 293–325, dove si indica ulteriore bibliografia.

34 Sulla materia si vedano G. Astuti, *Acque (Introduzione storica generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano 1958, pp. 346–400; L. Moscati, *Le concessioni di acque tra diritto comune e codificazione unitaria*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica*, Atti del Congresso internazionale (Torino, 17–19 ottobre 1994), Napoli 1997; E. Conte, *Il diritto delle acque tra antico regime e codificazioni moderne*, in *Acqua Agricoltura Ambiente*, Atti del Convegno (Siena, 24–25 novembre 2000), a cura di E. Rook Basile, A. Germanò, Milano 2002; Dani, *Usi civici cit.*, pp. 288–291.

in realtà notevoli oscillazioni tra una derivazione libera e gratuita delle acque dei fiumi pubblici ed il regime di concessione³⁵. La derivazione d'acqua poteva pure essere configurata come una sorta di servitù, fondata sulla consuetudine, con conseguente limitazione della disponibilità e dei poteri del titolare demaniale³⁶.

Circoscrivendo dunque il nostro discorso ai beni propriamente 'comunitari', cioè alle risorse naturali materiali fruite da specifiche comunità, ci troviamo nondimeno ancora di fronte ad una varietà di situazioni frutto di esperienze storiche diverse, di differenti contesti istituzionali, socio-economici ed ambientali, che hanno subito con sofferenza le varie legislazioni centrali unificatrici. Uno scenario certamente proteiforme, variopinto, refrattario ad essere ingabbiato in schemi e categorie di carattere generale: indice forse già questo della spontanea aderenza a vitali necessità sociali dei nostri istituti, sorti 'dal basso', da prassi radicate.



Pieter Bruegel il Vecchio, *Mese di Luglio* (1565), Lobkowitz Collection, Praga.

³⁵ Moscati, *Le concessioni di acque* cit., p. 327

³⁶ Conte, *Il diritto delle acque* cit., pp. 21–28.

CAPITOLO II

I tratti comuni di un'esperienza storica dai volti molteplici

Ma allora, dobbiamo chiederci, è possibile indicare delle caratteristiche condivise, trovare un 'minimo comune denominatore' alle molteplici situazioni? Se ci accontentiamo di un profilo ampio e flessibile, è possibile, grazie ad alcuni elementi da considerare adeguatamente³⁷:

1) La dimensione comunitaria del mondo medievale e di antico regime, ovunque radicata, intesa come modello antropologico frutto di mentalità, valori, modalità peculiari di strutturazione della vita sociale.

2) Connessa a ciò, una rilevante partecipazione popolare al governo della comunità, che spesso si traduceva nell'attribuzione ad assemblee molto larghe (di tutti i capifamiglia nelle realtà minori) delle decisioni più rilevanti e nella previsione di un ampio accesso alle cariche comunali, mediante meccanismi di cooptazione, sorteggio e rotazione.

³⁷ Individuo questi elementi sulla base di ricerche dirette sulle situazioni della Toscana e dello Stato della Chiesa, da un'analisi degli studi e delle fonti edite riguardanti l'Italia settentrionale ed il Regno di Napoli. Per quest'ultimo si dispone oggi anche dalla pregevole sintesi di Alessandra Bulgarelli Lukacs, *La gestione delle risorse collettive nel regno di Napoli in età moderna: un percorso comparativo*, in *La gestione delle risorse collettive* cit., pp. 227–244.

3) Il riconoscimento, pressoché universale, di ampi margini di potestà auto-organizzativa e normativa (statuti, patti e consuetudini), entro però un sistema giuridico più ampio, che faceva perno sul ruolo dei giuristi formati sulla tradizione romanistica del diritto comune.

4) Istanze organizzative spesso simili perché dettate dall'esperienza e da esigenze naturali oggettivamente ricorrenti nelle realtà rurali in funzione di un utilizzo ottimale delle risorse del territorio, indispensabili ovunque per garantire la stessa sopravvivenza umana.

5) L'inserimento delle varie situazioni in un medesimo contesto dei diritti reali che contemplava la scomposizione del dominio non solo in diretto ed utile, ma anche in più domini utili, in base alle diverse utilità che i beni potevano rendere all'uomo, nonché la presenza di usi, limitazioni, obblighi che condizionavano la proprietà privata in funzione delle esigenze delle comunità.

6) Connesso all'ultimo elemento, l'inserimento delle comunità in un contesto di fedeltà ed in compagini statali che implicavano, assieme ad un alto dominio del superiore sul territorio, anche un potere/dovere di assicurare pace e giustizia e dunque anche di vigilare sul corretto utilizzo e sulla conservazione dei beni di fruizione collettiva, di ovviare ad usurpazioni e contrasti, anche tra comunità limitrofe.

Questi elementi consentono, a mio avviso, di delineare se non un modello rigidamente definito, impossibile da individuare anche per un solo Stato, i tratti salienti di un'esperienza giuridico-istituzionale condivisa, assai diffusa e longeva (considerato che si protrae fino alla fine del Settecento) e su ciascuno di essi occorre soffermarci.

2.1. La dimensione comunitaria come modello antropologico

Il Medioevo, e più in generale tutto il mondo pre-moderno, si fondeva essenzialmente su di una rete di comunità in vario modo correlate tra loro. La comunità, alludendo ad un passato condiviso e ad un comune futuro, ad una base di valori accettati, era il luogo in cui trovava espressa una il bisogno di relazioni sociali dell'individuo³⁸. Ovviamente, non è che

38 È nella comunità, secondo la «teologia politica» dell'età comunale, influenzata dal pen-

non esistesse la considerazione dell'individuo come tale e delle situazioni giuridiche soggettive: solo che il singolo al di fuori delle cerchie comunitarie era debole, poco protetto. L'appartenenza implicava nondimeno il soggiacere ad un conformismo ed un controllo penetranti, a regole etiche precise e ferree, a doveri di collaborazione attiva, oltre che di lealtà e fedeltà verso il gruppo.

La comunità costituisce un modello antropologico diverso dalla società intesa come semplice aggregato di individui, come chiarì teoricamente già nell'Ottocento Ferdinand Tönnies³⁹, e come successivamente hanno precisato i cultori dell'antropologia giuridica⁴⁰. Le relazioni umane all'interno della comunità hanno un carattere diretto, personale, immediato: tutti si conoscono e per questo anche i comportamenti sono continuamente oggetto di valutazione: è chiaro il lavoro, il merito o il demerito di ciascuno, con tutte le sue implicazioni positive e meno (maggiore stimolo all'eticità dei comportamenti, ma anche limitazione della libertà personale).

Si tratta di un modello diffusissimo in ogni epoca ed area del pianeta – una quantità di studi etno–antropologici lo attesta –, ridimensionato solo nel 'battito di ciglia' (in confronto alla storia dell'uomo) della civiltà urbana occidentale degli ultimi due secoli. E, in proposito, non dimentichiamo che grande fu il peso che l'esperienza comunitaria pre–moderna ebbe nell'elaborazione teorica illuminista dello Stato democratico, anche se poi gli esiti finirono con l'essere spesso distanti⁴¹.

siero aristotelico, che l'uomo cerca la piena realizzazione di sé stesso: cfr. M. C. De Matteis, *La «teologia politica comunale» di Remigio de' Girolami*, Bologna 1977, p. CXXXVII.

39 F. Tönnies, *Comunità e società* (1887), trad. it., Milano 1963, in particolare pp. 45–81.

40 Cfr. ad es. R. Redfield, *La piccola comunità, la società e la cultura contadina*, trad. it., Torino 1976; N. Rouland, *Antropologia giuridica*, trad. it., Milano 1992, pp. 197–199.

41 Rousseau del *Discorso sull'origine della disuguaglianza*, scriveva, rivolto alle magistrature cittadine della Repubblica di Ginevra: «Se avessi dovuto scegliere il luogo della mia nascita, avrei scelta una società la cui grandezza fosse contenuta entro i limiti delle facoltà umane, cioè della possibilità di governarla bene, e in cui ciascuno bastasse a disimpegnare il suo ufficio, sì da non essere costretto ad affidare ad altri le funzioni di cui fosse investito. Uno Stato in cui gli individui si conoscessero fra di loro, in modo che né le manovre oscure del vizio né la modestia della virtù potessero sottrarsi agli sguardi ed al giudizio del pubblico, e in cui la soave abitudine di vedersi e conoscersi facesse sì che l'amor di patria fosse piuttosto l'amore per i cittadini che l'amore per la terra» (J.–J. Rousseau, *Origine*

Lontani dal voler qui proporre un'idealizzazione della comunità, o celebrarne la purezza incorrotta come faceva certa storiografia romantica ottocentesca, crediamo nondimeno doveroso valutarne storicamente l'importanza, considerando oggettivamente i motivi di un successo evidente: solo qualcosa che funziona bene può vincere i millenni e differenze di contesto di ogni tipo. La comunità ha resistito almeno in parte, in Occidente, all'imperialismo romano, al feudalesimo, all'espansionismo cittadino tardo-medievale, all'ordine sociale aristocratico di antico regime, allo Stato nazionale/nazionalista ottocentesco. Negli regimi totalitari del Novecento, infine, essa fu di regola repressa o travisata e stravolta da ingerenze autoritarie, che ne fecero, con un forzato corporativismo, una caricatura grottesca⁴². Fuori del mondo occidentale, in tutto il continente americano, in Asia, in Africa, in Oceania, la comunità, pur variamente strutturata, è stata da sempre la vera protagonista dell'organizzazione territoriale, fino alle dominazioni coloniali e spesso anche dopo, sino ad oggi. Il punto di forza del modello comunitario va forse ricercato semplicemente nell'*appetitus societatis*, nel naturale bisogno di rapporti dell'uomo con il suo simile, consolidato e cementato da non facili condizioni di vita materiale.

Nella nostra esperienza storica, un importante momento di istituzionalizzazione si ebbe nei secoli XII e XIII, in cui presero forma i Comuni, le Corporazioni di mestieri, in generale il modello organizzativo della società destinato a permanere, pur non immutato, fino alla fine del Settecento. In quel periodo il recupero del diritto romano e del pensiero di Aristotele, la nascita della *scientia iuris* e delle università, lo sviluppo del diritto canonico, l'affermarsi del concetto di persona giuridica contribuiscono a plasmare gli ordinamenti e le organizzazioni comunitarie in forme non troppo dissimili in tutti i territori italiani. Nel nostro mondo pre-moderno, la vita sociale si snodava dunque attraverso una serie di appartenenze che si integravano o si sovrapponevano tra loro: oltre ai

della *disuguaglianza*, traduzione a cura di G. Preti, Milano 2001, p. 16).

42 È vero che in Germania il nazismo si interessò agli storici ottocenteschi, come Gierke, che avevano rivalutato il comunitarismo germanico, ma ciò non prova valenze autoritarie implicite nel modello comunitario in sé. Anche il fascismo, in Italia, si appropriò delle idee risorgimentali e delle letture storiche che le esaltavano, ma da questo non sembra si possa affermare che il Risorgimento preluda all'autoritarismo fascista.

Comuni cittadini, di castello e di villaggio, vi erano comunità religiose e assistenziali, nobiliari, artigianali e mercantili, militari, rurali⁴³. Anche nelle città più grandi, la dimensione della comunità 'a misura d'uomo' veniva in differenti modi recuperata dall'appartenenza non solo a corporazioni, confraternite e simili, ma anche a quartieri, terziari, contrade, vicinie, a cui veniva di regola riconosciuta una rilevanza istituzionale, come per la designazione di certi ufficiali, per il mantenimento dell'ordine pubblico e delle infrastrutture, per la difesa e per determinare la composizione dei consigli, come testimoniano moltissimi statuti. Ma si trattava pure di un ambito sociale di convivialità, di celebrazione, di condivisione di emozioni, un aspetto questo di grande significato per capire la vita reale in una città antica, eppure sfuggente a molte analisi storiche.



Pieter Bruegel il Vecchio, *Banchetto nuziale di contadini* (1568),
Kunsthistorisches Museum, Vienna.

43 L'importanza delle realtà corporate minori, spesso sfuggenti e problematiche per lo storico, è sottolineata dal recente studio di Torre, *Luoghi* cit., in specie pp. 213–250 sul rapporto tra comunità e Comune. Tina De Moor si è soffermata sui parallelismi tra comunità rurali e corporazioni di mestieri, entrambe miranti, dal punto di vista economico, ad evitare gli effetti nocivi del mercato: cfr. T. De Moor, *The silent revolution. The emergence of commons, guilds and other forms of corporate collective action in Western Europe from the late Middle Ages onwards*, in «The International Review of Social History», 53 (2008), pp. 175–208 (=in <http://hdl.handle.net/10535/1933>).

Nelle campagne ulteriori fattori cementavano il senso di appartenenza alla comunità. In una situazione ambientale che richiedeva un continuo sforzo comune per fronteggiare le avversità, difendersi dai nemici, mantenere in buono stato le strade e le canalizzazioni, compiere i lavori agricoli più impegnativi, la coesione del gruppo sociale era semplicemente indispensabile. Il numero, la forza e la capacità dei compagni erano garanzia di sicurezza e prosperità; le comunità spopolate rischiavano di rimanere vittime dell'inselvaticimento del territorio, dei nemici, della fame. Nei vasti spazi solitari, sulle colline boschive e sulle montagne dell'Europa medievale, era letteralmente vitale collaborare, condividere esperienze e conoscenze, aiutarsi ed essere uniti di fronte ai signori, agli aggressori o alle altre comunità vicine. Ancora a metà Novecento nelle campagne italiane – in dure condizioni di sfruttamento padronale – esisteva tra i contadini una forte solidarietà di vicinato, di fraterna collaborazione e reciproco aiuto nei lavori agricoli e nel bisogno. Qualcosa di tutto ciò sopravvive pure oggi, specie nei centri più piccoli, a dimensione d'uomo.

I valori morali e spirituali mantenevano una presa ancora stretta sulle coscienze. Si consideri anche che le numerose festività religiose riducevano drasticamente il numero dei giorni lavorativi in un anno ed incentivavano la vita in comune: celebrazione ma anche feste, giochi, banchetti costituivano momenti di socializzazione intensa⁴⁴. Limitati i lussi, gli eccessi e gli accumuli dalle usanze e spesso da normative suntuarie, il lavoro non assorbiva tutto il tempo e non aveva il carattere spiccatamente mercificato attuale. Importanti rimanevano attività con una componente ludica come la caccia e la pesca, la raccolta di erbe e di frutti naturali spontanei.

44 Va detto, per inciso, che sempre più riesce difficile capire tutto questo per noi abitanti delle moderne metropoli iperattive, dove si sono eclissate non solo le propensioni verso la spiritualità e l'introspezione, ma anche quelle conviviali e solidaristiche. Il concittadino è spesso divenuto ormai solo uno sconosciuto concorrente nella lotta per ottenere un posto di lavoro, nella distribuzione delle risorse pubbliche e si è in competizione con lui per quanto riguarda lo *status* sociale ed il tenore di vita.



David Teniers il Giovane, *La raccolta delle mele*, particolare (circa 1650), Museum of Art, Tel Aviv. Il particolare mostra l'esercizio del legnatico in un bosco.

Il Comune fu, nei territori italiani, la principale forma giuridica che assunse la comunità rurale. Tale formalizzazione istituzionale avvenne ricalcando modelli cittadini, ma con grande elasticità e grado di differenziazione, a seconda di mutevolissimi equilibri. La forma comunale talvolta soffocò istanze comunitarie popolari, ma spesso riuscì ad esprimere una complessa organizzazione partecipata, di cui diremo.

Occorre precisare comunque che i legami 'orizzontali' comunitari, non privi, come vedremo, anche di certi sorprendenti aspetti 'democratici', coesistevano accanto a legami di tipo 'verticale', ovvero gerarchico, che implicavano il riconoscimento di una graduazione precisa di dignità sociale ed ogni livello era caratterizzato da un diverso tipo di responsabilità e prerogative. Così, per quanto ci riguarda qui più da vicino, le comunità potevano presentare una differenziazione sociale al loro interno, ad esempio con la presenza di una piccola aristocrazia, di ecclesiastici o figure professionali qualificate (medici, giuristi etc.) e spesso erano soggette al governo di un signore, di un feudatario o di un magistrato inviato dalla città dominante, nelle Repubbliche cittadine (che di fatto agivano alla stregua di un signore territoriale). Ma di rego-

la il *superior* rispettava le forme di organizzazione popolare, assumendo anzi il ruolo di garante delle regole da esse prodotte e di mediatore di conflitti, in primo luogo tramite l'amministrazione della giustizia, ma anche con arbitrati e pacificazioni per via informale.

Insomma la rete di strutture comunitarie si intrecciava con una struttura gerarchica piramidale del potere, culminante teoricamente con i supremi poteri universali dell'Imperatore o, nelle *Terrae Ecclesiae*, del Papa. La mancanza di strutture burocratiche e di apparati statali pervasivi lasciava tuttavia ampi margini di autogoverno alle comunità, che d'altro canto spesso si mostravano compatte e decise nel difendere le proprie prerogative nei confronti dei poteri superiori, con cui venivano regolarmente a patti. Occorre altresì riflettere sul fatto che un'istanza di potere superiore era spesso necessaria per evitare una babele particolaristica, per coordinare gli interessi delle varie comunità (non di rado confliggenti) ed il loro equilibrio interno.

2.1.1. Complementarità ed equilibrio degli assetti proprietari

Non c'è quasi bisogno di osservare come i beni di utilizzo collettivo si inserissero appieno, costituissero uno dei capisaldi del modello comunitario pre-moderno, e come invece la proprietà privata assoluta e quella statale siano emblematiche del modello individualistico/statalistico contemporaneo. Ma in proposito occorre fare qualche precisazione importante, poiché degli equivoci possono nascere dalla sovrapposizione del piano teorico-concettuale, 'carico' ideologicamente, a quello storico, più fluido.

L'*altro modo di possedere*, tipico dei beni comuni, conviveva di solito pacificamente con i possedimenti privati ordinari, intrecciando con essi, per così dire, rapporti di proficua collaborazione. La piena proprietà privata non era certo sconosciuta all'esperienza rurale pre-moderna (veniva detta *allodio*), inoltre forme di dominio utile (non pieno) come l'enfiteusi e la colonia consentivano al concessionario un rapporto duraturo e profondo con la terra, dunque, agli effetti pratici, *status* assimilabile alla nostra proprietà.

I beni di comune utilizzo spesso rappresentavano, nei territori italia-

ni, come un po' ovunque dove l'agricoltura aveva raggiunto un certo sviluppo, un complemento indispensabile della piccola proprietà contadina e delle forme di godimento individuale della terra, perché consentivano di foraggiare il bestiame, di procurarsi il legname necessario per costruire edifici, utensili e per scaldarsi, di integrare l'alimentazione con prodotti spontanei del bosco.



Sano di Pietro, *Calendario, mese di Ottobre: l'aratura e la semina* (sec. XV).
Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, Codice delle Monache
(Autorizzazione B.C.I. 23.1.2013).

Di solito le comunità lasciavano le terre più vicine all'abitato, interessate da colture di maggior pregio e orti, al pieno godimento individuale, mentre i fondi più distanti e coltivati meno intensamente, i pascoli ed i boschi, erano di utilizzo collettivo. Si avevano spesso anche forme di concessione 'intermedie', nel senso che coniugavano istanze comunitarie con finalità lucrative, meccanismi di distribuzione periodica delle terre, situazioni che mostrano un'eterogeneità di figure lontane dal moderno novero dei diritti reali⁴⁵. Le rigide dicotomie e schematizzazioni dogmatiche a cui la dottrina giuridica e politica è abituata sono in realtà insufficienti e inadeguate nel cogliere il plasticissimo mondo rurale di una volta. Quando si parla di proprietà agraria, l'aspetto quantitativo non è secondario, accidentale, ma sostanziale: una cosa è la piccola-media proprietà direttamente coltivata, altra è la grande proprietà, di solito

⁴⁵ Spesso i beni comunitari del passato erano in realtà *Semicommons*, per usare l'espressione di Henry Smith, che ha studiato le peculiarità economiche della compresenza tra pubblico, privato e comune: cfr. H. E. Smith, *Semicommon Property Rights and Scattering in the Open Fields*, in «Journal of legal Studies», 29/2 (2000), pp. 131-169.

di ricchi non residenti nel luogo, gestita interamente con lavoro altrui ed amministrata da fattori. Dal punto di vista economico–sociale, una cosa è la proprietà privata (o un dominio utile pesante) del contadino della terra che quotidianamente coltiva, su cui fatica dedicando le sue energie per tutta la vita e che dunque conosce e rispetta; tutt'altra cosa è la grande proprietà che permette a pochi l'accumulo di ricchezze grazie al lavoro di molti. Nella concreta esperienza storica, dunque, è in realtà fuorviante enfatizzare la dicotomia proprietà privata / proprietà collettiva: semmai, un po' ovunque in passato, si registrano conflitti tra grande e piccola proprietà, quest'ultima spesso più alleata che concorrente di quella collettiva.



Sano di Pietro, *Calendario, mese di Dicembre: la macellazione del maiale* (sec. XV).
Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, Codice delle Monache
(Autorizzazione B.C.I. 23.1.2013).

Vi era, in altri termini, un rapporto di complementarità, di proficua coesistenza: proprietà comunitaria e piccola proprietà privata erano entrambe parti legittime di un sistema in equilibrio, volto ad un ottimale utilizzo del territorio (spesso stabilito dall'assemblea della comunità, sulla scorta di un'esperienza pluri-generazionale), equilibrio rotto invece dall'introduzione della proprietà agraria di potenti soggetti esterni, gestita con finalità di profitto a beneficio dei proprietari, in genere riconducibili al mondo della città (nobili, ricchi borghesi, mense episcopali, ospedali etc.). Potremmo dire che è stato sempre con la pesante intrusione di interessi esterni che si infransero gli equilibri locali e quel

miracolo istituzionale che è la libera auto-organizzazione. Le fonti storiche testimoniano in modo talora nettissimo che nel periodo di antico regime le comunità più ricche erano quelle che avevano beni comuni; dove questi scomparivano si perdeva anche la piccola proprietà individuale, con drastico ed irreversibile impoverimento. Le *enclosures* che in Inghilterra ridussero considerevolmente i beni comuni tra tardo medioevo ed età moderna colpirono in modo devastante non solo i poveri che di essi principalmente vivevano (con dignità, avendo la possibilità di allevare qualche animale, di far legna, di cacciare e pescare, di raccogliere gli innumerevoli prodotti del bosco), ma anche i piccoli proprietari terrieri: i vantaggi furono dei grandi proprietari, che ampliarono i loro possedimenti ed aumentarono le loro produzioni. Ho potuto constatare queste dinamiche nel territorio dell'antico Stato di Siena, comprendente grossomodo le attuali provincie di Siena e di Grosseto: nelle zone dove si diffuse (spesso tra molte resistenze delle locali comunità) la proprietà di cittadini condotta con il sistema della mezzadria poderale, là andarono scomparendo contemporaneamente beni comuni e piccola proprietà locale, ma anche le stesse istituzioni comunali, le forme assembleari, gli statuti e le consuetudini che altrove persistevano a difesa di importanti margini di potestà di auto-governo. Insieme ai beni comuni, dunque, finì per venir meno, nelle zone mezzadrili della Toscana, tutta una secolare cultura civica di governo che nelle zone non mezzadrili (ad esempio in Maremma, sull'Amiata, in Val d'Orcia e nell'area delle Colline Metallifere) continuò fino al secondo Settecento a coinvolgere e responsabilizzare le comunità in forme di amministrazione partecipata del proprio territorio. La documentazione d'archivio dimostra in modo evidente che le zone mezzadrili non furono affatto le più ricche, come spesso si ritiene, ma le più povere, perché in esse i contadini, isolati nel loro podere, non potevano più contare sull'utilizzo di pascoli e boschi comuni, sull'appoggio e sulla solidarietà comunitaria: si riducevano ad essere nullatenenti indebitati con il padrone, a dipendere da questi in tutto, in un rapporto di subordinazione fatto spesso di rancori e sotterfugi, contrassegnato non di rado da una dura povertà.



Poderi mezzadrili nella campagna senese tra Taverne d'Arbia ed Asciano.

Non a caso le aree italiane dove si diffuse sin dal Medioevo il rapporto mezzadrile saranno esattamente quelle che, a seguito della diffusione dell'ideale rivoluzionario socialista, diverranno le 'provincie rosse' d'Italia: Siena, Firenze, Arezzo, Reggio Emilia etc.⁴⁶ In Provincia di Siena, nell'immediato secondo dopoguerra, circa la metà degli iscritti al Partito Comunista Italiano era costituita da mezzadri.

La vicenda della mezzadria toscana tardo-medievale presenta varie analogie con quella inglese, dove il lungo processo di erosione dei beni comuni, iniziato con l'invasione normanna (1066), conobbe nel XIII secolo una brusca accelerazione, per l'aumento demografico, il disboscamento e l'intensificazione colturale a danno dei *commons*, con molti casi di resistenza alle chiusure da parte delle comunità, che distrussero ripetutamente le recinzioni⁴⁷. Nel 1236 lo *Statute of Merton* consentì ai *Lords* di recintare anche le terre incolte, purché rimanessero pascoli co-

46 Sull'argomento debbo rinviare al mio scritto *Contratti agrari ed istituzioni locali nel Senese-Grossetano tra tardo medioevo ed età moderna*, in M. Ascheri, A. Dani, *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea*, Siena 2011, pp. 63–113.

47 Si vedano sull'argomento gli studi di J. R. Birrel, *Common rights in the medieval forest: disputes and conflicts in the thirteenth century*, in «Past and Present», 117 (1987), pp. 22–49; Ch. Dyer, *Conflict in the landscape: the enclosure movement in England, 1220–1349*, in «Landscape History», 29 (2007), pp. 21–33 (= in <http://hdl.handle.net/10535/5244>).

muni a sufficienza per la popolazione. Nel 1285 lo *Statute of Westminster II* ebbe finalità simili, mentre già a metà Duecento si diffuse il *Writ of Trespass* a tutela della proprietà agraria, a prescindere dall'esistenza di legami feudali⁴⁸. Ma in Inghilterra fu soprattutto dal Cinquecento che si ebbero molte *enclosures* per pascoli e riserve di caccia e, infine, da metà Settecento a metà Ottocento esse furono realizzate anche per intervento del Parlamento⁴⁹.

Per concludere, dunque, il dato notevole dell'esperienza rurale medievale (dove non fu sconvolta da ingerenze esterne) non è forse un'idilliaca assenza di tratti individualistici 'moderni'⁵⁰, ma una certa *equilibrata coesistenza*, frutto di una saggezza concreta e pragmatica, con quelli più arcaici e statici della tradizione, basati su ritmi più lenti, su aspetti anche non meramente economici, e per questo fondamentali, tra l'altro, nel preservare le risorse della natura.

2.1.2. Accesso ai beni comunitari e cittadinanza locale

L'accesso ai beni comunitari era normalmente, nella grande maggioranza dei casi, legato all'appartenenza *pleno iure* alla comunità, ovvero alla cittadinanza locale, per l'acquisizione della quale vi era una disciplina diversa da caso a caso. Sempre godevano di questi beni, anzitutto, gli «originari», coloro nati nel luogo in seno a famiglie del posto, che avevano dunque instaurato un legame stretto tra sangue (e magari sudore) e territorio, che avevano contribuito a plasmare l'ambiente naturale umanizzato. Poi vi erano i cittadini acquisiti (*incolae*), abitanti da un numero prefissato di anni nel luogo ed ammessi a pieno titolo in seno alla comunità dall'assemblea della stessa, talora sotto certe condizioni, come l'acquisizione di casa e terra, il giuramento di adempiere alle pre-

48 Cfr. F. Valguarnera, *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Torino 2010, pp. 2–8.

49 *Ibid.*, pp. 11–17.

50 In realtà presenti più di quanto in genere si ritenga, almeno nelle realtà urbane. Per inciso, non è neppure molto esatto dire, per il tardo-medioevo italiano, che i rapporti sociali fossero solo fondati sullo *status* anziché sul contratto, o che le comunità non avessero personalità giuridica: certo tali concetti non avevano la pregnanza odierna, ma già esistevano.

stazioni personali e pecuniarie previste. La maggiore chiusura o apertura della comunità verso i nuovi venuti era determinata generalmente dalla disponibilità di sufficienti risorse naturali, dalla consistenza demografica e dal bisogno di forza lavorativa, secondo criteri pragmatici. Comunità spopolate potevano anzi prevedere incentivi ed esenzioni per chi si fosse recato ad abitare *in loco*.

Si ebbero nondimeno anche casi, specie nell'arco alpino, di chiusura ereditaria all'accesso dei pregiati beni comunitari con la riserva ai soli discendenti degli originari e dunque con una possibile non coincidenza tra titolarità di tali beni e mera cittadinanza, analogamente al 'dualismo comunale' svizzero di età moderna⁵¹. Nelle Partecipanze emiliane la chiusura ereditaria derivava dall'originaria azione di bonifica svolta un tempo dalle famiglie⁵². Ma, se consideriamo lo scenario italiano complessivo, queste situazioni rappresentano l'eccezione e non la regola e sono il frutto di particolari sviluppi modificativi del modello originario.

Diverso è il caso di gruppi, all'interno delle comunità, che talvolta tendevano surrettiziamente a monopolizzare i beni comuni a proprio vantaggio: un fenomeno patologico, da non imputare al modello in sé.

Solidarietà, identificazione nella comunità, partecipazione alla sua vita amministrativa non implicavano un concetto di uguaglianza democratica di tipo moderno. Ad esempio spesso si riconosceva valore, nelle decisioni da prendere, non solo alla *maior pars*, ma anche alla *sanior pars*. Una maggiore autorevolezza e funzioni di guida della comunità potevano cioè essere riconosciute ai più anziani, ai più istruiti o più agiati (qualità spesso connesse), a coloro che erano dotati di un particolare carisma morale. Le donne erano normalmente escluse dalla partecipazione al governo della comunità, dagli onori e dagli oneri delle cariche pubbliche a rotazione, dalle prestazioni personali, dai

51 Sul quale si veda P. Caroni, *Le origini del dualismo comunale svizzero*, Milano 1964.

52 Cfr. *Terre e comunità nell'Italia padana. Il caso delle Partecipanze agrarie emiliane: da beni comuni a beni collettivi*, numero monografico di «Cheiron», 14 (1991); R. Dondarini, *Aspetti generali e particolarità locali nell'esperienza delle Partecipanze emiliane*, in «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1 (2005), pp. 77-95; Id., *Domini collettivi e paesaggio agrario: le Partecipanze emiliane*, in «Ricerche storiche», 20 (1990), nn. 2/3, pp. 245-262; Id., *La Partecipanza di Nonantola nella storia dei beni comuni e collettivi*, in *Un anno tra i santi*, Perugia 2005, pp. 75-86.

turni di guardia. Non c'è, d'altronde, quasi bisogno di osservare che quest'ultimo aspetto non è ricollegabile al modello comunitario in sé, ma alla cultura patriarcale che informava l'intera società europea del tempo ad ogni livello.

Non si trattava certamente di un modello di democrazia perfetta, né sicuramente aspirava a tanto nelle intenzioni dei suoi creatori e protagonisti. Ma negare che il mondo comunale, sia nel periodo medievale che di antico regime, avesse anche non effimeri momenti partecipativi, sarebbe veramente fare violenza alla verità storica. Vi sono del resto autorevoli studiosi, come Walter Ullmann, che non esitano ad indicare nelle prassi popolari comunitarie la premessa necessaria per il maturare, poi grazie anche alla riscoperta aristotelica duecentesca, di una nuova idea di legittimazione dal basso del potere (con una connessa ricerca del consenso, di momenti assembleari etc.), la cui importanza nella storia delle istituzioni politiche non ha bisogno di commenti⁵³. Ma l'auto-governo, con il concetto di cittadinanza che comportava, nacque dalle pratiche concrete della popolazione autonomamente dalle teorie del diritto dotto e dalle norme dei superiori ordinamenti imperiale, principesco o ecclesiastico.

Mario Ascheri in un recente saggio⁵⁴ ha offerto considerazioni del tutto condivisibili sulla necessità di riconoscere, se non un modello perfetto di democrazia (del resto impossibile da rinvenire in ogni tempo), una concreta elaboratissima esperienza di forte tensione democratica nel nostro mondo comunale (che non fu affatto solo 'oligarchia'), nonché sulla persistenza di visibili tratti della civiltà comunale cittadina ancora nel periodo di antico regime (una sorta di *cripto-republicanesimo*). Questi ultimi sono stati spesso invece sottovalutati o completamente ignorati, in accettazione di logori luoghi comuni storiografici, che non trovano avallo nelle fonti (come quello di una generalizzata evoluzione da Comuni a Signorie e poi a Principati). La sintetica ricostruzione della storia delle nostre città-Stato tra medioevo ed età moderna fatta da Ascheri permette al lettore odierno di comprendere quanto ancora nell'Ottocento costituiva una conoscenza comune, poi stravolta e di-

53 Cfr. W. Ullmann, *Individuo e società nel Medioevo*, trad. it., Roma-Bari 1983, pp. 46-53.

54 Cfr. M. Ascheri, *Le città-Stato*, Bologna 2006, pp. 154-155.

menticata: che la civiltà comunale cittadina (e non solo quella cittadina, aggiungerei) permase pur in tono minore per tutto il famigerato *Ancien régime*, veicolando alla contemporaneità l'eco di un'esperienza istituzionale straordinaria, quale fu quella italiana basso-medievale. In questo senso nel 1848 Cosimo Ridolfi affermava che la Toscana, grazie alle proprie antichissime tradizioni di governo comunale, fosse più democratica degli Stati Uniti d'America appena descritti da Tocqueville; in questo senso Carlo Cattaneo vedeva nelle città il fulcro animatore della storia politica italiana. Ma certo questo non si può comprendere se ancora si presta fede alla *vulgata* di un'età moderna dominata dall'assolutismo e dai patriziati. Così è anche certamente riduttivo – nota ancora Ascheri – parlare semplicemente di 'autonomia' (concetto del diritto pubblico odierno), perché si trattava di ambiti di governo nati a prescindere da riconoscimenti dall'alto, con una propria identità a sé, in un certo senso originaria.

Tutto ciò è tanto vero, quanto quasi generalmente ignorato. Ma forme di evidente partecipazione democratica – vorrei aggiungere – furono proprie non solo delle città-Stato, ma anche, e forse ancor di più, delle città soggette, dei Comuni 'minori' (che spesso non erano semplicemente 'rurali', tanto che spesso vi erano anche corporazioni di mestieri), di castello e di villaggio, pur limitatamente al governo interno. Dal punto di vista istituzionale-organizzativo, dei meccanismi di partecipazione e di controllo popolare, dei valori condivisi, non mi sembra di poter scorgere uno iato ontologico tra città sovrane, città soggette, centri minori, ma un modello dalla fisionomia simile che si trasforma, si adatta, muta a seconda delle necessità e delle dimensioni. Ma le soluzioni, i meccanismi partecipativi (con rotazioni, sorteggi, controlli etc.), i ruoli istituzionali sono molto simili; i nomi delle cariche spesso sono uguali (Podestà, Consoli, Camerlengo, Priori, Viari, Sindaci etc.). Si può dire semmai che nei Comuni più piccoli, specie rurali, permaneva una cultura comunitaria, anche di remota ascendenza, che dava una particolare 'compattezza' al modello organizzativo esemplato su quello 'repubblicano' cittadino. Ma i modelli, come sempre, sono netti e definiti soprattutto nella mente degli studiosi e molto meno nella realtà. Anche nella comunità minori, rurali o quasi, ad esempio, la diversità di interessi conduceva a liberi dibattiti ed accese dispute, in seno alle assemblee, in cui le posizioni ed

i diritti individuali trovavano considerazione e riconoscimento. E nelle grandi città la discussione, il gioco delle forze politiche, presupponeva nondimeno l'esistenza di una sfera di interesse collettivo, di bene comune, di *amor loci*, di *honor*, di identificazione e prioritario interessamento per le sorti condivise che rimanda al modello comunitario⁵⁵. Ancora una volta sovrapporre ideologie moderne a realtà del passato non giova a capire fino in fondo i fenomeni storici.

Per questo credo che quando si parla della 'civiltà comunale' e della sua cultura giuridico-istituzionale si debba ricomprendervi anche quelle realtà urbane medio-piccole e di borgo o villaggio (peraltro molto più numerose dei grandi Comuni 'sovrani') che conobbero e sperimentarono per secoli un modello organizzativo-amministrativo simile a quello dei Comuni cittadini, ma per certi versi ancora più popolare e partecipato, più comunitario anche grazie alle ridotte dimensioni e – per quanto qui più ci interessa – alla presenza dei beni comuni di uso civico.

2.2. Un altro modo di gestire: la partecipazione democratica pre-moderna

Oggi è opinione diffusa tra gli storici che un mondo comunale popolare e partecipato sia solo un mito romantico risorgimentale da ritenere superato, perché la realtà sarebbe stata del tutto all'insegna dell'oligarchia. Nella sua generalità tale opinione è sbagliata al pari di quelle troppo ingenuamente romantiche. Appare difficile smentire, intanto, che i Comuni, e quelli minori in particolare, fossero istituzioni molto più partecipate degli omologhi attuali. I Comuni dei secoli XII–XVIII erano normalmente dotati di larghe assemblee che affiancavano, per le questioni più importanti, consigli più ristretti competenti per l'ordinaria amministrazione⁵⁶, di una quantità di cariche ricoperte a veloce rota-

⁵⁵ «*Bene comune* è il valore costitutivo dell'esperienza sociale, giuridica e istituzionale medievale», osserva F. Treggiari, *Bene comune: la città medievale*, in *Oltre il pubblico e il privato* cit., p. 222. Perciò coerentemente ne conseguiva che *utilitas publica praefertur utilitati privatae*.

⁵⁶ Per la realtà toscana senese rinvio al mio scritto *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (setc. XIV–XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Siena 1998 (an-

zione dagli stessi cittadini⁵⁷, di meccanismi scrupolosi di controllo delle magistrature (c.d. *sindacato*)⁵⁸.

Ciò faceva parte di una cultura politica popolare, di una partecipazione e di un vivo interessamento al governo della propria comunità, continuamente alimentato da discussioni e scambi di opinioni persino in piazza, per strada o all'osteria. Una cultura politica che dunque, nella sfera dell'amministrazione locale, era il portato dell'esperienza di generazioni su aspetti osservati direttamente, vissuti e costantemente dibattuti. Una cultura politica nata dal basso piuttosto che da indottrinamenti imposti dall'alto. Nelle funzioni di polizia indirizzate alla difesa delle persone e dei beni ed al mantenimento dell'ordine pubblico erano coinvolti in rilevante misura gli uomini stessi della comunità. Al suono della campana ci si radunava in armi nella piazza principale agli ordini di un ufficiale del Comune; il servizio di guardia sulle mura era svolto a turno. Gli apparati polizieschi di tipo attuale sono il frutto di una lenta evoluzione avvenuta nell'ultimo periodo dell'Età moderna, parallela al rafforzamento di eserciti stabili ed al consolidarsi di apparati burocratici statali.

Certo, la partecipazione non era solo un diritto, ma anche un dovere ed un peso di cui ciascuno, come membro della comunità, doveva farsi carico. Lo testimoniano le multe spesso previste dagli statuti per chi non si fosse recato al Consiglio comunale o per chi avesse rifiutato di accettare un incarico. La comunità dava molto, ma chiedeva anche molto in termini di tempo e di fatica.

Alle assemblee comunali più ampie era demandata la deliberazione di statuti e riforme, la soluzione delle questioni più gravi, la gestione

che in http://www.storiadeldiritto.org/uploads/5/9/4/8/5948821/dani_assemblee.pdf.
57 A titolo di esempio, nel Comune di Piancastagnaio del primo Quattrocento, di circa 1.100–1.200 abitanti, lo statuto prevedeva, oltre al Consiglio ed altri organi maggiori, una cinquantina di cariche minori, rinnovate in genere ogni sei mesi e beneficiarie di un pur modesto compenso, più un certo numero di guardiani che vigilavano il territorio ed i boschi. Cfr. *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, a cura di A. Dani, Siena 1996, p. XXXVI.

58 Sull'argomento cfr. V. Crescenzi, *Il sindacato degli ufficiali nei Comuni medievali italiani*, in *Educazione giuridica, IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, tomo I: *Profili storici. La tradizione italiana*, a cura di A. Giuliani, N. Picardi, Perugia 1981, pp. 383–529.

dei rapporti più delicati con soggetti esterni ma, soprattutto, la gestione delle risorse naturali e dei beni di utilizzo collettivo. Riferisce nel tardo Seicento Giovanni Battista De Luca, giurista insigne ed esperto anche della materia (diremmo oggi) amministrativa, che sono «solite quasi tutte le ben regolate città d'Italia governarsi per un consiglio generale rappresentativo di tutto il popolo, sicché da questo si faccia l'elezione del magistrato ordinario, ed anche si facciano tutti gli altri negozj gravi, che per disposizione di legge si devono fare da tutto il popolo congregato in consiglio generale»⁵⁹. Tra le materie che la dottrina di diritto comune pressoché concordemente attribuiva al consiglio *per capita domorum* vi era appunto quella della gestione dei beni comunitari di utilizzo collettivo, in virtù del principio che *quod omnes tangit, ab omnibus debet adprobari*.

2.2.1. Ciò che riguarda tutti, deve essere da tutti approvato

Si tratta, questo, di un principio-cardine in tema di amministrazione di beni comunitari sul quale è opportuno soffermarci brevemente. La formula *quod omnes tangit...* fece la sua comparsa in ambienti diversi nel basso Medioevo⁶⁰. Fu utilizzata in diritto canonico riguardo elezioni e rimozioni di ecclesiastici⁶¹ e poi fu inserita, come XXIX *regula iuris*, nel *Liber Sextus*, la raccolta di decretali voluta da papa Bonifacio VIII (1298). Più volte la troviamo riferita alla prassi del mondo comunale: nell'*Oculus pastoralis*, un trattatello sul governo dei Comuni del 1222⁶²,

59 G. B. De Luca, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, I, Firenze 1843, lib. 3, cap. 7, n° 2.

60 Più ampiamente cfr. A. Dani, *Tra 'pubblico' e 'privato': i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un «consilium» cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi*, in *Gli inizi del diritto pubblico. 3: Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità*, a cura di G. Dilcher, D. Quaglioni, Bologna–Berlin 2011, pp. 599–638.

61 Cfr. *Liber Extra*, 1.23.7; Glossa ordinaria al *Decretum Gratiani: Ab omnibus* a D. LXVI, c. 1; *Pertinet* a D. XCVI, c. 4.

62 *Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis*, a cura di D. Franceschi, Torino 1966, p. 70. Sul trattatello si veda D. Quaglioni, *Politica e diritto ai tempi di Federico II. L'Oculus pastoralis (1222) e la 'sapienza civile'*, in *Federico II e le nuove culture*, Atti del Convegno, Todi 9–12 ottobre 1994, Spoleto 1995, pp. 1–26.

in deliberazioni e statuti comunali. Nel corso del Duecento varie curie imperiali e regie furono convocate richiamando tale regola e anche le Costituzioni emanate nello Stato della Chiesa nel 1357 dal cardinale Egidio di Albornoz menzionano il principio come regola che i Comuni dovevano osservare nell'imposizione di tributi⁶³.

Tuttavia la formulazione originaria del principio del *quod omnes tangit* non è medievale, ma romana: è contenuta in una costituzione dell'imperatore Giustiniano del 531⁶⁴, che si richiamò a sua volta alla giurisprudenza classica. Ma il punto è che la costituzione giustiniana non riguardava la gestione di beni comuni, ma la tutela congiunta in presenza di più tutori; il diritto canonico, come abbiamo visto, invocava il principio nell'elezione e destituzione di chierici: aspetti diversi, che non avevano niente a che fare con i beni comuni.

Dunque appare verosimile che il principio del *quod omnes tangit* applicato alla gestione dei beni comuni sia da leggere come un avallo autorevole a prassi diffuse presso le popolazioni rurali e cittadine che, in realtà, non avevano molto a che vedere con il diritto canonico o il diritto romano. La documentazione della prima e piena età comunale (statuti, patti giurati, deliberazioni etc.) ci testimonia infatti con evidenza la tendenza a ricercare un amplissimo consenso per le decisioni più rilevanti che riguardavano la comunità, alla base anche della presenza di assemblee comunali molto aperte. Secondo alcuni questo aspetto si dovrebbe considerare come un retaggio di quella cultura germanica che penetrò in profondità la realtà italiana nel corso dell'alto Medioevo.

Si sarebbe trattato, in sostanza, di una trasposizione, ad opera dei giuristi, di prassi popolari entro principi romanistici, verosimilmente allo scopo di garantire loro maggiore stabilità ed autorevolezza. Ma la fonte vera, originaria, del principio fu probabilmente del tutto consuetudinaria, scritta nella coscienza delle popolazioni: ciò che viene utilizzato da tutti ed appartiene a tutta la comunità è giusto che sia gestito insieme.

I giuristi richiamavano, oltre a questo, anche altri principi riguardo

63 *Costituzioni Egidiane dell'anno 1357*, a cura di P. Sella, Roma 1912, p. 91; P. Colliva, *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le «Constitutiones aegidianae» (1353–1357)*, con in Appendice il testo volgare delle *Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939*, Bologna 1977, p. 581.

64 Cfr. *Cod. 5.59.5*.

la gestione dei beni comunitari, come quello del rispetto della consuetudine inveterata, che le nuove deliberazioni non avrebbero dovuto limitare, o quello della intrinseca giustizia delle statuizioni, che non sarebbero dovute mai essere inique e cadere in pregiudizio di alcuno.

Certo, le prassi concretamente in uso, come ci sono testimoniate dagli statuti comunali e dalle raccolte di deliberazioni consiliari, mostrano, più che un'assoluta fedeltà a principi immutabili, una certa eterogeneità, dovuta al notevole pluralismo giuridico che il sistema giuridico riconosceva. Particolari fattori politico-istituzionali, economici, sociali, ambientali determinarono quel panorama frastagliato che lo storico si trova ad esaminare.

La dottrina di diritto comune, cercando di ricondurre le consuetudini entro le categorie, i principi ed i termini romanistici, svolse un'opera significativa di mediazione e di stabilizzazione, anche se talvolta a detrimento di certe peculiarità locali solo problematicamente e con forzature riconducibili allo *ius civile Romanorum*.

Risalta comunque abbastanza chiaramente che la gestione dei beni comunitari forniva un costante impulso ad una larga partecipazione popolare al governo del territorio e del resto rispondeva, come abbiamo visto, alle istanze più tipiche del comunitarismo medievale ed in particolare della più genuina cultura giuspolitica della nostra civiltà comunale. Anche se non sempre ciò è colto con chiarezza, i beni comunitari, lungi dal poter essere considerati fenomeni marginali o residuali, costituiscono uno dei tratti centrali e caratterizzanti della nostra longeva civiltà comunale, del tutto coerentemente inseriti nel suo contesto antropologico-culturale complessivo.

Giustamente dunque si può parlare, riguardo ai beni comuni, di «un altro modo di gestire»⁶⁵, parafrasando l'*altro modo di possedere* coniato da Carlo Cattaneo e reso celebre dal libro di Paolo Grossi.

65 M. Della Misericordia, «*Inter vicinos de viciniantia*». Una nota storiografica a partire dalle investiture ad accolla dei comuni valtellinesi nel basso medioevo, in *La gestione delle risorse collettive* cit., p. 34.

2.3. La potestà normativa ed auto-organizzativa locale

La regolamentazione dei beni di utilizzo collettivo era generalmente affidata agli statuti comunali o a capitolazioni e riforme deliberate dal Consiglio più ampio della comunità (che spesso, come dicevamo, nei Comuni minori altro non era che l'assemblea dei capifamiglia).

È in gran parte a livello locale che si definivano le regole per l'uso dei beni comuni, in un quadro dunque di forte pluralismo o particolarismo nell'esercizio della potestà normativa. In questa materia, del resto, una rigida legge generale non avrebbe potuto che essere inadeguata, perché si rendeva sempre necessario un adattamento, un modellamento sulle caratteristiche mutevoli dell'ambiente naturale, del clima, dei contesti istituzionali, socio economici, culturali a livello locale. Lo *ius proprium* si lega strettamente alla dimensione comunitaria e dovremmo forse riflettere che se tale modello organizzativo ha avuto nella storia dell'umanità un ruolo così centrale è probabilmente perché è quello più vicino alle modalità organizzative della natura stessa. Gli organismi animali e vegetali, come gli ecosistemi, nella loro incessante spontanea e fluida multiformità, tendono ad autoregolarsi ed autorigenerarsi, basandosi su una rete comunicativa di continui scambi. In natura nessun organismo può sopravvivere da solo: tutti i viventi sono legati in comunità⁶⁶.

Uno dei più grandi giuristi del Trecento, Baldo degli Ubaldi, giustificò il potere delle comunità di darsi statuti (cioè di darsi un proprio diritto in deroga allo *ius commune*), anche a prescindere dall'approvazione sovrana, teorizzando in sostanza una derivazione della *potestas statuendi* comunale dal diritto delle genti (*ius gentium*), una sfera giuridica superiore e preesistente ai vari ordinamenti positivi (imperiale compreso): in sostanza ad un ordine naturale inderogabile.

I popoli (nel senso di comunità), scrisse Baldo, esistono in base al diritto delle genti, dunque la loro organizzazione, il loro potere di auto-governo, si fonda su di esso. Ma non può darsi organizzazione senza leggi e statuti e quindi l'esistenza di una comunità implica necessariamente

66 Per Fritjof Capra, come più volte ribadisce nei già citati contributi, la natura sostiene la vita creando e alimentando comunità e questa è la lezione che, secondo l'Autore, dobbiamo imparare da essa.

il potere di organizzarsi e governarsi. Similmente in natura ogni essere animato viene retto dal proprio principio vitale (*anima*) e se si auto-governa correttamente, non può intromettersi un superiore ad ostacolarlo, perché i divieti legislativi non riguardano chi vive correttamente, ma coloro che sbagliano. O, adoperando un'altra metafora, i soggetti sani non hanno bisogno di medicine. Perciò, conclude Baldo, se gli statuti rispondono alle pubbliche necessità, non occorrono intromissioni esterne, perché essi traggono validità dalla propria naturale giustizia⁶⁷.

Si noterà che è implicita in questa visione un'alta considerazione dei membri di una comunità (ancorché piccola), riconoscendo loro la possibilità di libero auto-governo, di essere responsabilmente artefici della propria organizzazione pubblica: non sudditi, ma cittadini, veri *cives* in senso classico.

2.3.1. *Gli statuti come fonte del diritto di prioritaria applicazione*

Gli antichi statuti comunali, com'è noto, rappresentano una fonte di eccezionale interesse nel testimoniare la vita istituzionale locale ed il diritto particolare che regolava la vita delle comunità, in buona parte stabilito dalle comunità stesse. Occorre dire peraltro che non sempre gli storici e neppure gli storici del diritto hanno colto appieno l'importanza di questa fonte che, ricordiamo, nel sistema giuridico del tempo prevaleva sul diritto comune come normativa speciale derogante a quella generale⁶⁸.

67 «Modo restat videre nunquid in tali statuto requiratur auctoritas superioris, et videtur quod non, quia populi sunt de iure gentium, ergo regimen populi est de iure gentium, ut supra (...) [Dig. 1, 1, 5]: sed regimen non potest esse sine legibus et statutis, ergo eo ipso quod populus habet esse, habet per consequens regimen in suo esse, sicut omne animal regitur a suo spiritu proprio et anima, et si bene se regit, non potest superior se impedire, quia propter bene viventes non sunt factae leges prohibitoriae, sed propter errantes, nam si naturaliter ea quae legis sunt, faciunt, ipsi sibi sunt lex, et sanis non opus est extranea medicina. Si ergo statuta sunt bona secundum exigentiam et conservationem publicam illius loci, non indigent alio direttore, quia confirmata sunt ex propria naturali iustitia» (Baldo degli Ubaldi, *Commentaria in primam Digesti Veteris partem*, Venetiis 1572, f. 14r, nn. 4–5 [in *Digesta*, 1, 1, 9]).

68 Sugli statuti esiste una bibliografia molto vasta: come primi strumenti di orientamento cfr. M. Ascheri, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in *Biblioteca del Senato della Repubblica. Catalogo della raccolta di statuti*, VII, a cura di

Certo, la normativa statutaria si inseriva nel contesto del diritto comune e di questo risentiva influssi sia nel suo momento genetico, che in quello applicativo. Gli statuti che disciplinavano aspetti in modo difforme al diritto comune (ed è spesso il caso della nostra materia), pur continuando a prevalere su quello, dovevano essere interpretati in modo che si allontanassero il meno possibile dal diritto comune stesso. Inoltre la disciplina degli statuti poggiava su concetti e termini derivanti dal diritto comune e dunque non solo a quello rimandava in via suppletiva per gli aspetti non regolati, ma era attraverso il diritto comune che poteva comprendersi pienamente il testo statutario (si tratta della cosiddetta *interpretazione estensiva passiva*)⁶⁹.




Lo statuto del Comune di Chianciano del 1544, in fogli di pergamena rilegati in legno e cuoio, con borchie metalliche.
Archivio di Stato di Siena, Statuti dello Stato, n° 39 (Autorizzazione n° 947/2013).

G. Pierangeli, S. Bulgarelli, Roma 1993, pp. XXXI–XLIX; i vari contributi raccolti nel volume *Gli statuti dei Comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII–XVI*, a cura di S. Bulgarelli, Roma 1995. Sulle alterne sorti storiografiche degli statuti si veda la sintesi di G. S. Pene Vidari, *Introduzione al Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle Associazioni e degli Enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, vol. VIII, Firenze 1999.

⁶⁹ Sul ruolo degli statuti entro il sistema del tardo diritto comune rinvio al mio scritto *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna 2008.

Ma gli statuti custodivano pure una sfera giuridica peculiare espressione delle esigenze e della cultura del luogo, anche con deviazioni vistose dalla tradizione romanistica in molte materie, ad iniziare da quella della proprietà e dei diritti reali. Così, se vogliamo conoscere davvero il diritto vigente in un certo luogo non possiamo prescindere dagli statuti, ovunque gelosamente custoditi come un simbolo ed un baluardo a difesa della propria identità e delle proprie prerogative comunitarie nei confronti dei soggetti esterni.

Gli statuti, a differenza di altri testi giuridici, furono spesso scritti in volgare (in Toscana addirittura sin dal Duecento), venivano riprodotti in più copie, di cui una fissata ad una catena e messa a disposizione di tutti nel palazzo comunale. Spesso gli statuti venivano letti pubblicamente e periodicamente in piazza, dinanzi al popolo radunato; si trattava quindi di un diritto vivo e conosciuto in misura maggiore del diritto romano e del diritto canonico, studiati invece nelle università.



Lo statuto del Comune di Belforte

(presso Siena, oggi frazione del Comune di Radicondoli) del 1382, in volgare.

Archivio di Stato di Siena, *Statuti dello Stato*, n° 12, c. 1r (Autorizzazione n° 947/2013).

Oggi si rimane colpiti di come anche piccole o piccolissime realtà, che al presente magari sono appena delle frazioni di Comune, un tempo avessero saputo darsi una normativa articolata ed un'organizzazione spesso assai partecipata, con molte cariche e beni consistenti come pascoli, boschi, terreni, edifici di vario tipo. Piccole realtà rurali che individuavano anche le modalità ottimali di risoluzione dei conflitti ed amministravano da sé la giustizia ordinaria: arbitrati e compromessi, nonché veloci procedure sommarie erano di regola previste per evitare le lungaggini e la dispendiosità del processo ordinario romano-canonico, nonché per ripristinare con rapidità la pace sociale turbata⁷⁰.



Lo statuto del Comune di Pieve a Molli (presso Siena, oggi nel Comune di Sovicille) del 1337, in volgare. Archivio di Stato di Siena, *Statuti dello Stato*, n° 102, c. 1r (Autorizzazione n° 947/2013).

⁷⁰ Ho trattato quest'ultimo aspetto, in riferimento ai territori pontifici, nel libro *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI–XVIII)*, Bologna 2006.

Tutto questo non si può cogliere se si indirizzano gli studi storico-giuridici unicamente verso i testi della tradizione romanistica come apparati di glosse, *summae*, commentari ed altre opere esegetiche nate in stretto riferimento al diritto romano giustiniano (diversa è la pur problematica fonte dei *consilia*, chiamata a raccordare teoria e prassi). E dunque – per inciso – deve ritenersi meritoria l’edizione di statuti antichi non solo per la storia locale, ma per la storia generale stessa, perché contribuisce a comprendere la vera fisionomia di un ‘sistema’, se così si può chiamare, assai lontano da quelli accentrati basati sul predominio pressoché assoluto delle leggi dello Stato nazionale.

Si potrebbe semmai osservare come il diritto statutario, nel suo carattere sommamente particolaristico, tenda a sfuggire ad analisi che ne pongano in luce compiutamente i tratti ricorrenti, i lineamenti tipici che lo differenziano dal diritto romano. Necessiterebbero tutt’oggi studi comparativi a largo raggio, certo faticosi ma probabilmente dagli esiti preziosi, se condotti con certi criteri metodologici. Forse se ancora mancano studi di tal genere dipende dal fatto che in questo settore, come nella stessa materia dei beni comuni, occorrerebbero appunto sforzi comuni, ricerche collettive.

2.3.2. *L'avvolgente presenza della consuetudine*

Ma la regolamentazione dei beni comuni poteva anche sussistere in forma almeno parzialmente consuetudinaria, al di fuori degli statuti⁷¹.

Dalla mia esperienza di ricerca sugli statuti tardo-medievali e moderni dell’Italia centrale (Toscana e Stato della Chiesa), posso affermare con certezza che non sempre è possibile cogliere completamente la disciplina dei beni comuni soltanto dagli statuti, poiché spesso vi erano consuetudini o accordi che vivevano accanto ad essi. Gli statuti ci informano sì dell’esistenza dei beni comuni, ma non ne offrono un’esauriente descrizione per-

71 Sulla consuetudine in età moderna cfr. R. Garré, *Consuetudo. Das Gewohnheitsrecht in der Rechtsquellen- und Methodenlehre des späten ius commune in Italien (16.–18. Jahrhundert)*, Frankfurt am Main 2005; Dani, *Un’immagine secentesca del diritto comune* cit., pp. 145–155.

ché si presumevano noti e tantomeno enunciano i profili istituzionali teorici. Gli statuti piuttosto precisano i limiti delle forme di utilizzo collettivo, si soffermano ad esempio sulla tutela delle colture e delle proprietà private, sui modi di sfruttamento patrimoniale dei beni comunali, sulle preclusioni per i forestieri. Dunque spesso è messo a fuoco quanto esula ed è sottratto dall'utilizzo collettivo, quanto ne costituisce il limite.

La ragione è semplice: le forme di utilizzo collettivo del territorio erano quotidianamente esercitate sulla base di consuetudini conosciute da tutti e fondamentali per la vita quotidiana: non c'era neppure il bisogno di enunciarle o disciplinarle, se non per arginare usurpazioni o usi impropri. Così, occorre tenere presente che può anche risultare difficile o impossibile ricostruire l'effettivo quadro complessivo dei diritti reali su di un territorio soltanto sulla base degli statuti ed occorrerà allora analizzare ogni fonte documentaria disponibile: dalle deliberazioni consiliari alle carte processuali e notarili, dagli accordi con altre comunità o privati agli estimi e catasti. Soprattutto dovranno essere considerati attentamente, ad esempio, se presenti, i patti di assoggettamento a Comuni dominanti o signori, i diplomi di infeudazione, per l'età moderna i provvedimenti delle magistrature superiori preposte alla conservazione dei beni comunali⁷².

Del resto i giuristi italiani del tardo diritto comune confermano tutta l'importanza della consuetudine tra le fonti giuridiche del tempo: per Domenico Toschi «licet auctoritas legum sit magna, non tamen extenditur virtus legis contra consuetudinem et usum»; e ancora: «consuetudo et usus praevalent dispositioni iuris et ideo in omnibus attendi debet»⁷³.

2.3.3. *L'indispensabilità di regole locali per gestire i beni comuni*

Gli statuti e le deliberazioni consiliari costituivano uno strumento fondamentale per la regolamentazione dei beni comuni, per arginare utilizzi impropri e vere e proprie usurpazioni, per garantire ordine e certezza. Ed

⁷² Più ampiamente su questi problemi cfr. A. Dani, *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, in «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 2005, fasc. 1, pp. 64–73.

⁷³ D. Toschi, *Practicarum conclusionum iuris... tomus secundus*, Lugduni 1634 (1 ed. Romae 1605–8), litt. C, concl. 806, p. 147, n° 1; concl. 954, p. 175, n° 1.

il fatto che tale strumento fu quasi universalmente adoperato per un lunghissimo arco di tempo (addirittura sei–settecento anni) ci ammonisce sulla sua indispensabilità: in una materia delicata come quella della fruizione delle risorse naturali, sempre esposta alla cupidigia umana, non si può fare a meno del diritto, di regole certe da osservarsi con puntualità.

Le norme locali prevedevano i periodi di immissione degli animali nei pascoli, la tipologia e la quantità del bestiame, le modalità del taglio del bosco, la distribuzione periodica dei terreni comuni coltivabili, la regolamentazione della caccia e della pesca e così via.

L'ambito giuridico–istituzionale locale può veramente considerarsi la chiave di volta che ha consentito la lunga sopravvivenza dei beni comuni e questo concorda perfettamente con quanto ha rilevato Elinor Ostrom in un vasto contesto⁷⁴. L'economista americana ha infatti individuato le condizioni necessarie per una buona e longeva gestione comunitaria delle risorse nei seguenti elementi: chiara definizione dei soggetti fruitori (dunque circoscrizione della comunità titolare) e delle modalità d'uso; rispondenza delle regole di appropriazione alle condizioni locali; partecipazione ampia alla gestione ed alla determinazione delle regole; controllo attento delle condizioni di utilizzo; presenza di un sistema di sanzioni; presenza di mezzi rapidi, efficienti ed economici, a livello locale, per la risoluzione della controversie; possibilità di auto–regolamentazione senza ingerenze esterne. Si può rimanere sorpresi del forte riscontro che questi criteri, oggi per la prima volta scientificamente individuati, trovano nell'esperienza storica delle nostre comunità, forgiata dalla saggezza di molte generazioni.

Si tratta di una consonanza che è stata peraltro indicata nell'analisi di altri contesti europei, come l'Inghilterra tardo–medievale e moderna studiata da Angus Winchester⁷⁵. Lo studioso ha posto in evidenza la presenza di innumerevoli consuetudini e statuti a livello locale, deliberati da assemblee espressione di ordinamenti comunitari (*byelaws* o

74 Ostrom, *Governare i beni collettivi* cit., pp. 134–150. L'importanza della presenza di norme giuridiche emerge nettamente anche dai vari contributi raccolti nel già citato volume edito a cura di Guido Alfani e Riccardo Rao.

75 Cfr. A. J. L. Winchester, *Statute and local custom: village byelaws and the governance of common land in medieval and early–modern England*, in <http://hdl.handle.net/10535/1418>.

byrlaws), che spesso mantenevano una propria identità e prerogative separate da quelle signorili. Anche in questi casi, come nei territori italiani, consuetudini e statuti locali rispecchiavano in parte peculiari esigenze ed istanze locali, ed in parte una più ampia cultura giuridica popolare: ma di regola erano presenti, a testimonianza della loro indispensabilità.

2.4. Il legame simbiotico tra l'uomo e l'ambiente naturale

I beni comunitari, quando affidati all'attenta gestione di comunità locali, rispondevano in modo ottimale ad esigenze ecologiche. L'esperienza di generazioni insegnava che questi beni andavano rigorosamente preservati per il futuro.

Per questo le comunità erano in genere assai attente alla conservazione delle risorse naturali del loro territorio, di vitale importanza per la loro stessa sopravvivenza e così troviamo normative puntigliose sul taglio di alberi, sui criteri da seguire nell'allevamento e nell'agricoltura, sull'uso delle acque, sulla prevenzione degli incendi. La produzione finalizzata all'auto-consumo favoriva la conservazione e l'incremento della biodiversità, colpita invece oggi, in modo silenzioso ma con gravi e imprevedibili conseguenze, dalla produzione agricola uniforme e massificata (monocolture). L'equilibrio ecologico era poi ovviamente salvaguardato attraverso una scarsissima produzione di rifiuti, sia perché tutto era biodegradabile e veniva riciclato, sia perché ogni spreco era bandito, i manufatti erano costruiti apposta per durare a lungo, in una logica opposta a quella dell'odierna produzione industriale. Il pascolo collettivo alternato alla coltura, secondo cicli seminativi prestabiliti, assicurava la concimazione del terreno e dunque la sua fertilità. Ogni contadino era, nei fatti, un esperto di ecologia applicata.

Si viveva in stretto rapporto con la natura, con i suoi lenti ritmi, i suoi cicli, le sue leggi primordiali ed essa, nel suo arcano e incontrollabile potere di dispensare la vita e la morte, era oggetto di rispetto e timore. Non di rado, ancora nelle campagne medievali e di età moderna, si svolgevano feste che risalivano a celebrazioni rituali della fertilità, della rinascita primaverile della natura, reliquie di culti antichissimi tributati alla madre Terra.

Nei miei studi sulle normative statutarie toscane mi è capitato di imbartermi in un curioso passo degli statuti quattrocenteschi di Piancastagnaio, sulle pendici meridionali del Monte Amiata, dove si descriveva una festa insolita «che de li antichi usi trasse origine»: i giovani del paese si dividevano in due «compagnie di sollazzi e di balli», una detta del *Fiore*, l'altra della *Verdura*, lasciandosi andare a baldorie sfrenate e risse e mettendo a soqquadro l'intero paese, al punto che gli statuari intervennero per vietare queste esuberanze⁷⁶. Da una fonte più tarda, settecentesca, si comprende che questa festa era quella del Maggio ed aveva in realtà continuato a svolgersi per tutta l'età moderna, forse in modo più pacato: si tagliava un abete da un certo bosco e si portava in processione al paese per l'occasione completamente addobbato in parte di fiori e in parte di piante verdi, a seconda della compagnia e contrada di appartenenza. A metà Settecento si trattava di una festa ormai inusuale in Toscana, ma probabilmente nel Medioevo era molto diffusa. Celebrazioni analoghe, come testimonia anche il *Ramo d'oro* del Frazer, erano comuni all'intera Europa e non si può non rimanere colpiti dalle similitudini che emergono con le feste in Germania, Francia, Inghilterra, Svezia descritte dal noto antropologo⁷⁷.



Pieter Bruegel il Giovane, Danza attorno l'albero del Maggio (sec. XVI).

⁷⁶ *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti* cit., p. XLII.

⁷⁷ Cfr. J. Frazer, *Il ramo d'oro*, ed. minor, Roma 1992, pp. 151-167

Nell'albero gli antichi veneravano l'eterna capacità rigeneratrice della natura, la vittoria della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, significati poi con il tempo sbiaditi e magari, spesso, coniugati ad elementi della religione cristiana, all'insegna di un fantasioso sincretismo popolare⁷⁸.

Tutt'oggi in Italia esistono luoghi, come Accettura, in provincia di Matera, dove si taglia l'albero del Maggio e si porta dai giovani in gaia processione in paese, con seguito di giochi, arrampicate, banchetti⁷⁹. La festa di Accettura è stata studiata dall'antropologo Giovanni Battista Bronzini, che l'ha portata all'attenzione internazionale come una testimonianza folklorica di eccezionale interesse. Il folklore attuale ovviamente non è che un'eco debolissima di una concezione della natura e di un rapporto con essa da noi completamente perduti: la longevità incredibile di queste feste è però indice di una radicazione profonda nell'antica cultura popolare rurale europea, di cui sappiamo pochissimo.

Ancora in tempi relativamente recenti, gli antropologi hanno fatto in tempo a descrivere insolite devozioni e rituali dedicati, nelle campagne, ai poteri curativi delle acque o alla vegetazione, la cui origine, anche qui, si perde in una remota antichità pre-cristiana, pre-romana, probabilmente preistorica⁸⁰. In altri continenti, com'è noto, sono sopravvissute sino ad oggi concezioni sacrali della Natura: pensiamo all'idea di *huaca* nelle Ande o agli aspetti animistici della religiosità pellerossa. E l'aspetto per noi più interessante è che in queste culture emerge un nesso indissolubile tra sacralità della Madre Terra e comunitarismo: la comunità umana ripete e si inserisce nel più ampio modello di interrelazioni della natura, dove niente è separato, ma tutto è connesso.

L'intensa frequentazione dell'ambiente naturale, con le attenzioni, la conoscenza e le cure che richiedeva, creava una percezione stessa non solo economico-quantitativa, ma anche affettiva, qualitativa: la comu-

78 Cfr. A. Cattabiani, *Calendario. Le feste, i miti le leggende e i riti dell'anno*, Milano 1988, p. 215.

79 Cfr. *Il Maggio di Accettura*, a cura di D. Notarangelo, Matera 1975; *Accettura: il contadino, l'albero, il santo*, a cura di G. B. Bronzini, Galatina 1979. Altre località che potremmo ricordare, ancora in Basilicata, sono Pietrapertosa, Oliveto Lucano, Castelmezzano, in Umbria Gualdo Tadino.

80 Cfr. V. Dini, *Il potere delle antiche Madri. Fecondità e culti delle acque nella cultura subalterna toscana*, Torino 1980.

nità governava sull'ambiente naturale, ma comprendeva direttamente anche di essere da questo tenuta in vita, di esserne più che la padrona, la figlia. Tale percezione dell'instinguibile legame con le risorse naturali è oggi offuscata nella coscienza dell'uomo civilizzato, a causa della trasformazione industriale e della mediazione commerciale, ma non c'è dubbio che senza tali risorse la nostra stessa esistenza sarebbe impossibile. Ed oggi ciò che spesso sfugge è il legame profondo, spesso tutt'ora sconosciuto, tra le varie parti del mondo naturale, ovvero degli *ecosistemi*, perché trattiamo i prodotti della natura alla stregua di semplici beni economici, di merci, senza valutare con le dovute attenzioni e cautele i nessi che legano gli elementi naturali, le specie vegetali ed animali. Un bosco, ad esempio, non è solo una riserva di legname a cui attingere, ma un produttore di ossigeno ed assimilatore di anidride carbonica, una protezione contro i processi erosivi e le frane, l'*habitat* di innumerevoli specie animali e vegetali. Il valore di un bosco va dunque ben al di là del valore del legname ricavabile ed è, a ben vedere, imponderabile secondo parametri economici⁸¹.

I beni naturali fruibili collettivamente possono deperire rapidamente se aperti all'uso di chiunque; possono invece essere meglio gestiti e salvaguardati se goduti e gestiti dalla comunità locale, che può esprimere verso di essi non una brama di semplice appropriazione egoistica, ma forme di cura e amore – propensioni altrettanto umane quanto quella al saccheggio.

È vero che, talvolta, si verificavano anche presso le comunità rurali del passato utilizzi impropri, forme di accaparramento e di usurpazione dei beni comuni. Bisogna sempre tuttavia valutare (e non è semplice) quanta parte in questi fenomeni patologici fosse imputabile a fattori esterni come la proprietà di possidenti fondiari estranei alla comunità o l'impoverimento dovuto ad un'eccessiva tassazione, più che al modello comunitario in sé. Occorre anche considerare la grande differenza di situazioni possibili (ad es. terreni incolti, monti rocciosi, acquitrini paludosi, come al contrario boschi di pregio, terre fertili, fiumi pescosi etc.).

81 Ciò, per inciso, dovrebbe far riflettere sulla intrinseca debolezza e pericolosità della mera quantificazione economica degli elementi biologico-naturali, volta ad individuare qualche compensazione ai danni arrecati all'ambiente, ai viventi, all'uomo stesso.

Tutto ciò sconsiglia rigidità nelle valutazioni e non a caso le magistrature anticamente competenti per la tutela dei beni comuni esercitavano ampi poteri discrezionali. La coesione comunitaria dovette comunque giocare sempre un ruolo importante sotto questo profilo, per il dovere di lealtà ed il senso appartenenza che generava, ma anche per il vicendevole controllo diretto dei comportamenti. Spesso utilizzi impropri o eccessivi, capaci di mettere in pericolo la sopravvivenza stessa del bene, si riscontravano in comunità più prossime alle città, in cui l'equilibrio interno era andato incrinandosi per vari fattori. E qui, ancor più che altrove, si rendeva necessaria una rigorosa disciplina normativa sull'utilizzo delle risorse, nonché ufficiali e guardiani preposti alla sua applicazione.

In conclusione, una serie di aspetti ricorrenti, dettati da esigenze quotidiane e dal vivere senza molte mediazioni tecnologiche a contatto con il mondo naturale, determinavano ovunque alcune simili soluzioni riguardo ai beni comuni, alla loro gestione e dunque all'organizzazione comunitaria. Come ha osservato Fabio Parascandolo, «sotto questo profilo tutte le società contadine del mondo si assomigliano, in quanto hanno dovuto elaborare un vasto ventaglio di consuetudini e istituzioni comunitarie (p. es. le assemblee dei capifamiglia per il governo condiviso delle pratiche agrarie) che le avvantaggiano nel conseguimento della sussistenza»⁸².

2.5. Il 'naturalismo' delle modalità giuridiche di appartenenza della terra

Un ulteriore elemento di carattere generale da tenere presente è l'inserimento coerente dei beni e dei diritti comunitari nel quadro medievale complessivo dei diritti o delle situazioni reali, destinato a permanere

82 F. Parascandolo, *Gli usi civici tra sussistenza e globalizzazione*, in *I beni comuni. La sfida più difficile* cit., p. 22. Persino nella lontana Cina pre-moderna, le comunità rurali, pur assai diverse perché caratterizzate da lignaggi parentali, presentano tratti simili a quelle europee: consigli di villaggio, presenza di norme locali per la vita amministrativa, spesso messe per scritto e lette pubblicamente, soprattutto forme varie di proprietà collettiva gestite, più o meno democraticamente, a livello locale: cfr. J. Wang, *Village governance in Chinese history*, in <http://hdl.handle.net/10535/5013>.

fino alle codificazioni ottocentesche. Si tratta di una realtà distante dalle ordinate categorie codicistiche che, proprio in esplicita volontà di discontinuità con l'esperienza giuridica di Antico regime, si ispirarono alla disciplina giustiniana della proprietà, caratterizzata da pienezza ed esclusività. L'intento era ovviamente quello di favorire una maggiore produttività e redditività della terra, in un'ottica fisiocratica e liberista che assegnava al borghese proprietario agrario (ma non certo al piccolo contadino) un ruolo guida all'interno della società, come poi in seguito fu assegnato all'industriale ed al finanziere. Il diritto di proprietà, il *terribile diritto* (come lo chiamò Beccaria)⁸³ che crea abissi tra i ricchi e i poveri, rimarrà protagonista incontrastato dell'ordinamento, che ruoterà in buona parte attorno ad esso. Ma nel periodo che qui consideriamo (XIII–XVIII secolo) assistiamo ad una situazione ben diversa.

Le forme di appartenenza, anziché rispondere univocamente e fedelmente alla volontà di un unico soggetto titolare, si modellavano sulle istanze e necessità dettate dalla natura e dalle tradizionali forme organizzative umane. Si privilegiava la stabilità e la fruibilità diffusa a discapito della disponibilità del bene. Piegando i concetti romanistici alla realtà dei tempi, i giuristi glossatori del XII secolo dettero vita al dominio diviso: dominio diretto e uno o più domini utili. Al titolare del dominio diretto o direttario spettava il diritto di riscuotere un censo periodico, di consentire al trasferimento del dominio utile, l'azione di rivendica; il titolare di dominio utile, o utilista (poteva essere un feudatario, un livellario o enfiteuta, un precarista, un superficiario, persino un locatario a lungo termine o simili) aveva il potere di godere del bene e di trarne gli utili, di gestirlo in libertà, persino di costituire diritti reali limitati di godimento (come servitù) o di garanzia (come ipoteche) e di esperire l'azione di rivendica⁸⁴. Ma, come dicevamo, potevano coesistere anche più domini utili: classico è l'esempio di un fondo che apparteneva ad un soggetto per certe attività, come coltivare, e ad altri soggetti per altre attività (far pascolare il bestiame o prendere acqua, legna etc.); oppure, ancora, un bosco poteva appartenere a taluni

83 L'espressione è stata poi ripresa nel libro di S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna 1981.

84 Cfr. P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.

per il taglio di alberi da costruzione e ad altri per l'approvvigionamento di legna da ardere, o per cacciarvi, o per condurvi i suini al pascolo brado delle ghiande. Ci troviamo dunque di fronte ad un frazionamento delle varie utilità che un bene può offrire in capo a diversi soggetti, in eccezione alla disciplina romanistica⁸⁵: un fondo, cioè, molto spesso non veniva considerato come qualcosa di compattamente unitario, comprendente tutto ciò che in esso si trovava e vi cresceva, e destinato ad essere sfruttato in modo pieno ed esclusivo da un unico soggetto. Al contrario dell'astratto territorio, avevano rilievo giuridico i diversi tipi di utilizzo che esso concretamente consentiva (pascolare, seminare, coltivare alberi da frutto, fare legna etc.). La considerazione delle utilità e delle azioni umane permesse dal bene produceva, come un prisma, una scomposizione dell'aspetto unitario della *res*, rendendola irriducibile ad una logica appropriativa individualista di tipo romanistico.

Tutto ciò risentiva probabilmente degli influssi germanici, specialmente longobardi e franchi, sull'esperienza giuridica medievale: le popolazioni germaniche, non avendo neppure un termine che indicasse la piena proprietà della terra di stampo romanistico, conferivano rilievo giuridico all'effettivo rapporto con il bene (*gewere, saisine*, latinizzata in 'vestitura')⁸⁶, all'utilizzo concreto ed al lavoro impiegato. In genere i diritti germanici riconoscevano il legittimo possesso del contadino che aveva per lungo tempo coltivato un terreno. In luoghi e tempi a noi ben più vicini, come l'Italia meridionale del basso Medioevo, l'istituto della colonia perpetua consentiva al contadino di coltivare il fondo altrui, con il diritto di percepirne i frutti e l'obbligo del pagamento di un canone: di solito era l'atto unilaterale della messa a coltura di una terra improduttiva che generava tacitamente il rapporto. La perpetuità dello stesso era un elemento di stabilità a favore del colono coltivatore che implicava con ogni evidenza un riconoscimento giuridico del fattore lavoro che aveva reso produttivo il fondo⁸⁷.

I beni privati incolti, specie se appartenenti a forestieri, venivano

85 Cfr. U. Petronio, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano 30/IX – 3/X 1985), a cura di E. Cortese, Milano 1988, pp. 518–521.

86 Cfr. G. Diurni, *Le situazioni possessorie nel medioevo. Età longobardo-franca*, Milano 1988.

87 Cfr. E. Bassanelli, s.v. *Colonia perpetua*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, pp. 510–515.

spesso considerati dalle comunità *ipso facto* di libero uso collettivo, o passibili di occupazione, anche se ciò poteva comprensibilmente essere visto dal proprietario come un usurpo⁸⁸.

Molti statuti comunali medievali e moderni consentivano di far *bannire* i fondi privati dagli ufficiali comunali, con possibilità di recinzione per interdire l'accesso ad altri, solo se in essi vi fossero colture. In sostanza erano esclusi dal pieno godimento individuale i fondi incolti e selvatici e ciò continuò a trovare un avallo in molti giuristi di età moderna, anche se la questione era dibattuta⁸⁹.

Il rilievo del fattore-lavoro è anche alla base della diversa attribuzione dei frutti *industriali*, ottenuti con la fatica umana (e perciò 'privati') rispetto ai *frutti naturali*, offerti spontaneamente dalla natura, e perciò ritenuti da molti giuristi di diritto comune di spettanza della comunità insediata sul territorio⁹⁰. La distinzione cozza con il principio dell'accessione del diritto romano (ripreso dai codici moderni), in base al quale tutto quello che sorge o nasce (ancorché spontaneamente) su di un fondo spetta al proprietario dello stesso⁹¹, ma risponde invece ad una convin-

88 G. Piccinni, *La politica agraria del Comune di Siena*, in A. Cortonesi, G. Piccinni, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, Roma 2006, p. 255.

89 Cfr. ad es. P. Rendella, *Tractatus de pascuis, defensis, forestis, et aquis regum, baronum, universitatum, et singulorum*, Neapoli 1734 (I ed. Trani 1630), pars IV, cap. I, p. 94.

90 Cfr. Dani, *Frutti naturali e domini comunitari* cit., pp. 105–120. Giovanni Battista De Luca afferma che molto spesso, al suo tempo, un bene era nel dominio di un soggetto rispetto ad un certo genere di frutti, come quelli industriali, ed in dominio di un altro rispetto ad un altro genere, come quelli naturali. Perciò un colono su di un terreno poteva essere *dominus pro sola cultura*, rimanendo alla comunità il dominio del pascolo su quello stesso fondo, possibile con l'alternanza dei cicli culturali. Cfr. G. B. De Luca, *Theatrum* cit., IV: *De servitutibus*, disc. 35, p. 55, n. 4–8.

91 L'art. 821 del nostro Codice civile attribuisce i frutti naturali al proprietario della cosa madre, ovvero del fondo, che acquista così a titolo originario tali beni. Anche i frutti spontanei in genere, in base agli artt. 820 e 821 del Codice civile, rientrano in questa disciplina. Fanno eccezione la selvaggina e la pescagione da un lato, come dall'altro la raccolta di tartufi e funghi, consentita quest'ultima in base a previsioni legislative (rispettivamente, legge n° 752/1985, art. 3; legge n° 352/1993, art. 6, più le varie normative regionali, provinciali e comunali). Si considera comunque generalmente lecita, al di fuori di tali casi specifici, la raccolta dei frutti spontanei nei fondi privati non coltivati e non recintati: non tanto perché considerati *res nullius*, ma perché ritenuti beni appartenenti

zione radicata nella mentalità delle popolazioni rurali: è giusto che ognuno si appropri del frutto del proprio lavoro, ma non si può accaparrare ciò che la natura elargisce gratuitamente. Su queste basi nella dottrina di diritto comune si costruì il concetto di una 'proprietà collettiva' (o se preferiamo di un *dominio comunitario*) distinta da quella dell'ente comunale, estranea al diritto giustiniano. Una delle più nitide teorizzazioni è offerta dalla sentenza della Rota fiorentina del 1742 *Senensis iuris colligendi castaneas sylvestres*⁹², articolata in tre parti, di cui una di trattazione teorica della materia. La Rota lesse i fondi soggetti ad uso civico come una proprietà indivisa degli utenti diversa dalla proprietà comunale⁹³. Si trattava altresì di un dominio coesistente con altri domini: in sintonia con quanto abbiamo già visto, il dominio si scomponeva quindi non solo in diretto e utile, ma anche in più domini utili in funzione del tipo di frutti o delle utilità rese all'uomo: il dominio di ciò che produceva frutti naturali (spontanei) poteva appartenere agli uomini del posto ed il dominio di ciò che produceva frutti industriali (ottenuti con il lavoro dell'uomo) ad altri soggetti⁹⁴. Non siamo di fronte, per la Rota, né a

al proprietario del fondo (cioè della cosa-madre) lasciati tacitamente (in mancanza di recinzioni), per tolleranza, alla libera occupazione da parte di terzi. Cfr. O. T. Scozzafava, M. Bellante, *I beni*, in *Trattato di diritto privato* diretto da M. Bessone, vol. VII, tomo I.1, Torino 2007, pp. 99–113. Per alcuni, tuttavia, ai tartufi andrebbe riconosciuta la qualità di *res nullius*, e ciò in vista del fine di valorizzare beni di pregio che l'inerzia del proprietario lascerebbe inutilizzati. Sul tema cfr. E. Casadei, *Frutti spontanei*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, VIII, Torino 1992, pp. 564–573. Una posizione più favorevole al riconoscimento della percezione collettiva dei frutti naturali ha espresso Rodolfo Sacco: cfr. Valguarnera, *Accesso alla natura* cit., pp. 142–144.

⁹² *Raccolta delle decisioni della Ruota fiorentina dal 1700 al 1808*, tomo X, Firenze 1852, pp. 558–629.

⁹³ *Ibid.*, p. 578.

⁹⁴ *Ibid.*, pp. 570–572, 575–576, 578–579, 606–607. «Nei fondi incolti e salvatichi che producono i loro frutti senza alcuna industria umana (...) come sono i boschi e i prati, la comunione non solo può con facilità sussistere fra gli uomini della campagna, ma ella è inoltre di molto loro comodo e di molto vantaggio. Questo chiaramente apparisce se si si consideri, che in tal forma tutti gli uomini della campagna per mezzo di queste terre di uso comune, e promiscuo vengono ad avere e legna, e pastura, e frutti salvatichi, cose tanto necessarie per il loro sostentamento, e del loro bestiame, e senza le quali sarebbero costretti a menare una vita infelice, privi di tutti quegli aiuti, dei quali hanno estremo bisogno; sì se si consideri esser certo, che una tale comunione si pratica in tutti i paesi a

servitù, né ad altro diritto reale limitato: vi sono «dentro gl'istessi confini due fondi, dei quali ciascuno appartiene al padrone del detto frutto»⁹⁵. Di questi beni collettivi il Comune-ente non avrebbe potuto disporre neppure con autorizzazione del Principe.

Ma, più in generale, neppure la stessa proprietà delle colture nei fondi privati era reputata assoluta: un antico comando biblico imponeva, al tempo del raccolto e della vendemmia, di non prendere tutto il prodotto, ma di lasciarne un po' a beneficio dei poveri (Levitico, 19, 9–10; 23, 22⁹⁶). Da qui trassero legittimazione le diffusissime consuetudini di raspollare (raccolgere i grappoli sfuggiti alla vendemmia), di spigolare (raccolgere le spighe sfuggite alla mietitura) e simili. Furono chiamate anche *usi dei poveri*, perché permettevano ai meno fortunati di evitare la fame e le troviamo attestate in tutta Europa, pur con qualche peculiarità. Anche vari giuristi del tardo diritto comune trattarono di queste prerogative a testimonianza del loro rilievo⁹⁷.

Basate sul diritto divino (cioè sui precetti della Bibbia che regolano i rapporti tra uomo e uomo), la più alta e inderogabile tra le fonti giuridiche, tali consuetudini non potevano essere validamente abolite da nessuna legge o statuto, anche se a volte gli abusi a cui davano luogo solleccitarono qualche restrizione. Ma ancora nel Settecento e nel primo Ottocento vari Pontefici intervennero con appositi e reiterati bandi a tutela dello spicilegio dei poveri, anche con pene severissime per quei proprietari dagli «animi così inumani e sordi alle voci dell'innocenza» che lo proibivano⁹⁸.

Al viandante si consentiva anche di cogliere e mangiare sul posto frut-

noi più conosciuti, cioè non solo nelle nostre campagne, e per tutta l'Italia, ma anche in quasi tutta l'Europa (*ibid.*, pp. 570–571).

95 *Ibid.*, p. 588. L'importanza della sentenza è stata ben colta da Luca Mannori nel suo libro *Il sovrano tutore* cit., p. 218.

96 Che, rispettivamente, recitano: «Cum messueris segetes terrae tuae, non tondebis usque ad marginem agri tui nec remanentes spicas colliges. Neque in vinea tua racemos et grana decidentia congregabis, sed pauperibus et peregrinis carpenda dimittes. Ego Dominus Deus vester»; «Cum autem metatis segetem terrae vestrae, non secabis eam usque ad oram agri nec remanentes spicas colliges, sed pauperibus et peregrinis dimittes eas. Ego Dominus Deus vester».

97 Cfr. Dani, *Usi civici* cit., pp. 340–350.

98 Così il *Bando sopra lo spicilegio* di Pio VII del 4 giugno 1816. Tratto più ampiamente dell'argomento nel mio libro *Il processo per danni dati* cit., pp. 59–64.

ta altrui per ristorarsi, senza però asportarne, ancora in base alla Bibbia (Deuteronomio, 23, 25–26⁹⁹). Una consuetudine diffusa presso i popoli germanici consentiva al viandante di cogliere tre grappoli d'uva¹⁰⁰; si poteva inoltre far pascolare l'erba al proprio cavallo nei prati limitrofi alla pubblica via, in virtù di antiche consuetudini poi ribadite dalla legislazione longobarda (Editto di Rotari), dai *Libri feudorum*, dal *Liber Augustalis* di Federico II¹⁰¹.

Misure suggerite dal buon senso e dall'equità, la cui esistenza potette poggiare per secoli e secoli su valori condivisi e radicati nella coscienza degli uomini, ma che sempre più spesso il legislatore borghese ottocentesco, in ossequio alla sua venerazione per la proprietà privata, intervenne a proibire. In Inghilterra già nel 1788 vi fu un'importante sentenza della *Court of Common Pleas* che, sotto la pressione dei grandi proprietari, proibì la spigolatura dopo il raccolto¹⁰²: una soluzione da allora sempre più spesso seguita, ed anche il nostro Codice penale (art. 626) configura lo spigolare, il rastrellare e raspollare in fondi altrui come furto punibile a querela dell'offeso, inserito tra i *delitti contro il patrimonio*.

2.6. La 'paterna tutela' del potere superiore

La coesistenza di più domini si lega ad un ultimo aspetto che dobbiamo considerare: l'attività 'tutoria' di magistrature espressione del potere sovrano sulla gestione e sulla disposizione dei beni comuni. Alla pluralità di domini faceva infatti riscontro una pluralità di *iurisdictiones* e di ordinamenti ed a quello superiore presente sul territorio spettava di regola il compito di assicurare, tramite un apparato di tipo magistratuale in

99 «Ingressus vineam proximi tui comede uvas, quantum tibi placuerit; in sporta autem ne efferas tecum. Si intraveris in segetem amici tui, franges spicas manu; falce autem non metes».

100 La testimonia, in Italia, il cap. 296 *De ubas* dell'Editto di Rotari: «Si quis super tres uvas de vinea alienam tulerit, componat solidos sex; nam si usque tres tulerit, nulla sit illi culpa» (*Monumenta Germaniae Historica*, IV: *Leges*, Hannoverae 1868, p. 70). Si riferisce a questa consuetudine il proverbio tedesco «drei sind frei».

101 Cfr. Dani, *Il processo per danni dati* cit., p. 344.

102 Cfr. Valguarnera, *Accesso alla natura* cit., p. 25.

frequente avvicendamento, la difesa e la pace, la giustizia, il rispetto dei diritti particolari di ciascuna comunità soggetta¹⁰³.

Il controllo superiore sulle comunità andò intensificandosi passando attraverso varie fasi: al semplice invio *in loco* di magistrati si aggiunse, già nel tardo Medioevo, un controllo (in realtà di regola piuttosto blando) sull'attività normativa, specie con l'approvazione degli statuti locali, quindi, soprattutto in età moderna, un controllo sulla gestione economica delle comunità: autorizzazione alla disposizione dei beni ed agli atti eccedenti l'amministrazione ordinaria, supervisione sui bilanci, anche con poteri di intervento¹⁰⁴.

Sviluppando esperienze già in atto nel tardo Medioevo, furono istituite nel Granducato di Toscana le magistrature dei Nove Conservatori a Firenze e dei Quattro Conservatori a Siena (1560), nello Stato della Chiesa la Congregazione del Buon Governo (1592), nella Repubblica di Genova il Magistrato sopra le Comunità (1623), nello Stato sabauda la Delegazione sopra il Buon Governo delle Comunità (1661). Nel Regno di Napoli, dove a livello centrale aveva competenza contabile la Regia Camera della Sommara, nel corso del Seicento furono emanate una serie di pragmatiche *de administratione universitatum*, cioè di leggi che disciplinavano la corretta amministrazione delle città e dei paesi del Regno (qui detti *Università* anziché Comuni) e, negli anni '20 del Settecento, fu creata una Giunta per il Buon Governo delle Comunità. Controlli, seppur meno intensi, erano previsti anche nella Repubblica di Venezia e nel Ducato di Milano¹⁰⁵.

All'istituzione di tali magistrature sottostava un'ideologia che presentava il sovrano come tutore e 'padre' dei popoli governati, tenuto a provvedere al bene dei sudditi e dunque ad intervenire quando si verificavano situazioni di cattiva gestione delle risorse delle comunità¹⁰⁶. A queste

103 Cfr. M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, *passim*.

104 L. Mannori, *Introduzione*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, Napoli 1997, pp. 20–30.

105 S. Tabacchi, *Il controllo sulle finanze delle comunità negli antichi Stati italiani*, in «Storia Amministrazione Costituzione», 4 (1996), pp. 81–115; *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani* cit., *passim*.

106 Cfr. Mannori, *Il sovrano tutore* cit.

magistrature spettava la giustizia commutativa quanto quella – consona ai poteri sovrani – distributiva: perciò, mediando nel groviglio di interessi particolari, potevano intervenire per un'equa ripartizione del carico fiscale (di qui anche, in alcuni Stati del Seicento e Settecento, l'azione per la redazione dei catasti)¹⁰⁷.

Le comunità, rimaste nella loro sostanza le stesse del periodo medievale, mantennero la propria identità istituzionale, la piena personalità e capacità giuridica, potendo essere titolari di beni e diritti; continuavano anche a gestire questi ultimi con le procedure consuete, ma ora con limiti precisi. Vennero infatti assimilate alle persone fisiche incapaci di agire e bisognose dell'intervento di un tutore per compiere gli atti dispositivi più importanti. Fu quindi introdotta la necessità di autorizzazione superiore per alienare beni immobiliari o per concederli a terzi per lunghi periodi, per assumere impegni straordinari di spesa. L'assimilazione pupillare delle comunità soggette era già stata costruita dai giuristi medievali, tra XII e XIII secolo: la novità è l'ampiezza ed operatività del principio, nonché la definizione precisa delle sue modalità di applicazione. Nel Medioevo tale assimilazione era stata più teorica che effettiva ed i Comuni gestivano con una certa libertà i loro beni: dal Cinquecento si posero limiti ben più precisi e soprattutto si individuarono magistrature chiamate a farli osservare. In età moderna le comunità non potevano ormai disporre né dei beni 'patrimoniali', né di quelli destinati alla fruizione collettiva senza l'autorizzazione delle magistrature 'tutorie': potremmo dire che siamo nella 'preistoria' delle funzioni oggi attribuite, in materia di controlli sui Comuni, ai Tribunali Amministrativi Regionali, alle Regioni ed ai competenti organi dello Stato.

Sul merito della loro azione, non c'è dubbio che questi organi di emanazione sovrana mirassero anche a mantenere la capacità contributiva dei Comuni, spesso dalle finanze dissestate (o magari camuffate per sfuggire all'imposizione 'centrale'), ma svolgevano spesso anche un ruolo effettivo di 'buon governo'. L'esperienza del passato mostra che una su-

107 Cfr. C. Gamba, *Progetti e provvedimenti di ristrutturazione catastale nello Stato pontificio dei secoli XVII e XVIII. Dalla redazione dei catastri comunitativi in epoca medioevale alla proposta di allibrazione generale dei predi del 1758*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 70 (1997), pp. 157–208.

periore istanza di controllo, tutela e ‘supervisione’ può svolgere un ruolo insostituibile nel garantire il corretto utilizzo e la sopravvivenza stessa dei beni comuni.

Spesso gli storici hanno considerato l’istituzione delle magistrature tutorie, come abbiamo visto pressoché generalizzata, pur in tempi diversi, come una tipica espressione di assolutismo, di ingerenza dispotica del centro nella dimensione comunitaria e dunque come un elemento negativo di spossessamento della piena capacità gestionale dei Comuni. Vorrei però invitare a considerare alcuni elementi che sconsigliano facili semplificazioni. Non di rado all’interno delle comunità si verificavano prevaricazioni e soprusi ai danni di componenti deboli, che non riuscivano ad ottenere il rispetto dei propri diritti in sede locale; sovente nascevano contrasti e liti interminabili tra comunità limitrofe per l’utilizzo di beni comuni *promiscui* o per questioni di confini; altrettanto spesso si avevano nei confronti delle comunità ingerenze e pressioni di segno diremmo oggi liberista (volte alla privatizzazione di beni comuni) da parte di potenti soggetti estranei come ricchi cittadini nobili e borghesi, grandi enti e così via, i quali spesso spaccavano la coesione della comunità: tipico è il caso, a cui già accennavamo, della diffusione del contratto mezzadrile nella Toscana tardo-medievale.

In questi casi la comunità non riusciva più a tutelare il proprio equilibrio istituzionale ed il proprio patrimonio e non poteva essere da altri soccorsa se non dal sovrano, ovvero da magistrature da questi appositamente create allo scopo di ‘conservare’ i beni comunali e di garantire il ‘buon governo’ degli stessi. L’abbondante documentazione d’archivio di età moderna testimonia un’attività intensa svolta da tali magistrature, senza la quale, probabilmente, i beni comuni non sarebbero sopravvissuti, in molti casi, fino alla fine dell’Antico regime e talvolta fino ad oggi.

Quando, dunque, si parla del rapporto tra lo Stato e le comunità, occorre forse non insistere troppo sul luogo comune che il primo abbia svolto una costante azione di erosione degli assetti comunitari: occorre distinguere bene *dove*, *quando* e *quale* Stato. Questo certamente vale per lo Stato napoleonico e, in larga misura, per gli Stati pre-unitari ottocenteschi che a quel modello si ispirarono, ma non sempre vale per gli Stati di Antico regime, in seno ai quali occorrerà discernere le situazioni ed i periodi: ad esempio assai diversa fu la vicenda seicentesca del Grandu-

cato medico da quella della vorace Repubblica di Venezia. Nel primo le magistrature tutorie dei Nove Conservatori a Firenze e dei Quattro Conservatori a Siena svolsero un ruolo fondamentale, tenendo fede al proprio nome, nel *conservare* i beni delle comunità, talora anche contro la volontà delle stesse, evitando rovinose depauperazioni e, al contempo, mantenendo la capacità contributiva delle stesse verso il centro¹⁰⁸. La Repubblica della Serenissima procedette invece tra la metà del Seicento e gli anni venti del Settecento ad un'intensa attività di spoliazione ed alienazione dei beni delle Comunità soggette per far fronte alle spese belliche a difesa dei possedimenti d'oltremare¹⁰⁹.

108 Cfr. il mio *Usi civici* cit., pp. 451–465.

109 Cfr. Barbacetto, «*La più gelosa delle pubbliche regalie*» cit.

CAPITOLO III

Il lato oscuro dei beni comuni e le politiche abolizioniste liberiste

Abbiamo finora cercato di delineare, per sommi capi, i tratti simili della variopinta vicenda storica dei beni comuni in Italia ed il contesto giuridico-istituzionale in cui si inserivano. Già abbiamo incontrato, riguardo a vari aspetti, elementi per così dire di ‘criticità’, ‘patologici’, sui quali conviene però ora soffermarci, perché su di essi fecero leva le analisi dei riformatori settecenteschi, di ispirazione fisiocratica e liberista, che propugnavano politiche abolizioniste, come anche opinioni odierne di medesimo segno.

Un’attenzione a questi aspetti negativi, a queste ‘ombre’ del modello comunitario è doverosa e richiesta da tutt’altro che esigue testimonianze storiche, che inducono a non indulgere in atteggiamenti acriticamente nostalgici del buon vecchio mondo antico, come se l’età di Antico regime fosse un’Arcadia incorrotta. Di fronte ad istituzioni che hanno attraversato molti secoli, appare doveroso chiedersi in che misura esse non fossero talvolta divenute un guscio vuoto, una struttura priva della sua originaria essenza vitale, e non si fossero trasformate magari in un ricettacolo, un nascondiglio per istanze economiche di indole completamente diversa.

La fonti storiche documentano anzitutto che in molte situazioni i beni comuni, specialmente i pascoli, divennero col tempo appannaggio

di una cerchia ristretta di utilizzatori benestanti del luogo, che magari tendevano anche a monopolizzare le cariche comunali, oppure venivano sfruttati eccessivamente da ricchi proprietari di bestiame forestieri che avevano ottenuto surrettiziamente la cittadinanza locale al fine precipuo di godere dei beni comuni. Le situazioni che io stesso ho indicato per la Toscana senese si aggiungono a quelle già illustrate da Marc Bloch e poi da Nadine Vivier in Francia, da Marina Caffiero nel Lazio di Antico regime¹¹⁰. Talvolta erano proprio i poveri ad essere danneggiati da queste prassi oligarchiche locali. Devo precisare però che, almeno in Toscana, pratiche simili furono più volte denunciate alla superiore magistratura di controllo delle Comunità (per il territorio senese i Quattro Conservatori), che in vari casi intervenne a cercare di porre rimedio alle illegalità. Dunque c'era almeno la consapevolezza che si trattasse non del modo giusto e legittimo di fruire dei beni comuni, ma di abusi, cioè di forme senz'altro 'patologiche' dal punto di vista giuridico e non di possibilità consentite.

Occorre nondimeno ricordare che, come abbiamo già visto, il requisito per godere dei beni comuni era la cittadinanza locale, l'appartenenza alla comunità (a meno che non vi fossero speciali concessioni su base pattizia o consuetudinaria) e non la povertà: così chi aveva più animali da sostenere o necessitava di più legname da costruzione o da ardere, e dunque maggiormente fruiva dei beni comunali, poteva benissimo essere il più benestante. E non a caso generalmente si prevedeva una pur modica tassa in proporzione al bestiame immesso nei pascoli comuni. Parimenti nelle comunità infeudate il signore godeva dei beni comuni come 'primo cittadino' e così ne fruivano di regola gli ecclesiastici, anche se non corrispondevano ai pesi comunali.

Altro fenomeno che troviamo spesso testimoniato dalle fonti è quello di usurpazioni ed utilizzi impropri da parte degli stessi utenti: subaffitto di terreni ricevuti a terratico dalla comunità, allargamento dei confini

110 M. Bloch, *I caratteri originali della storia rurale francese* (1931), trad. it., Torino 1973, p. 238; M. Caffiero, *Solidarietà e conflitti. Il sistema agrario consuetudinario tra Comunità rurale e potere centrale (Lazio, XVIII–XIX secolo)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age – Temps modernes», 100.1, 1988, pp. 376–377; N. Vivier, *Propriété collective et identité communale. Les Biens Communaux en France. 1750–1914*, Paris 1998, pp. 54–58; 293–295; Dani, *Usi civici* cit., pp. 350–377.

del proprio fondo a detrimento di quello limitrofo comunale, taglio di legname eccedente la quantità prefissata dagli statuti e così via. Qui, ovviamente, tutto dipendeva dalla capacità della comunità e dei suoi ufficiali di vigilare sui propri beni, sulla corretta tenuta e conservazione degli estimi e dei documenti. Ovunque, non a caso, si prevedevano guardie, anche 'occulte', incaricate di vigilare tanto i beni privati, quanto quelli comunali e rimaneva, in seconda istanza, la tutela delle magistrature superiori di controllo. Appare evidente comunque che si trattasse di illegalità.

Questo aspetto si collega ad un altro inconveniente dei beni comuni, spesso indicato dai riformatori liberisti: quello di dar adito ad una diffusa litigiosità. In proposito si deve senz'altro riconoscere che quanti più fruiscono di un bene limitato, tanto più potranno sorgere controversie: *communio est mater discordiarum*, già dicevano gli antichi e basti considerare oggi la straordinaria capacità di produrre liti dei condominî. Non a caso le comunità prevedevano ovunque veloci procedure sommarie ed arbitrati obbligatori per ovviare a ciò e le magistrature superiori intervenivano per dirimere le controversie tra comunità sui boschi e sui pascoli in zone di confine.

Al di fuori dall'ambito giuridico si colloca invece la questione tutta economica della ridotta produttività e della presunta irrazionalità dal punto vista agronomico dei fondi soggetti all'utilizzo collettivo, uno degli argomenti prediletti dai fisiocrati nel Settecento, che trovava appoggio anche nella *Politica* di Aristotele (II, 3, 1261, 34-40): nessuno si prende cura di quel che appartiene a tutti... La piena proprietà privata avrebbe dunque incentivato interventi di bonifica e miglioria, produzioni intensive maggiormente redditizie.

Ciò è stato più volte rilevato soprattutto riguardo ai terreni comunali coltivabili, dati in concessione a breve termine (ad esempio con l'affitto a *terratico*), molto spesso gravati dal pascolo collettivo nel periodo di riposo delle colture. Oppure in riferimento a terreni di precario equilibrio idrogeologico che solo interventi di bonifica avrebbero consentito di rendere fertili. Anche i prati recintati e destinati al foraggiamento del bestiame di un unico proprietario apparivano, ed apparvero sempre più spesso nel Settecento, preferibili ai pascoli aperti.

Nel Settecento la piccola proprietà laboriosamente gestita fu indicata

come rimedio per risollevare le condizioni delle campagne da filosofi del calibro di Montesquieu, da economisti come Duguet e Sonnenfels, in Italia da intellettuali come Giovanni Battista Vasco, Stefano Bertolini, Sallustio Bandini, Antonio Genovesi¹¹¹. In piena sintonia con gli ideali fisiocratici sposati da Pietro Leopoldo, Lorenzo Cantini, nella sua imponente raccolta illustrata (del 1800–1808) di bandi granducali toscani, scriveva a commento di un bando del 1551 sul divieto di taglio di legname nei beni privati: «Senza i diritti di proprietà, niuna società potrebbe sussistere, onde qualunque legge, che dal sommo Imperante sia fatta, per fargli rispettare, sarà sempre giustissima, perché assicura la quiete pubblica e l'interesse dei Privati. (...) Essi non sarebbero, come lo sono, tanto facili a impiegare le loro premure per coltivare [la terra], se non fossero assoluti padroni delle sue produzioni. (...) Taccia colui, e non mi muova guerra, che declama contro le proprietà fundiarie. E se non vuol tacere, chiudete l'orecchie voi, o Anime ragionevoli, ai suoi detti, perché son figli dell'ignoranza e del fanatismo»¹¹².

Di fatto si può osservare che sin dal Medioevo, specie nel quadro della forte espansione demografica dei secoli XII–metà XIV, sia Comuni cittadini che minori, quando miravano ad una maggiore produttività agricola, riducevano l'accesso ai beni comuni, consentivano vere e proprie privatizzazioni, seguite dalla recinzione di fondi prima aperti e di uso collettivo: in molti posti si dicevano *chiuse* o *chiusure*, in evidente somiglianza nominale e sostanziale con le *enclosures* inglesi. Ciò poteva avvenire anche con concessioni enfiteutiche–livellarie, che trasferivano un pesante dominio utile, in cui il Comune si riservava il dominio diretto sul fondo, quindi, in questo caso, non privandosi del tutto e definitivamente del bene, di cui poteva tornare in possesso alla scadenza della concessione o per inadempimento degli obblighi dell'enfiteuta (pagamento del canone, miglioramento del fondo etc.).

In proposito occorre forse aggiungere qualche necessaria e non irrilevante considerazione, di cui non sempre si tiene conto nel dibattito sui beni comuni.

111 Cfr. F. Diaz, *Filosofia e politica nel Settecento francese*, Torino 1962; G. Giorgetti, *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Roma 1977, pp. 124–143.

112 L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, II, Firenze 1800, p. 247.

Senza queste privatizzazioni medievali, che permisero un'agricoltura più intensiva e produttiva, razionalmente finalizzata anche a soddisfare le esigenze del mercato urbano, non si sarebbe neppure sviluppato quel mondo cittadino alla base della nostra civiltà, con le sue conquiste culturali, artistiche, scientifiche, tecnologiche. Le nostre affascinanti città medievali furono ciò che conosciamo anche perché drenarono risorse e prodotti di ogni tipo dai loro contadi, anche eliminando precocemente e per sempre i beni comuni e le precedenti forme di utilizzo collettivo del territorio da parte delle comunità rurali locali e sfruttando duramente il lavoro contadino. Le meraviglie architettoniche e artistiche dell'edilizia urbana religiosa e civile, la rinascita degli studi di ogni tipo, l'accumulo di capitali per avviare attività manifatturiere, la formazione di più efficienti strutture pubbliche di governo e assistenziali ebbero un prezzo, che fu pagato in primo luogo da quel mondo rurale che più immediatamente gravitava intorno alla città. Il celebre affresco di Ambrogio Lorenzetti, nel Palazzo pubblico di Siena, raffigurante gli effetti del buon governo sulla campagna (1338–1340), mostra una campagna capillarmente coltivata, con il tipico insediamento sparso dei poderi mezzadrili, con contadini che portano i loro prodotti entro le mura della città; la scena è dominata da una figura alata, la *Securitas*, che mostra un uomo impiccato ed un cartiglio dove si legge «Senza paura ognuom franco camini / e lavorando semini ciascuno / mentre che tal Comune / manterrà questa donna in signoria / che l'à levata a' rei ogni balìa».



Ambrogio Lorenzetti, *Gli effetti del Buon Governo in campagna* (circa 1340), affresco nel Palazzo pubblico del Comune di Siena.

Il Comune cittadino rese certamente ben sicure, controllate e produttive le campagne circostanti, anche con le maniere forti: da esse dipendeva la propria stessa esistenza e la propria ricchezza. Il mito di Roma e la riscoperta del diritto romano ebbe un ruolo fondamentale nella rinascita cittadina medievale: la stessa Siena veniva esplicitamente rappresentata dai suoi governanti nel primo Trecento, nel periodo di impetuosa espansione, come una nuova Roma. Il diritto si ritenne fondamentale per tutelare adeguatamente la proprietà immobiliare.

La civiltà urbana occidentale affonda dunque in buona misura le proprie radici nella campagna e spesso si trovò a trasformare ed impoverire il mondo rurale che le gravitava attorno. Di qui l'estrema complessità di valutazioni storiche equilibrate e capaci di tenere conto dell'intero quadro; di qui l'impressione di un certo semplicismo che si scorge nelle posizioni ingenuamente nostalgiche del 'primitivo', ignorare delle complesse interazioni che hanno determinato nel corso di secoli le trasformazioni del mondo rurale e del rapporto città-campagna.

Le istanze di privatizzazione del bene comune in vari casi ebbero un fondamento di ragionevolezza, in altri meno, come quando la natura del fondo, per le sue qualità, si prestava bene ad un utilizzo estensivo. Però anche nelle privatizzazioni più razionali, il problema più consistente rimaneva, e sempre rimarrà, di capire se la maggiore ricchezza prodotta e dunque il beneficio economico (o di altro tipo), sarebbero ricaduti anche sull'intera collettività locale o soltanto su pochi privati, con impoverimento di quella. Certamente non si tratta di una questione secondaria e qui, credo, solo la storia comparata e di lungo periodo può consentire riflessioni e valutazioni apprezzabili.

Se queste erano le 'criticità' e gli aspetti deboli del modello comunitario-rurale, sempre più spesso posti in luce nel Settecento, occorre giungere alla fine del secolo (in certe particolari realtà, come la Toscana lorenese) e poi all'Ottocento per assistere ad un mutamento drastico delle politiche statali nei confronti dei beni comuni, concomitante all'affermazione dei principi liberisti. L'azione 'liquidatrice' liberista-statalista verrà condotta su due fronti: quello della proprietà, con iniziative legislative volte a promuoverne in via generale l'illimitata pienezza, e quello delle amministrazioni comunali, con la tra-

sformazione dei vecchi Comuni (spesso ‘Comuni–comunità’, come abbiamo visto) in Enti pubblici burocratizzati, dai Consigli ristretti e ben controllati. Individualismo liberista e statalismo, concetti solo apparentemente contraddittori ed ossimorici, si sono coniugati strettamente nella vicenda storica europea, come già osservato da Emile Durkheim, Luis Dumont e, in riferimento particolare alla storia giuridica, Paolo Grossi¹¹³.

Il processo di erosione dei beni comuni interessò tra Settecento e Ottocento molti paesi europei, dall’Inghilterra alla Spagna¹¹⁴, dall’Austria alla Francia, al Belgio ai Paesi Bassi¹¹⁵. L’Inghilterra si propose come modello già dal Seicento, con le sue famose *enclosures*, che nel favorire l’allevamento ovino per le manifatture tessili, consentirono un precoce avvio della rivoluzione industriale, ma ridussero in condizioni drammatiche le popolazioni rurali, sia impoverendole con la sottrazione di terre, pascoli e boschi, sia sradicando la pluriscolare rete organizzativa comunitaria. La modernizzazione condusse moltissimi ex–contadini immiseriti negli squallidi suburbi urbani dei centri industriali, le cui condizioni nel primo Ottocento furono ben descritte da Charles Dickens nel suo celebre romanzo *Oliver Twist* (1837–1839)¹¹⁶. Le privatizzazioni moderne dei beni comuni costituiscono un fenomeno di portata epocale per la società europea, di cui è difficile esagerare l’importanza. Associate al feudalesimo e ad un mondo economico–sociale arretrato, ‘medievale’, necessariamente da superare in

113 Cfr. cfr. P. Grossi, *Modernità politica e ordine giuridico*, in «Quaderni Fiorentini», 27 (1998), p. 32. Come ha osservato Pietro Barcellona, la chiave di volta dell’individualismo moderno è il soggetto ‘astratto’, che prescinde dalle condizioni particolari dell’individuo concreto al fine di costruire un ordine del tutto nuovo e totalizzante, sganciato dalle vecchie gerarchie sociali, ma assoggettato alla coazione economica, alla coercizione dell’economia di mercato, con una progressiva giuridicizzazione dei rapporti umani. Cfr. P. Barcellona, *L’individualismo proprietario*, Torino 1987, pp. 34–36, 98.

114 Cfr. J. H. Ortego, *Commons and village communities in the «Tierra de Madrid» under the Ancien Régime (14th–19th centuries)*, in <http://hdl.handle.net/10535/270>.

115 Cfr. Vivier, Demélas, *Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750–1914)* cit.

116 Un’abbondante letteratura inglese che, specie nel XIX secolo, ha criticato duramente la politica delle *enclosures* (come ad es. le poesie di James Templeman, William Holloway, William Wordsworth, John Clare) è ricordata da R. Ganev, *Ballads and poems’ condemnation of enclosure in Eighteenth Britain*, in <http://hdl.handle.net/10535/2089>.

nome del progresso, le proprietà collettive e comunali, le limitazioni tradizionali poste alla proprietà terriera ed al commercio furono attaccate dai vari governi con azioni ‘liquidatrici’. La scure governativa si abbatté, quasi contemporaneamente, sulle comunità rurali, sulle corporazioni di mestieri, sui monasteri e gli ordini religiosi senza troppo discernimento, né ponderazione degli effetti sociali. Enormi spazi furono liberati dall’intralcio di tronchi e ramificazioni di istituzioni antiche, talvolta effettivamente decrepite e rinsecchite, talvolta ancora vitali e bisognose semmai di aggiustamenti. In quegli spazi sorsero, com’è ben noto, le imponenti strutture del capitalismo moderno, ebbe campo libero l’*homo oeconomicus*.

In Italia fu soprattutto nell’Ottocento che si percorse questa via, ma con qualche significativa anticipazione, forse ad oggi non sufficientemente nota.

La vicenda toscana degli anni Settanta e Ottanta del Settecento, nel periodo delle riforme promosse dal granduca Pietro Leopoldo (benemerito campione dell’assolutismo illuminato in Italia) oltre che precorritrice, è emblematica sotto diversi punti di vista e val la pena riassumerla brevemente¹¹⁷. La diffusione delle idee fisiocratiche presso la corte lorenesse toscana, volte a modernizzare ed incentivare la produzione agricola, indussero Pietro Leopoldo ad intraprendere un’azione riformatrice assolutamente all’avanguardia nella penisola del tempo. Il proposito era di privatizzare, mediante vendite e concessioni stabili in *livello* (cioè enfiteusi), i vasti possedimenti dei Comuni e degli enti, al fine di creare un nuovo ceto di proprietari che rivitalizzasse non solo l’economia, ma

117 Sull’argomento cfr. M. Mirri, *Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine*, in «Movimento Operaio», 2 (1955), pp. 173–229; L. Tocchini, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in «Studi Storici», 2 (1961), pp. 223–266; G. Giorgetti, *Per una storia delle allivellazioni leopoldine*, in «Studi Storici», 7/2 (1966), pp. 245–290; 7/3 (1966), pp. 516–584. Un giudizio meno negativo sulle riforme liberiste leopoldine ha espresso M. Montorzi, *Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine. Premesse giuridiche di una strategia riformatrice*, in *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano 30/IX – 3/X 1985, Milano 1988, ora in *Giustizia in contado*, Firenze 1997, pp. 155–168. Un quadro di sintesi dell’evoluzione storica di lunga durata cerca di offrire il mio scritto *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, in «Archivio storico italiano», 580/2 (1999), pp. 285–326.

anche il governo delle realtà locali. I beni comuni – si diceva ripetendo il verbo degli economisti – favoriscono l'indolenza e la mancanza di iniziativa imprenditoriale delle popolazioni rurali: i contadini oziano e vanno a caccia e a pesca invece di sudare adeguatamente sulle zolle dei campi.

Si trattava di un'operazione ardua, che incontrò la diffidenza e non di rado la tenace opposizione delle popolazioni interessate. I propositi illuminati di una parte dei governanti granducali, come Francesco Maria Gianni e Francesco Benedetto Mormorai, di favorire i più poveri, specie i mezzadri nullatenenti, diffusissimi in Toscana, andarono frustrati e i beni comunali finirono nella maggior parte dei casi nelle mani dei grandi proprietari agrari, che avevano i mezzi organizzativi per gestire in modo lucrativo la terra. I poveri divennero in molti casi ancora più poveri, perché ora non avevano più neppure i pascoli, i boschi e le terre comunali su cui contare. L'accesso ai Consigli comunali era ormai riservato ai maggiori proprietari e non più, come in passato, agli originari del posto e a coloro che vi avevano abitato da lungo tempo¹¹⁸. Abolendo i vecchi privilegi di cittadinanza, che pure rispondevano a delle mentalità radicate, se ne introdussero di nuovi più odiosi. Un ricco forestiero poteva ora comprarsi le terre che voleva e governare – in quanto proprietario – nel Comune locale, proteggendo bene così i propri interessi anche a detrimento della gente del posto. Le proteste e le evidenti contraddizioni a cui dettero luogo le riforme costrinsero il Granduca ad una esasperata diversificazione dei provvedimenti da Provincia a Provincia, da Comune a Comune: la Soprintendenza delle Comunità accordò con rescritto le deroghe richieste dai Comuni più risoluti e combattivi, non fiaccati da divisioni interne. Solo in limitati casi vi furono evidenti benefici della privatizzazione, come quando essa fu seguita dalla bonifica del territorio.

Ma in generale l'aumento della produttività non si accompagnò affatto ad una redistribuzione sociale adeguata dei benefici. Il buon proposito di risollevare le classi subalterne si risolse paradossalmente in un peggioramento delle loro condizioni: i mezzadri dovettero lottare duramente ancora in pieno Novecento per una vita decente, un minimo di assistenza e costituiranno non a caso, come abbiamo visto, la base più cospicua

118 B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991.

del Partito Comunista Italiano. Intanto, ciò che ancora rimaneva nel tardo Settecento della cultura giuridico-istituzionale comunale medievale fu spazzato via, senza che fosse sostituito da qualcosa di effettivamente migliore e superiore: gli interessi economici dei più ricchi, nobili e borghesi, avevano preso il sopravvento su tutto e venivano pienamente e prioritariamente tutelati sia a livello centrale che periferico. Come notò già nel primo Ottocento Francesco Forti, Pietro Leopoldo fu un grande sovrano sotto vari punti di vista, degno di generale ammirazione, ma non fu certo mosso da spirito libertario o da intenti democratici¹¹⁹.

Con la dominazione francese, persi per strada gli ideali rivoluzionari di libertà, uguaglianza e fraternità, si andò oltre in questa direzione in tutti i territori italiani: è l'inizio dello Stato e della proprietà che conosciamo bene, perché gli Stati preunitari e poi il Regno d'Italia seguiranno pedissequamente, talvolta esattamente alla lettera, il modello del Codice civile napoleonico del 1804 ed i principi amministrativi centralistici ed autoritari della legislazione francese.

Nella codificazione italiana, esattamente come in quella napoleonica, la proprietà privata occupa una posizione centrale, relevantissima, nell'ambito di tutto il diritto civile, e già il ministro Pisanelli, nel discorso con cui presentava al Senato del Regno il progetto del primo libro del codice civile del 1865, definiva la proprietà come «l'idea fondamentale del codice»¹²⁰. In campo amministrativo, il tramite tra l'esperienza napoleonica/sabauda e italiana fu la legge *Rattazzi* del 1859, poi estesa a tutto il Regno d'Italia e presa a modello per le successive leggi comunali e provinciali¹²¹.

La storia ottocentesca fu segnata da molti interventi abolitivi e tentativi di riforma dei beni comuni, ma anche da innumerevoli proteste, rivendicazioni, lunghe liti giudiziarie in cui le comunità cercarono di opporsi alle privatizzazioni liberiste. Si tratta di una vicenda ancora adeguatamente da

119 F. Forti, *Libri due delle istituzioni civili*, I, Firenze 1840, p. 541.

120 B. Brugi, *Della proprietà*, in *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di P. Del Giudice, B. Brugi, IV.1, Napoli-Torino 1918, p. 9.

121 Cfr. A. Petracchi, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano*, III, Venezia 1962, pp. 156 ss.; G. De Cesare, *L'ordinamento comunale e provinciale in Italia dal 1862 al 1942*, Milano 1977; P. Aimo, *Il centro e la circonferenza. Profili di storia dell'amministrazione locale*, Milano 2005, pp. 136-146; 169-170; M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico regime al Fascismo*, Torino 2007, pp. 168-169.

studiare ma, già adesso, si può dire che l'azione 'liquidatrice', sia prima che dopo l'unità d'Italia, incontrò una larga avversione da parte delle popolazioni rurali e fallì nel proposito di favorire la piccola proprietà contadina perché, senza il sostegno dei beni comuni (pascolo, legnatico etc.), questa non aveva la forza di reggersi e di resistere alle congiunture sfavorevoli: così, spesso, fu ceduta a beneficio dei grossi proprietari terrieri. Questi ultimi, una ristretta minoranza agiata del tessuto sociale, furono gli unici ad essere beneficiati dalle 'liberalizzazioni', tutelati dal legislatore liberale prima e da quello fascista poi, ai quali del resto non fecero mancare il loro determinante sostegno.

Tra le fanfare dei miti nazionalistici, in Italia come, e in scala maggiore, negli altri Stati europei, si consumò un capitolo buio della lunga storia dei beni comuni, che si coniugò coerentemente al colonialismo, alle guerre devastanti per i confini nazionali (e per il rilancio dell'industria bellica), in cui furono mandati al macello milioni di uomini, ad un inedito sfruttamento delle masse operaie e contadine (tassa sul macinato etc.)¹²².

Tutto questo non vuol dire, d'altronde, che vada messa in blocco in discussione la 'modernità' o il 'progresso', e che occorra tornare all'Antico regime: non sarebbe, ovviamente, né possibile, né auspicabile. Si tratta piuttosto, con la necessaria serenità e con la dovuta obbiettività ed onestà intellettuale, di riconoscere, oltre che le molte benefiche conquiste e le sacrosante istanze di liberazione da istituzioni e realtà superate, anche gli errori commessi e di svelare le mistificazioni attuate, per poi proseguire oltre, portandoci dietro, del retaggio storico, quanto ad un giudizio rigoroso appare degno di sopravvivere o di essere recuperato, anche con trasformazioni radicali, nell'ambito di prassi innovative alternative.

Con questo non sappiamo, e doverosamente lasciamo la questione ai filosofi, se si debba parlare di *post-modernità*, di *iper-modernità* o di *alter-modernità*¹²³: per certo ci sembra che non possa trattarsi di un

122 Come scrisse Gramsci, la tassa del macinato, tanto iniqua quanto di facile riscossione, fu dovuta al fatto che «tra l'odio popolare e il sabotaggio delle classi proprietarie, si aveva più paura di questo» (A. Gramsci, *Il Risorgimento*, Torino 1966, p. 160).

123 M. Hardt, A. Negri, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Milano 2010, pp. 118-124.

semplice, reazionario, ritorno al pre-moderno¹²⁴.

Anche perché già nel pre-moderno europeo, intricato groviglio di tanti aspetti diversi, già si annidavano ambiguità e aporie sul nostro tema, a partire sin dalla ‘riesumazione’ medievale del diritto romano, ossia dal pieno recupero dei testi antichi da parte dei glossatori dell’università di Bologna, la prima università della storia, nata proprio per studiare e diffondere il diritto della compilazione di Giustiniano.



Particolare di un manoscritto trecentesco delle *Institutiones*, con miniatura che raffigura il *Magister officiorum* Triboniano che consegna il testo all'imperatore Giustiniano. Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, ms. H.IV.15, c. 1 r (Autorizzazione B.C.I. 23-1-2013).

In un'ottica storica di lunga durata, il recupero del diritto romano, nonostante gli adattamenti e la mediazione dei giuristi medievali, ha

124 Sulla questione cfr. anche J.-P. Besset, *La scelta difficile. Come salvarsi dal progresso senza essere reazionari*, Bari 2007. Paradossalmente, «è progressista essere in ritardo sulla cattiva strada», al momento di una svolta generale di direzione, come ha osservato François Brune, citato da S. Latouche, *La scommessa della decrescita*, trad. it., Milano 2012, p. 60.

svolto un'azione senza dubbio corrosiva sui beni comuni. E dopo un crescente accendersi di entusiasmi giusnaturalisti intorno ad esso, il *dominium* romano–giustiniano fu infine solennemente ripristinato dal codice civile napoleonico¹²⁵, dopo essere stato elevato addirittura alla sacralità dall'alta borghesia terriera che assunse la guida della Rivoluzione¹²⁶. La proprietà privata si disse allora un diritto naturale, enfatizzando il diritto romano che l'aveva considerata un istituto dello *ius gentium* (Ermogeniano in *Dig.* 1, 1, 5)¹²⁷, così come i giuristi medievali¹²⁸, e lo stesso Grozio, padre del giusnaturalismo¹²⁹. L'individuo proprietario, ma sarebbe forse meglio dire il grosso e ricco proprietario, divenne il centro intorno a cui avrebbe dovuto ruotare tutto il sistema giuridico. Alcuni, come Michael Hardt e Antonio Negri, attaccando certezze ben radicate nella cultura giuridico–politica contemporanea, ritengono che gli ordini costituzionali sorti con le grandi rivoluzioni borghesi (inglese, americana e francese) abbiano avuto il precipuo scopo di difendere e legittimare la proprietà privata, al punto che questa possa considerarsi il vero fondamento di tutte le costituzioni moderne e consenta di definire il tipo dei nostri ordinamenti come una «repubblica della proprietà». Una lettura riduttiva, ma che pure qualcosa di vero coglie¹³⁰.

Il recupero del diritto romano è stato regolarmente celebrato come

125 Sul tema, anche per ulteriori indicazioni, cfr. M. Comporti, *Ideologia e norma nel diritto di proprietà*, in «Rivista di diritto civile», 30/3 (1984), pp. 289–290, dove si nota che, pur se diversa fu, ovviamente, l'ispirazione ideologica dei giuristi romani rispetto a quelli francesi, tuttavia «nella disciplina positiva il contenuto del diritto, nella sua concezione individualistica ed assolutistica, non appare diversamente regolato». Più ampiamente si veda F. Marinelli, *La cultura del Code civil. Un profilo storico*, Padova 2004, pp. 64–71.

126 La proprietà privata fu proclamata un diritto naturale «sacro e inviolabile» già nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (art. 17) del 1789 e poi fu definita tecnicamente dalle varie carte costituzionali e codici.

127 «Ex hoc iure gentium introducta bella, discretæ gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutæ, exceptis quibusdam quæ iure civili introductæ sunt».

128 Cfr. U. Nicolini, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano 1952, pp. 20–21.

129 Cfr. U. Grozio, *De iure belli ac pacis libri tres*, II, Ultrajecti 1700, cap. II, § 2, pp. 57–68.

130 Cfr. Hardt, Negri, *Comune* cit., pp. 23, 27–28.

una conquista meravigliosa, una «rinascita» luminosa, una vittoria della civiltà sulla barbarie e via dicendo. In parte davvero lo fu e non c'è dubbio che si trattò di un evento epocale: certamente il diritto romano fornì, per molti aspetti della vita civile, una disciplina giuridica più completa e raffinata, consona ai tempi mutati, di quella offerta dalla vecchia legislazione longobardo-franca e dai diritti consuetudinari locali. E ciò sicuramente favorì le attività produttive, i commerci e dunque lo sviluppo economico, rispondendo a nuove necessità. Ancora, favorì l'ordine civile, il perfezionamento delle istituzioni pubbliche, una più razionale amministrazione della giustizia, la tutela della religione cristiana. Un'analisi obbiettiva non può tuttavia limitarsi ad esaltare i tratti positivi, indiscutibili, ma dovrebbe indicare anche quelli ambigui o negativi. Ma raramente si è meditato sui lati oscuri del tardo diritto romano giustiniano, su che tipo di valori fossero ad esso sottesi: si potrà negare che esso fu il frutto di una civiltà (già grandissima, ma ormai sul crinale della decadenza) possessiva, predatoria, violenta, misogina, schiavista? Che esso servì a legittimare, nell'epoca moderna, nuove occupazioni coloniali (con vari genocidi), nuovi sfruttamenti e violenze, nuove schiavitù?

Che poi nella millenaria esperienza giuridica romana si possano indicare anche aspetti, prassi, concezioni di segno ben diverso dagli stereotipi prediletti dai legislatori e dai giuristi borghesi è fuor di dubbio e ciò è stato meritoriamente posto in luce soprattutto dalla più recente storiografia romanistica¹³¹. Predominanti nel periodo arcaico, assetti collettivisti che valorizzavano il carattere 'pubblico' (ovvero, etimologicamente, del popolo) di tutta una serie di beni permasero anche in seguito, insieme a forme di tutela che limitavano la proprietà individuale. *Res in publico usu*, poste *extra commercium*, beni ritenuti di spettanza di comunità più o meno circoscritte (*civitates, municipia, coloniae, pagi, vici*) o dell'intera collettività (*res communes omnium*) furono ben noti al diritto romano. E ciò deve forse suggerire almeno una parziale revisione delle opinioni tutt'oggi prevalenti riguardo all'*individualismo romano*, come auspica Paolo Maddalena¹³².

131 L. Capogrossi Colognesi, *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi*, I: *Età arcaica*, Roma 1981; C. Tenella Sillani, *I «limiti verticali» della proprietà fondiaria*, Milano 1994; M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana: profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003.

132 P. Maddalena, *I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi*

Anche la concezione della proprietà pubblica romana può contribuire, in realtà, a rafforzare oggi la dimensione del ‘pubblico–collettivo’ pericolosamente attaccato dagli appetiti speculativi privati¹³³.

Tuttavia l’esperienza storica dei beni comuni a noi più prossima è quella del periodo di Antico regime, continuazione di quella medievale e vittima diretta delle politiche liberiste borghesi tra XVIII e XX secolo. Una vicenda peraltro – a differenza di quella romana antica – abbondantemente testimoniata dalle fonti, che consentono in vari contesti di ricostruire come i beni comuni concretamente si inserissero negli ordinamenti del tempo, cioè come si rapportassero con la proprietà privata e quella pubblica–statale, come venissero regolamentati e tutelati in giudizio.

Tale vicenda coincide con quella lunghissima del diritto comune, luogo di mediazione tra tradizioni diverse: romana, ma anche germanica (poi feudale), comunale–comunitaria e cristiana. In quell’esperienza un riformatore ottocentesco consapevole avrebbe magari potuto rinvenire spunti teorici – con rilevanti fondamenta, si badi, nelle prassi concrete e in valori radicati nella società – da recuperare, valorizzare, depurandoli dagli aspetti superati. Per esempio, la dottrina di antico regime aveva indicato principi a tutela dei beni comunitari¹³⁴; aveva riconosciuto rilievo giuridico al fattore–lavoro nella diversa attribuzione dei frutti naturali (spontanei) e dei frutti industriali (ottenuti con la fatica dell’uomo) dei fondi rustici¹³⁵; aveva ritenuto l’inalienabilità dei beni pubblici da parte del sovrano (perché di essi è titolare il popolo)¹³⁶, aveva costruito la disciplina della gestione ‘democratica’ dei beni comuni che abbiamo già ricordato. Più in generale una plurisecolare tradizione ovunque circoscriveva gli appetiti speculativi privati, i lussi ostentati, subordinava l’interesse individuale a quello pubblico

Tutto ciò poteva essere tenuto presente nel configurare un modello

odierni, in www.federalismi.it, 25 (2011), pp. 15–21.

133 *Ibid.*

134 S. Barbacetto, *Servitù di pascolo, civicus usus e beni comuni nell’opera di Giovanni Battista De Luca († 1683)*, in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine fra tradizione e modernità. Atti della VIII Riunione Scientifica (Trento, 14–15 novembre 2002)*, a cura di P. Nervi, Padova 2003, pp. 275–281.

135 Cfr. Dani, *Frutti naturali e domini comunitari* cit.

136 Cfr. ad es. G. B. De Luca, *Il Principe cristiano pratico*, Roma 1680, p. 245. Il principio della inalienabilità rimase comunque controverso per tutta l’età moderna.

di appartenenza intermedio e ulteriore rispetto alla proprietà privata ed a quella statale. In realtà il codificatore e riformatore ottocentesco avrebbe potuto attingere ad un grande patrimonio giuridico dalla tradizione di diritto comune per delineare un più equilibrato rapporto tra proprietà privata, proprietà pubblica e beni comuni. Spronato dai grandi proprietari terrieri, dalle teorie fisiocratiche e liberiste degli economisti, abbracciò invece fatalmente il diritto giustiniano, assolutizzandone e talvolta forzandone i principi in ossequio alle nuove aspettative politiche.

In conclusione, ci sembra di poter affermare che la critica ai beni comuni fu in parte fondata, ma certamente non tenne conto di tutti gli elementi della questione. Il suo carattere assiomatico, proprio anche dell'astrattismo del giusnaturalismo moderno, condusse a sottovalutare moltissime situazioni in cui l'utilizzo collettivo era di gran lunga più razionale di quello individuale. Oppure ai moltissimi casi in cui i beni comuni fungevano da indispensabile supporto alla piccola proprietà locale, quella sì sacra perché presidio della vita dignitosa delle popolazioni rurali¹³⁷.

Equilibrio, gradualità, attenzione per la diversità di situazioni e per gli aspetti socio-culturali non immediatamente quantificabili sul piano economico fu ciò che mancò all'impeto riformatore liberista, fortemente ideologico, inevitabilmente foriero di prossime altre ideologie di segno opposto, germogliate nell'*humus* delle ingiustizie e delle asperità dell'individualismo proprietario borghese. L'ideale comunista si diffuse in seguito allo sfaldarsi del mondo comunitario pre-moderno, che custodiva al suo interno, come abbiamo visto, molti importanti elementi collettivisti, *in primis* limiti consistenti alla proprietà privata.

Il modello dei beni comuni in certi casi mostrava delle criticità e si rivelava insoddisfacente, ma spesso funzionava egregiamente. Non è forse dunque azzardato affermare che non vi fossero 'elementi a carico' sufficienti per una condanna definitiva e generalizzata e che le riforme liberiste in certi contesti avrebbero dovuto condursi con più discernimento e con maggiori controlli sugli effetti reali perseguiti.

137 Del resto, sempre e tutt'oggi, il bene privato spesso necessita di appoggiarsi a beni comuni latamente intesi: ad esempio, come usare un'auto personale in assenza di una rete viaria pubblica di uso collettivo?

La stessa accusa di irrazionalità può facilmente rivolgersi contro la proprietà privata quando troppo estesa e generatrice di disuguaglianze sociali inaccettabili, di posizioni di assoluto controllo e monopolio delle risorse naturali: ieri le grandi proprietà terriere di nobili e ricchi cittadini borghesi nei contadi dissanguati dei centri urbani, oggi le multinazionali che nei Paesi ‘in via di sviluppo’, già sfruttati per secoli come colonie, depredano risorse, impongono monoculture, depauperano (nel nome del progresso) intere popolazioni¹³⁸, poi magari aiutate caritatevolmente dalle Organizzazioni Non Governative occidentali¹³⁹. Ma si può veramente parlare, in termini generali, per il passato come per il presente, di ‘razionalità’, di aumento della produttività e della ricchezza quando pochi si impinguano ed una moltitudine impoverisce?¹⁴⁰

138 È quel fenomeno oggi indicato come *land grabbing*, sul quale cfr. U. Mattei, L. Nader, *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano 2010; L. Paoloni, *Land Grabbing e beni comuni*, in *Oltre il pubblico e il privato* cit., pp. 139–148; P. Bevilacqua, *Il grande saccheggio: l'età del capitalismo distruttivo*, Roma–Bari 2012. Come ha scritto Vandana Shiva, «in ogni epoca di recinzioni e di migrazioni forzate, la retorica del progresso serve a far credere che l'esproprio delle risorse e dei mezzi di sostentamento dei poveri da parte di una minoranza di ricchi sia un passo avanti inevitabile per l'evoluzione del genere umano (...). Uno sviluppo che sradica e mette a repentaglio la sopravvivenza di comunità intere viene descritto come portatore di ricchezze e di benessere» (V. Shiva, *Il bene comune della Terra*, Milano 2011, p. 61).

139 Più subdolo è, rispetto al colonialismo tradizionale, il nuovo colonialismo economico, che suggerisce nuovi stili di vita e induce nuovi consumi, distruggendo culture e modi di vita tradizionali.

140 Si può parlare di progresso quando per ottenere il superfluo (cioè beni voluttuari nei paesi occidentali) si distrugge l'essenziale (l'ambiente e le risorse naturali alla base della vita stessa sulla Terra)? Un antico testo indiano, la *Isbo Upanishad*, citato da Vandana Shiva, ammonisce: «l'uomo egoista che esaurisce le risorse della natura per provvedere alle sue richieste sempre più ingenti altri non è che un ladro, perché l'impiego di risorse superiore al necessario equivale allo sfruttamento di risorse altrui» (Shiva, *Il bene comune della Terra* cit., p. 131). Eppure, come notava Hannah Arendt, nella nostra economia di spreco le cose devono essere divorate con la stessa rapidità con cui sono state prodotte (H. Arendt, *Vita activa. La condizione umana*, Milano 1994, p. 96). Altrimenti il sistema consumistico si blocca e crolla, come cadrebbe un ciclista che smettesse di pedalare.

CAPITOLO IV

Nei problemi del presente: distinzione e configurazione giuridica dei beni comuni

Al termine del nostro rapido *excursus* storico, possiamo tentare qualche breve riflessione su come il tema si inserisca nel vivo dibattito attuale intorno ai beni comuni, categoria oggi ben più vasta di quella di cui ci siamo finora occupati, peraltro ancora bisognosa di un lavoro di definizione e specificazione, oltre che di compiuto riconoscimento giuridico.

Al di fuori della disciplina delle proprietà collettive e dei demani civici, che già abbiamo incontrato, in Italia come nel resto d'Europa i beni comuni rappresentano paradossalmente una 'novità' tutta da sviluppare, anche se vi è qualche spunto significativo da segnalare come il recente riferimento della sentenza della Corte di Cassazione n° 3665 del 14 febbraio 2011. In questa importante pronuncia a Sezioni Unite, riguardante le 'valli di pesca' nella laguna di Venezia, la Cassazione ha inteso i beni pubblici di duplice appartenenza: della collettività, in quanto funzionali al perseguimento e soddisfacimento di suoi interessi costituzionalmente riconosciuti, e dell'ente esponenziale che ha il compito di assicurare la fruizione comune del bene, nonché la conservazione delle sue caratteristiche. La Cassazione dunque, richiamandosi agli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione, al fine della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento nello Stato sociale, ha superato la vecchia

concezione proprietaria dello Stato–persona, per assicurare l'uso e il servizio che il bene deve offrire alla collettività nella realizzazione di valori costituzionali.

Se non mancano in questa visione spunti che richiamano l'esperienza giuridica pre–moderna, è soprattutto da sottolineare come si aprano nuove e feconde possibilità di interpretazione giurisprudenziale in direzione dell'espansione del 'comune', sulla spinta di sollecitazioni provenienti dal basso, cioè dalla cittadinanza.

A livello di amministrazioni locali, la Giunta del Comune di Napoli guidata dal Sindaco Luigi de Magistris ha deliberato il 20 luglio del 2011 l'avvio di un processo per la creazione di una rete nazionale ed europea per la definizione di uno «Statuto europeo dei beni comuni», che sarà oggetto di una proposta di iniziativa dei cittadini europei alla Commissione¹⁴¹.

Una sistemazione complessiva ed articolata della materia dei beni comuni è invece, ad oggi, allo stato di progetto, anche se costituisce già un solido punto di riferimento l'elaborazione della Commissione presieduta da Stefano Rodotà, creata nel giugno del 2007 per redigere un disegno di legge modificativo della disciplina dei beni pubblici del Codice Civile¹⁴².

Anzitutto la Commissione, distinguendo i beni in *pubblici*, *privati* e *comuni* (e così introducendo la nuova categoria), ha fornito di questi ultimi una nozione ampia ed elastica. Ha definito infatti i beni comuni come quelli «che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona», con la menzione esplicita non esaustiva delle risorse naturali, paesaggistiche, dei beni culturali, ambientali, archeologici, prevedendo altresì la coordinazione con gli usi civici¹⁴³. I beni comuni, secondo le intenzioni della Commissione,

141 Su ciò si veda Lucarelli, *Beni comuni* cit., p. 178. In appendice al volume l'Autore, uno dei principali protagonisti dell'iniziativa, riproduce la delibera della Giunta partenopea.

142 Si tratta del «Disegno di legge delega al Governo per la novellazione del capo II del titolo I del libro III del Codice civile nonché di altre norme collegate». Su di esso cfr. *I beni comuni nella proposta della Commissione Rodotà*, in *Oltre il pubblico e il privato* cit., pp. 161–168.

143 «Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone mon-

dovrebbero essere fortemente tutelati dall'ordinamento anche a beneficio delle generazioni future, con garanzia della loro fruizione collettiva secondo le modalità stabilite dalla legge e con limitata possibilità di concessioni a privati. Di essi potrebbero essere titolari sia persone giuridiche pubbliche che privati, ma con l'attribuzione della tutela inibitoria a chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni, «in quanto titolare del corrispondente diritto soggettivo alla loro fruizione». La tutela risarcitoria e quella restitutoria spetterebbero invece allo Stato¹⁴⁴.

Nel dibattito attuale intorno ai beni comuni, molti hanno cercato di offrire, se non una compiuta e cristallizzata definizione tecnico-giuridica, almeno una caratterizzazione essenziale di essi o elementi propositivi per giungere ad una migliore configurazione.

Per Paolo Cacciari si tratta di «beni primari, basilari nel senso che sono all'origine di ogni cosa; sono ricchezze naturali e patrimoni culturali accumulati dalle generazioni che ci hanno preceduto; sono sistemi di risorse, beni relazionali indispensabili a mantenere connesso il sistema vivente (...). Nessuno può affermare di averli prodotti in proprio (...). Sono doni del creato, tesori che abbiamo trovato nel secchio magico da dove sorge l'arcobaleno (...). Sono beni necessari, indispensabili e insostituibili per la vita di ogni individuo»¹⁴⁵.

Scrive Mattei che «i beni comuni sono resi tali non da presunte caratteristiche ontologiche, oggettive o meccaniche che li caratterizzerebbero,

tane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate» (*ibid.*, p. 162).

144 *Ibid.* La Commissione proponeva inoltre una nuova classificazione dei beni pubblici in: 1) beni ad appartenenza pubblica necessaria (ad es. spiagge, strade, ferrovie, acquedotti, porti ed aeroporti, opere destinate alla difesa); 2) beni sociali (ad es. edifici adibiti a scuole, ospedali etc., servizi pubblici locali); 3) beni fruttiferi (quelli non compresi nelle categorie precedenti e, a differenza dei primi, alienabili e gestibili privatisticamente).

145 P. Cacciari, *Introduzione*, in *La società dei beni comuni* cit., pp. 12–13. Quindi, secondo Cacciari, a decidere quali sono i beni comuni è «l'attività stessa di *commoning* (come l'ha battezzata Peter Linebaugh)», cioè pratiche di condivisione e cittadinanza attiva: insomma, «i beni comuni sono ciò che la società stessa sceglie di gestire collettivamente» (P. Cacciari, *I beni comuni ripensano la democrazia*, in www.altracitta.org, 26 novembre 2010).

ma da contesti in cui essi divengono rilevanti in quanto tali»¹⁴⁶. Non vi è un'evidenza oggettiva, una condizione a priori che identifichi un bene come comune: ciò deriva dalla sua funzione indispensabile per l'uomo. Non solo, dunque, beni naturali. È peraltro l'insopprimibilità di certe necessità naturali dell'uomo, nonché la sua – pur peculiare – appartenenza al mondo naturale a far sì che le risorse naturali debbano ricevere una speciale attenzione e valutazione.

Un compito essenziale è procedere, all'interno di questo contenitore enorme, ad individuare sottoinsiemi, specie dotate di peculiari caratteristiche che necessariamente richiedono una disciplina giuridica differenziata ed articolata. Insomma si tratta, come ha scritto Ugo Mattei, della «posa in opera di una nozione di beni comuni che sia *istituzionalmente possibile* e capace di ridurre ad unità una quantità di ambiti diversi, senza tuttavia degenerare in una specie di parola d'ordine alla moda, astratta, ambigua, eccessivamente generica»¹⁴⁷. Per evitare questo ed altri pericoli occorre anche precisione concettuale e terminologica. Una categoria unitaria di 'beni comuni' può avere una valenza ideale, di orientamento, di provocazione culturale, ma dal punto di vista giuridico bisogna specificare, all'interno del genere amplissimo, varie specie omogenee: una cosa è la proprietà collettiva di un bosco, altra il demanio idrico, altra il sapere condiviso di Internet.

Stefano Rodotà, notando appunto che attualmente vi è «un enorme problema di ridefinizione», richiamava la necessità di distinguere almeno due tipi di beni comuni: quelli *open access* e quelli invece imputati ad un gruppo di soggetti¹⁴⁸. Nella sua visione l'intervento normativo a tutela dei *commons* si collocherebbe accanto ad altri, auspicabili, su diverse tipologie di beni: di proprietà privata (con vincoli costituzionali), di sovranità pubblica (con inalienabilità di alcune categorie di beni), fruttiferi di proprietà pubblica (con regole sulla gestione e sull'alienazione)¹⁴⁹. E Pietro Perlingieri, nella stessa occasione di riflessione scientifica, osservava che occorre distinguere «beni e servizi essenziali alla vita e allo sviluppo

146 Mattei, *Beni comuni* cit., p. 53. Sul punto cfr. anche, per ulteriori considerazioni, Marella, *Introduzione*, in *Oltre il pubblico e il privato* cit., pp. 17–27.

147 Mattei, *Beni comuni* cit., p. XV.

148 *Invertire la rotta* cit., p. 364.

149 *Ibid.*, p. 363.

della persona e della comunità, che devono essere garantiti a tutti i costi, tanto da doversi sottrarre alla logica del mercato», e beni che invece possono sottomettersi alla logica di quest'ultimo¹⁵⁰.

È evidente che gli aspetti e le soluzioni del passato, frutto non solo di un contesto giuridico-istituzionale, ma anche culturale, ambientale e tecnologico alquanto diverso, non possono certo risorgere tali e quali a nuova vita. Lo storico del diritto degli antichi assetti comunitari si trova necessariamente spaesato di fronte al loro accostamento con i *new commons*, per le numerose diversità oggettive e soggettive esistenti. Non può dunque andare molto oltre dal riassumere i tratti caratterizzanti dell'esperienza pre-moderna, lasciando al giurista positivo il compito di valutare se qualcuno di essi possa ancor oggi essere valorizzato.

Anzitutto richiamerei l'attenzione su un elemento sfuggente, che si può leggere in controtuce nelle consuetudini e negli statuti antichi, ma soprattutto radicato nella coscienza collettiva: il fattore-lavoro. I beni spontanei offerti dalla natura (erba da pascolo, legname, selvaggina e pescagione, acqua, rena e pietrame, funghi ed altri prodotti boschivi) tendevano ad essere considerati comunitari (a meno che non intervenisse una specifica norma limitatrice: ad es. istitutiva di una bandita o di una concessione). Le coltivazioni, le piantagioni di alberi domestici, le costruzioni, le infrastrutture erano tendenzialmente o private o comunali-patrimoniali, ancorché regolate in modo da garantire un'utilità non solo individuale. La terra coltivata presuppone suddivisione e norme a tutela della naturale proporzionata ricompensa del lavoro: di qui l'intrinseca giuridicità della terra, implicante misura e ordine¹⁵¹. Ben diversa è la condizione del mare, diremmo libero per vocazione, ma anche quella dei boschi, dei monti, dei pascoli spontanei non recinti, delle acque, di ciò insomma che è dono gratuito della natura. Non è un caso che, da Locke ai liberisti attuali, si sia sempre invocato il lavoro come elemento giustificativo dell'appropriazione, nell'accostamento proprietà-lavoro-produttività-progresso civile ed economico per tutti.

I beni comuni erano, occorre aggiungere, beni naturali spontanei di

¹⁵⁰ *Ibid.*, p. 88.

¹⁵¹ Cfr. C. Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*, Milano 1998, p. 20.

vitale significato per la comunità territoriale, perché costituivano la base materiale stessa della vita. Oggi potrebbe rientrare in questa categoria tutta una serie di beni immateriali e servizi che hanno assunto nel mondo contemporaneo un carattere imprescindibile.

Altro aspetto che emerge dalle esperienze passate è che forme anche pregnanti di godimento collettivo potevano strutturarsi giuridicamente al di fuori del concetto di piena proprietà. Forme di dominio diviso, diritti su beni altrui, limitazioni e destinazioni ‘socialmente indirizzate’ costituivano anzi la regola nel vasto mondo del ‘comune’ pre-moderno. I più avanzati indirizzi di riforma, come quelli emersi dalle proposte della Commissione Rodotà, vanno in questa direzione, in uno spostamento di attenzione dall’appartenenza formale dei beni comuni, ovvero della loro titolarità (eventualmente anche pubblica e privata), alla tutela dei diritti collettivi fondamentali soddisfatti dalle utilità rese¹⁵². Accesso e proprietà, dunque, come categorie distinte e tale distinzione rende possibile il godimento delle utilità di un bene anche al non proprietario. Una proprietà non più «esclusiva», ma «inclusiva». Come ha scritto Rodotà, «l’astrazione proprietaria si scioglie nella concretezza dei bisogni, ai quali viene data evidenza collegando i diritti fondamentali ai beni indispensabili per la loro soddisfazione»¹⁵³.

In questi casi, come ha osservato Lucarelli, la natura giuridica del *diritto* dovrebbe prevalere su quella del *bene*, con uno spostamento di attenzione dalla cosa al soggetto come titolare di diritti, dal mero rapporto *dominus – res* ad una nuova considerazione funzionale del bene e delle utilità che offre¹⁵⁴. Ciò comporta quindi il primato della funzione sul titolo e delle istanze sociali su quelle individuali¹⁵⁵.

La fruizione collettiva si porrebbe dunque come limite e condizione alla proprietà pubblica e privata quando si tratta di beni qualificati come

152 Cfr. Lucarelli, *Beni comuni* cit., p. 25 e pp. 38–39, dove si osserva: «Più che il titolo di proprietà (pubblico o privato), dunque, rileva la funzione e l’individuazione dei diritti; rileva la situazione di fatto, piuttosto che il titolo formale, risulta più importante, appunto, per la tutela effettiva del diritto, il momento possessorio e la fase gestionale, che il titolo di proprietà del bene».

153 Rodotà, *Il diritto di avere diritti* cit., p. 109.

154 Cfr. Lucarelli, *Beni comuni* cit., pp. 42–44.

155 *Ibid.*, p. 53.

comuni. La titolarità della proprietà non potrebbe in questi casi impedire l'accesso alle risorse naturali, alla stregua di quanto accadeva spesso nel mondo pre-moderno non solo con il dominio diretto, ma anche con il dominio utile quando ne coesistevano più d'uno sullo stesso bene o quando vi erano pesanti di diritti di godimento in capo a terzi. In altri termini, la proprietà in queste peculiari situazioni perderebbe i suoi caratteri di pienezza ed esclusività, usualmente riconosciuti a partire dalla rivoluzione borghese, in virtù della tutela di diritti fondamentali che l'ordinamento dovrebbe giungere a riconoscere assolutamente prevalenti sulle logiche individualistiche di profitto. Ma ovviamente si tratterebbe non di un ritorno al passato pre-moderno, quanto del recupero parziale di certi aspetti dell'antica concezione dell'appartenenza e dei diritti reali, travolti in misura eccessiva dalle riforme liberiste degli ultimi secoli, del recupero di un maggiore equilibrio tra libertà economica individuale e redistribuzione sociale delle risorse, alla luce dei diritti fondamentali alla vita e ad una esistenza dignitosa che fanno parte delle istanze moderne di emancipazione.

Inoltre è oggi più complesso, rispetto al passato, l'aspetto dell'individuazione della comunità titolare del bene comune: se per le proprietà collettive classiche, come i demani civici e simili, si potranno conservare certe soluzioni tradizionali, per i *new commons* occorre una valutazione attenta di criteri e meccanismi partecipativi anche radicalmente innovativi, capaci di tenere il passo con le conquiste tecnologiche e le aspettative della società contemporanea.

Tendenzialmente, dal punto di vista soggettivo, sembrano profilarsi almeno tre specie di beni comuni: certi potranno spettare a comunità locali, come i tradizionali demani civici e le proprietà collettive; altri (come i beni demaniali statali ed i servizi pubblici indispensabili) alla comunità nazionale; altri all'umanità intera, come i beni naturali e artificiali patrimonio dell'intera umanità (dall'atmosfera alla biodiversità, alla conoscenza, etc.).

In certi casi il *bene giuridico* potrà avere una considerazione e tutela distinta dal *bene patrimoniale* a cui inerisce, magari privato e necessariamente gravato da vincoli. Occorre comunque tenere presente, a proposito della questione dell'imputazione dominativa, cioè del titolo di proprietà dei beni comuni, che sono state autorevolmente espresse anche

perplexità e timori sul circoscrivere l'attenzione solo sulla funzione e destinazione del bene. Per Paolo Maddalena prescindere dal carattere di proprietà pubblica-collettiva del bene potrebbe significare abbassare il livello di tutela nei suoi confronti, con possibili distrazioni a fini speculativi da parte di privati: una preoccupazione sicuramente da tenere nel massimo conto¹⁵⁶.

Dal punto di vista oggettivo una suddivisione in categorie dei beni comuni si presenta piuttosto ardua. Persino la *summa divisio* delle risorse in naturali e artificiali presenta difficoltà: molte risorse naturali offrono la loro utilità all'uomo grazie a risorse artificiali (pensiamo ai canali di irrigazione, agli acquedotti): artificiale e naturale spesso si legano indissolubilmente, interagiscono per assicurare il *bene* all'uomo.

Gli economisti hanno da tempo elaborato una distinzione dei *commons* in base alle loro caratteristiche di *escludibilità* e di *sottraibilità*, giungendo ad indicare: 1) *beni pubblici* (non escludibili e non sottraibili); 2) *beni di club*, o *toll goods* (alta escludibilità, bassa sottraibilità); 3) *risorse comuni*, o *open access goods / common pool goods* (bassa escludibilità, alta sottraibilità); 4) *beni privati* (alta escludibilità, alta sottraibilità)¹⁵⁷.

Tale classificazione, che pure è logica e utile, nel suo schematismo non tiene però conto della possibilità di slittamento dei beni da una categoria all'altra in contesti (storici, ambientali, economico-sociali) diversi, delle differenze presenti entro le medesime categorie, tali da poter richiedere regole diverse, della possibile scissione tra appartenenza e fruizione ed altro¹⁵⁸. In campo giuridico entrano in gioco anche altre istanze che richiedono duttilità: una serie di fattori socio-culturali, anche del tutto legati a specifiche contingenze, a mutevoli necessità umane, e dunque anche altamente imprevedibili, sconsigliano teorizzazioni troppo rigide.

156 Cfr. P. Maddalena, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in www.federalismi.it, 25 (2011), pp. 14–15.

157 Cfr. ad es. G. Bravo, *Dai pascoli a internet. La teoria delle risorse comuni*, in «Stato e Mercato», 63 (2001), pp. 487–512.

158 Si vedano le considerazioni critiche di De Moor, *From common pastures to global commons* cit., pp. 8–14.

Tenendo presente tutto ciò, oltre agli aspetti soggettivi e oggettivi indicati, potremmo osservare che si vanno forse profilando, nel dibattito e nel magmatico quadro attuale, almeno tre possibili categorie di beni comuni, suscettibili di ulteriori specificazioni.

4.1. I beni comunitari naturali a livello locale

Una prima specie può essere indicata nei beni comunitari tradizionali (di regola naturali, esauribili ma rinnovabili), caratterizzati almeno in parte dall'accesso da parte dei membri della comunità localmente insediata, con limitazioni verso l'esterno attraverso regole stabilite dalla comunità locale e dai superiori organi di controllo. Si tratta di quei beni (boschi, pascoli, corsi d'acqua e simili) con cui la comunità locale ha stabilito uno stretto legame: di utilizzo, ma anche di conoscenza, cura, difesa.

Si tratta quindi dei beni che, un po' in ogni parte del globo, sono goduti a vario titolo giuridico dalle comunità locali e, in Italia, delle proprietà collettive e dei demani civici, situazioni già disciplinate dall'ordinamento, come abbiamo visto, e bisognose di tutela del tutto diversa e separata da quella dei nuovi *commons* e di altri beni comuni. Sono situazioni che non vanno confuse e che già il progetto della Commissione Rodotà teneva distinte dai beni comuni appartenenti alla comunità nazionale.

Con questo non è detto che non potrebbero essere riviste certe rigidità della legge sugli usi civici del 1927, come l'imprescrittibilità ed inalienabilità riferita a beni da lunghissimo tempo non fruiti collettivamente e di problematica riconduzione alle antiche caratteristiche¹⁵⁹. Al contrario,

159 In questo senso, già molti in passato hanno criticato la rigidità dell'imprescrittibilità assoluta. Ad esempio per Guido Astuti, «di fronte ai fautori della imprescrittibilità assoluta dei diritti civici, si sono posti, con atteggiamento di uguale intransigenza ed opposta unilateralità, i fautori di una generale ed indiscriminata soppressione di questi diritti, che sarebbe senza dubbio una grave e palese ingiustizia. Ma, fra le due opinioni estreme, ci sembra pienamente giustificata una più moderata e meditata proposta, diretta alla abolizione degli usi civici non più esercitati da lungo tempo» (G. Astuti, *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia*, in «Rivista di diritto agrario», 33

situazioni di cui non conosciamo l'antica *qualitas soli* e destinazione, o che sicuramente non erano di utilizzo collettivo, potrebbero oggi, in base alle attuali caratteristiche, essere gestite alla stregua dei demani civici, anche da comunità diverse da quelle storicamente insediate su quel territorio. Nelle campagne abbandonate, nei vasti territori lasciati a loro stessi dalla fuga verso le città e le industrie del secolo scorso, potrebbero ad esempio nascere nuove comunità di vario tipo, che consentano a chi lo vuole di sperimentare una vita comunitaria a contatto con la natura e riprendere attività rurali abbandonate da tempo. Potrebbe trattarsi anche di comunità di immigrati, di recupero da condizioni di disagio, di carattere religioso. Sarebbe questo un modo per recuperare le campagne abbandonate, per decongestionare le città, per offrire a molte persone una concreta opportunità di sperimentare nuovi stili di vita.

Lo studio di soluzioni ottimali per la gestione dei demani civici è essenziale ed in questa direzione già stanno meritevolmente offrendo un contributo d'idee associazioni come l'A.PRO.D.U.C.¹⁶⁰.

Se la gestione tradizionale dei demani civici è spesso in crisi per inerzia e per mutate esigenze della popolazione titolare, con utilizzo non ottimale delle risorse, occorre pensare modalità di gestione pianificate, in maggiore coordinamento con gli enti che operano sul territorio, con ampia partecipazione degli utenti. Nella gestione di questi beni comuni naturali essenziali potrebbe rivivere qualcosa di simile all'antica organizzazione comunale pre-moderna, con cariche a rotazione ed un'attiva partecipazione di tutti, obbligatoria.

Un'ultima annotazione sul nesso tra demani civici e tutela ambientale, ovvero sulla implicita valenza ambientale-paesaggistica dei primi, sancita dalla legge Galasso e poi dalla Corte Costituzionale. La legge quadro sugli usi civici del 1927 non può essere invocata come rimedio universale, come magica panacea, per la tutela dell'ambiente. Essa non nacque in quest'ottica e dunque è uno strumento improprio. La *ratio* che una comunità locale titolare di demanio civico possa gestire più consapevolmente il patrimonio naturale non copre quelle situazioni, pur meritevoli di tutela, che non possono giuridicamente comprendersi nell'istituto in questione,

[1954], pp. 42-43).

160 Si veda, in proposito, il sito www.demaniocivico.it.

spesso accertabile grazie a documenti antichi, fortunosamente giunti a noi attraverso i secoli.

Ciò considerato, se la legge italiana sugli usi civici del 1927 è in molti aspetti carente, l'alternativa non possono tuttavia essere privatizzazioni irresponsabili. Semmai occorrerebbe valutare pragmaticamente, sulla base della situazione attuale e delle prospettive future, se un fondo, a prescindere da cos'era in tempi remoti, possa essere utilizzato collettivamente e gestito come demanio civico. Lo Stato o un proprietario inerte di territori incolti (pascoli, boschi etc.) o immobili abbandonati, potrebbe essere costretto a consentire l'uso e la gestione degli stessi in modo comunitario ed ecologico. La posizione di inerzia potrebbe essere ricondotta dall'ordinamento a qualcosa di simile a quella del vecchio direttario (titolare di dominio diretto) in Antico regime. L'antico istituto della colonia perpetua, che come abbiamo visto sorgerà a seguito dell'atto unilaterale della messa a coltura non contestata di un incolto, privilegiando il fattore lavoro sulla formale titolarità, potrebbe forse essere rispolverato con qualche ritocco.

Certamente in ogni caso l'instaurazione di un nuovo regime giuridico degli incolti renderebbe necessaria una fase di compensazione, di ragionevole tutela anche degli interessi dei proprietari privati, di gradualità: ma la direzione potrebbe essere quella indicata, in vista di una riconduzione della grande proprietà alla funzione sociale prevista dalla Costituzione. Le ragioni della solidarietà sociale e della tutela della natura, quando si tratta di risorse spontanee, dovrebbero prevalere a prescindere dalla presenza dei requisiti previsti dalla legge del 1927 per la dichiarazione della natura civico-demaniale del bene. Al contrario, quando un fondo è da lunghissimo tempo in proprietà (pur non perfetta) di un privato cittadino, che magari lo ha mantenuto produttivo o vi ha investito o edificato senza che nessuno obiettasse, dovrebbe considerarsi privato a prescindere da qualsiasi sdemanializzazione o legittimazione onerosa *ex-post*.

In conclusione, a parte le situazioni di proprietà collettiva che sono giunte dal passato sino a noi, o che già sono state riconosciute come demani civici ed assegnate in amministrazione separata, per tutti i casi in cui è da iniziare un'istruttoria demaniale, dovrebbe forse non guardarsi al passato, ma al presente, restringendo dunque il campo di defi-

nizione nei confronti di ciò che da tempo è utilizzato privatamente in buona fede, ma allargandolo nei confronti di quei beni incolti, privati o di enti pubblici che siano, passibili realmente di uso comunitario.

4.2. I beni comuni naturali e artificiali accessibili a tutti

Accanto a questa prima specie di beni comuni, esistono poi quei beni che in diritto amministrativo si indicano come del *demanio necessario* (spiagge, porti, sorgenti, fiumi, laghi ed altre acque pubbliche)¹⁶¹. Essi fanno parte del *demanio naturale* e sono normalmente di *uso comune*, ma possono talora divenire di *uso speciale* (a pagamento, o previa autorizzazione), oppure di *uso eccezionale*, con sottrazione all'uso comune e dati in concessione a privati tramite un atto amministrativo discrezionale. Il problema è che la demanialità può cessare per atto amministrativo o per legge, dopodiché il bene può essere alienato. Di qui la necessità di una più pregnante tutela di livello costituzionale, con la qualifica come «beni comuni» proposta dalla Commissione Rodotà.

In via generale nella materia demaniale, come ha osservato Paolo Maddalena, è fondamentale che si affermi una concezione di questo tipo di beni come appartenenti alla collettività ('pubblici' perché del popolo), restando allo Stato-persona una funzione di tutela e di gestione. In altri termini, il demanio non deve essere inteso come una proprietà privata dell'Ente statale, ma come una proprietà collettiva in uso pubblico. Di tali beni, a prescindere a quale ente territoriale siano imputati, è prioritario assicurare l'inalienabilità e l'imprescrittibilità a beneficio di tutti e delle generazioni future. Ed assai condivisibile è la proposta del Maddalena che le sdemanializzazioni non possano più avvenire per atto amministrativo, ma solo per legge¹⁶².

Vi sono poi, ancora, beni comuni naturali illimitati, accessibili a tutti (non riferibili ad una comunità specifica insediata su di un territorio), come ad esempio l'atmosfera, il mare, lo spazio, la luce solare, l'etere, le

161 Cfr. il T.U. 11 dicembre 1933, art. 1.

162 Cfr. Maddalena, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni* cit., *passim* e pp. 44-45 in particolare.

condizioni biologiche alla vita e simili. Si tratta di beni normalmente non sottraibili e dunque atti ad essere lasciati liberamente fruibili da chiunque. Ma se è vero che essi, o taluni di essi, non sono assoggettabili alla signoria dell'uomo, è pur vero che possono subire dall'azione di queste aggressioni (pensiamo all'atmosfera, al mare) e dunque devono sollecitare l'intervento giuridico a livello delle istituzioni nazionali ed internazionali.

Per beni come quelli paesaggistici o storico-artistici può verificarsi, come accennavamo, un separato rilievo tra bene patrimoniale (privato) e bene giuridico (collettivo). In questi casi la proprietà privata incontra, nell'ordinamento italiano come negli altri Paesi europei, dei limiti dati ad esempio da *diritti di uso pubblico*, di creazione giurisprudenziale. Per tale via, con il tempo sono andate aprendosi varie brecce nel carattere assoluto della proprietà e in certi casi potrebbe essere seguito l'esempio dei Paesi scandinavi (come Svezia, Norvegia, Finlandia), che da tempo riconoscono diritti alla collettività locale di accedere a fondi privati per passeggiare, accamparsi o raccogliere con moderazione prodotti naturali spontanei, purché non si arrechi danno al proprietario, né si violi la sua sfera di riservatezza personale¹⁶³. Come mostra il recente studio di Filippo Valguarnera, l'esperienza scandinava, caratterizzata da un'apertura agli usi collettivi ben superiore a quella degli ordinamenti continentali e inglese, appresta una tutela più debole per il proprietario fondiario, denotando «un approccio assai pragmatico alla tutela della proprietà»¹⁶⁴, e non ideologico-sacralizzato come negli ordinamenti esemplati sul diritto francese e in Inghilterra.

Il potere di disporre a piacimento della cosa da parte del privato, sancito dalle varie codificazioni contemporanee, appare destinato, in questa tendenza, ad un netto ridimensionamento per consentire nuove possibilità di uso collettivo di certi beni. Indisponibilità dunque come superamento di logiche meramente individualiste ed apertura in direzione della funzione sociale della proprietà.

163 Cfr. Valguarnera, *Accesso alla natura* cit., pp. XIV-XVI, 128-137. Una panoramica sulle risorse naturali come beni comuni in Svezia, Norvegia, Spagna, Scozia e Galles, anche con riferimenti storici, è offerta dagli interessanti atti del seminario *Landscape, law and justice. Proceedings from a workshop on old and new commons* (Oslo, 11-13 march 2003), compiled by E. Berge, L. Carlsson, Oslo 2003.

164 Valguarnera, *Accesso alla natura* cit., pp. XIX; 153-219.

4.3. I beni comuni artificiali ed i servizi pubblici indispensabili

Quindi potrebbero individuarsi beni comuni (materiali o immateriali) artificiali, cioè ottenuti con il lavoro, indispensabili all'esistenza dignitosa dell'uomo: il sapere¹⁶⁵, l'informazione di base, la sanità, la giustizia, la salubrità del territorio, i trasporti pubblici, la fornitura di acqua ed energia elettrica, lo spazio urbano etc., di cui si dovrebbe garantire tendenzialmente la massima accessibilità possibile, ma tenendo conto che, in questi casi, c'è pur sempre la fatica di qualcuno da remunerare, un ingegno da valorizzare e premiare, costi da coprire, con quel che ne consegue. Una grande ragionevolezza dovrebbe guidare nel contemperare gli interessi legittimi di singoli ed imprese con la libera fruibilità collettiva. Sotto il profilo pratico una certa distanza separa questo tipo di beni comuni, che comprendono anche servizi pubblici, da quelli naturali, e sarà compito del legislatore indicare per essi una disciplina ottimale. Ciò non toglie che, anche in seno a questa categoria, non possa individuarsi una specie ad accesso universale ed altre ad accesso più limitato.

Beni immateriali come il sapere, l'informazione, *Internet* e tecnologie collegate (*software open source*, *peer to peer*, *file sharing*) sono la specie di *commons* che sopporta, ed anzi può sollecitare, la maggiore apertura possibile. Qui infatti il bene non solo non viene diminuito dalla fruizione, ma moltiplicato. Una logica ben diversa, dunque, sottostà all'uso di questi beni rispetto ai classici usi civici, in cui la limitatezza della collettività fruitrice è in realtà condizione stessa per la conservazione del bene. Tuttavia tornano anche qui vecchi problemi dei tradizionali beni comuni, come il contemperamento tra tutela del lavoro individuale e condivisione solidaristica, regole poste a prevenzione di abusi e libertà.

Le risorse digitali, beni inesauribili, devono essere tutelate da restrizioni quando ingiustificate, da nuove *enclosures* attuate tramite rafforzamento del *copyright* o sistemi di *digital right management*¹⁶⁶.

165 Includo le conoscenze tradizionali popolari, ad es. in agricoltura, allevamento, artigianato, erboristica che non di rado, nei Paesi in via di sviluppo, vengono carpite e poi privatizzate con brevetto da imprese con finalità di produzione industriale.

166 Sull'argomento cfr. N. Bassi, *Open Source: analisi di un movimento*, Milano, Apogeo, 2000; N. Dolsak, E. Ostrom, *The commons in the new millenium. Challenges and adaptations*, Cambridge 2003; G. Guerra, *Una nuova primavera per la proprietà collettiva:*

4.4. Le istanze ecologico–sociali irrinunciabili comuni alle varie situazioni

In conclusione, pluralità di logiche e di situazioni conducono a delineare varie specie di beni comuni, tutte possibili e auspicabili, capaci di coesistere entro un ordinamento democratico (e preferibilmente federalista) che non rinunci comunque a dei momenti efficienti di supervisione, controllo e contemperamento di interessi. Pluralità di istanze ma entro un'unità di azione volta a limitare quanto più possibile la trasformazione di risorse, cose, saperi e servizi in merci e a far sì che la logica sociale argini entro limiti ragionevoli quella del mercato, oggi signora assoluta o quasi, con gli effetti che ognuno può constatare.

Ben oltre l'ambito di applicabilità di una normativa ambientale insufficiente, vi è un obbligo morale imprescindibile di conservare le risorse naturali per le generazioni future, che gli ordinamenti giuridici dovrebbero tradurre in obbligo giuridico primario, sancito al più alto livello del sistema normativo, cioè costituzionale. Come ha scritto Paolo Maddalena, giudice emerito della Corte costituzionale, «se si pensa che siamo parte del tutto e che questo tutto comprende i viventi del momento presente, ma anche coloro che vivranno dopo di noi, una categorica responsabilità morale e giuridica ci impone di far presto e riequilibrare tutto ciò che è stato sconvolto e procrastinato»¹⁶⁷. Responsabilità giuridica perché il territorio ed il popolo, elementi costitutivi dello Stato, sono formati non solo dalle cose e dalle persone di oggi, ma anche di quelle del futuro.

In tempi recentissimi alcuni Stati sudamericani, come l'Ecuador e la Bolivia, sono giunti a riconoscere dei diritti a Madre Natura. La recente Costituzione del 2008 dell'Ecuador (cap. VIII, art. 71) afferma: «La Natura o Pachamama, dove si riproduce e si realizza la vita, ha diritto a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi

l'evoluzione di concetti antichi nell'era digitale, in «Archivio Scialoja–Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1 (2006), pp. 133–163. Sulle prospettive tecnologiche cfr. G. Mulgan, T. Steinberg, O. Salem, *Wide Open. Open source methods and their future potential*, London, Demos, 2005.

¹⁶⁷ Maddalena, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni* cit., p. 12.

evolutivi. Ogni persona, comunità, popolo o nazione potrà pretendere dalle autorità pubbliche l'osservanza dei diritti della natura»¹⁶⁸.



Raffigurazione di Pachamama, personificazione della Natura nelle culture tradizionali autoctone sudamericane.

Certo si potrebbe obiettare che una personificazione di questo tipo pone vari problemi: chi si considera come legittimo interprete di Madre Natura? Può funzionare il modello nella nostra realtà occidentale super industrializzata? Ma il problema di una vera nuova tutela esiste, è enorme e credo che non si possa fare a meno di più livelli di salvaguardia, dal globale al nazionale al locale.

Un atteggiamento responsabile dell'uomo verso la natura non può che essere all'insegna della salvaguardia dell'esistente e della riparazione dei guasti già fatti: un ruolo attivo, giacché non è più possibile pensare che l'onnipotente Natura continui a soddisfare le nostre cre-

168 Sulla sacralità della Natura nella tradizione andina cfr. A. Melis, *Pachamama. Appunti sulla terra nel mondo andino tra reale e immaginario*, in E. Balducci et al., 2941. *Alla scoperta della Madre Terra per un anniversario da rovesciare*, Firenze 1992, pp. 43-59.

scenti richieste ed a rimediare miracolosamente ai nostri errori. La nostra condizione è ormai ben diversa da quella degli inermi cacciatori, raccoglitori ed agricoltori dell'età della pietra, che si rimettevano con innocente fiducia e timore alla grande Madre. La devastazione in atto ed il potenziale letale nelle nostre mani impone una brusca assunzione di responsabilità, a livello collettivo ed individuale. Tutto deve essere ricondotto al limite e alla misura ed il diritto non può latitare oltre in questa sua funzione.

Il giurista riformatore dovrebbe forse anche considerare che non è certo un caso che, solo una volta recisi i vincoli millenari che legavano le comunità territoriali al loro *habitat*, l'uomo abbia potuto teorizzare ed attuare un devastante sfruttamento dell'ambiente naturale, che lo ha portato al tempo stesso ad un grado massimo di indipendenza ma, in quanto esso stesso imprescindibilmente parte della natura, prossimo all'autodistruzione¹⁶⁹.

Il capo indiano Seattle, del popolo Suwamish, in una lettera del 1855 al presidente americano Franklin Pierce, il quale chiedeva agli Indiani le terre dove da sempre vivevano, descrisse in modo mirabile la diversità del rapporto con la Terra dei Pellerossa rispetto all'uomo bianco: «Siamo parte della terra ed essa è parte di noi. I fiori fragranti sono le nostre sorelle, il cervo, il cavallo, l'aquila maestosa sono nostri fratelli. Le creste rocciose, la sabbia delle praterie, il calore che il puledro emana e l'uomo, tutti appartengono alla stessa famiglia. (...) La terra non appartiene all'uomo ma è l'uomo che appartiene alla terra. L'uomo non ha tessuto la rete della vita: ne è solo un filo. Tutto ciò che farà alla rete lo farà a sé stesso. Ciò che accade alla terra, accadrà ai figli della terra (...)»¹⁷⁰. Parole profetiche, che ci richiamano oggi alla necessità di ristabilire ovunque un nuovo rapporto con la Terra, tra il territorio e le comunità che su di esso vivono.

169 Come è reso visivamente in un caleidoscopio di riprese cinematografiche nel film-documentario *Koyaanisqatsi* (termine che significa 'autodistruzione' nel linguaggio degli indiani Hopi) di G. Reggio del 1982.

170 Il discorso è riportato in Balducci et al., 2941. *Alla scoperta della Madre Terra* cit., pp. 179–182. Si era in quei tempi in una fase cruciale del processo di *enclosure* in America, su cui cfr. E. T. Freyfogle, *The enclosure of America*, in <http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/6365>.

4.5. Una pragmatica flessibilità

Solo dunque per talune specie il governo dei beni comuni può essere informato al principio del libero accesso, ad una logica inclusiva anziché esclusiva. I beni comunitari in senso stretto rispondevano, e dovranno ancor oggi rispondere, pena la loro distruzione, ad una logica in parte esclusiva. Come ha colto Giovanna Ricoveri, riferendosi alle risorse naturali materiali, «la condizione *sine qua non* dei beni comuni è quella dell'accesso limitato: solo a questa condizione l'uso delle risorse naturali è sostenibile, perché coloro che le usano sono interessati alla loro conservazione, e proprio per questo definiscono regole di gestione adeguate a garantirne l'impiego sostenibile»¹⁷¹.

La relazionalità e la funzionalità sono essenziali, ma anche le caratteristiche fisiche del bene debbono essere attentamente valutate al momento di definirne la disciplina giuridica. Così, per esempio, una semplice equiparazione tra il bene comune della sanità e quelli dell'acqua e l'aria mi sembra non tenga sufficientemente conto della diversità oggettiva di tali beni, uniti solo dal carattere indispensabile per l'uomo, ma che poi, in concreto, non possono non richiedere meccanismi giuridici di tutela diversi.

Una via ragionevole percorribile potrebbe essere quella, quindi, di innalzare una serie di beni e servizi (da distinguere adeguatamente) al massimo grado di tutela (costituzionale) prevista, con mezzi concreti ed efficaci di difesa in giudizio, ben superiori a quelli che oggi si accordano per gli interessi diffusi. Non è detto, come osserva Maria Rosaria Marel-la, che tutti i beni comuni debbano necessariamente essere posti *extra commercium*, considerando che ciò finirebbe, in realtà, per circoscrivere assai l'estensione della categoria¹⁷². Andrebbero semmai comunque sottratti alla logica concorrenziale del mero profitto.

In questa linea riformatrice, al di là dei beni comuni di proprietà collettiva a livello locale, tutta una serie di beni e servizi ovviamente rimarrebbero di pertinenza privata o dello Stato o di enti locali. Per quanto riguarda la proprietà fondiaria, non c'è bisogno di sottolineare

171 G. Ricoveri, *Beni comuni vs merci*, Milano 2010, p. 48.

172 Marella, *Introduzione*, in *Oltre il pubblico e il privato* cit., p. 21.

la carica pesantemente ideologica, speculare a quella dei 'privatizzatori ad oltranza', di quanti vedono necessariamente nella proprietà privata un'usurpazione ai danni di quella collettiva, con un atteggiamento massimalista perfettamente funzionale a diffondere incertezze ed alimentare timori e resistenze¹⁷³. Considerato che le dimensioni, in tema di proprietà, non sono affatto irrilevanti, esse dovrebbero implicare anche regimi di tutela, obblighi, limiti assai diversi tra piccoli e grandi possedimenti.

La nuova categoria dei beni comuni potrebbe quindi aggiungersi a quelle del pubblico e del privato, non eliminando ma riducendo il raggio di azione del mercato. I meccanismi di quest'ultimo mostrano, del resto, rispetto ai beni comuni essenziali, come l'acqua, delle evidenti criticità, non essendovi libertà, ma necessità, nella domanda.

In conclusione, almeno secondo le ipotesi riformatrici più realistiche, beni comuni e gestione comunitaria potrebbero inserirsi con discernimento, come un terzo genere tra la sfera privata-mercantile e la sfera pubblica-statale, entrambe da ridimensionare per far posto alla nuova. Ma sarà forse prezioso non dimenticare che le esperienze storiche del passato dovettero la loro longevità soprattutto alla loro pragmatica flessibilità, perché coniugavano pubblico e privato; proprietà individuale, statale e comunitaria; autorità gerarchiche e partecipazione democratica. Non soluzioni univoche, ma equilibrio dinamico tra elementi opposti, con uno spazio lasciato ai mutamenti spontanei, derivanti dalla prassi, dal 'basso'.

Neppure un'eccessiva enfasi ideologica forse giova ad un'equilibrata risistemazione della materia, visto che occorrerà una larga base di consenso ed un'ampia convergenza politica, essendo la questione di rilevanza costituzionale ed incidendo su quelle fondamenta giuridiche profonde e durature sottratte alla manipolazione governativa. Inoltre la nuova cultura dei beni comuni dovrebbe fare affidamento sulla cooperazione, sulla solidarietà, sull'unione e armonia tra gli uomini e tra

173 Carlo Calisse, un secolo fa, vedeva come una «rinnovata barbarie» la corsa alle rivendicazioni alimentata dall'assunto che ogni proprietà fondiaria fosse frutto di usurpazione: C. Calisse, *Le riforme della legge per gli usi civici nella Provincia di Roma*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», 78/2 (1907), p. 201.

questi e gli altri viventi: oltre, dunque, l'exasperata contrapposizione ideologica frontale e la faziosità acritica preconcepita.

Non occorre rammentare che più volte i beni comuni hanno incrociato da versanti diversi il pensiero politico moderno e si è trattato spesso di incontri non effimeri, anche se con esiti assai ridotti.

Com'è noto, già Marx conosceva bene l'argomento, perché si era interessato in Renania della legge sui furti di legna (limitativa dei diritti di legnatico dei contadini)¹⁷⁴ e poi, nel *Capitale*, dedicò ampio spazio, a proposito dell'*accumulazione originaria*, alla spoliazione delle risorse appartenenti alle popolazioni rurali, definendo l'attacco ai beni comuni in Inghilterra (*enclosures*) come «la forma parlamentare del furto»¹⁷⁵. Poi tornò, proprio nell'ultimo periodo di vita, a studiare gli assetti rurali collettivisti pre-capitalistici, attraverso le opere di Morgan, Kovalewsky, Maine, Maurer, studiosi che fornirono apporti fondamentali per la comprensione delle forme di comunitarismo¹⁷⁶. Anche Engels trattò diffusamente dei beni comuni, mostrando un'approfondita ed aggiornatissima conoscenza del tema¹⁷⁷, così come Paul Lafargue ed altri pensatori socialisti ed anarchici del tardo Ottocento¹⁷⁸. Sicuramente però è anche vero che nella tradizione marxista, e nei Paesi del socialismo reale in particolare, nella Russia sovietica come nella Cina maoista, lo Stato nazionale ha poi assunto un ruolo immenso, imprescindibile in quell'ottica per la realizzazione di un ordine totalmente nuovo. Non c'è quasi bisogno di osservare che proprietà pubblica gestita tramite una burocratizzazione estrema, invadenza autoritaria, apparati repressivi elefantiaci, mancanza di libertà di espressione, sono tutti elementi inconciliabili con il comunitarismo¹⁷⁹, i quali peraltro oggi si ritengono quasi unanimemente non

174 Cfr. D. Bensaid, *Gli spossati. Proprietà, diritto dei poveri e beni comuni*, Verona 2009.

175 K. Marx, *Il capitale* (1867), I, trad. it. D. Cantimori, Roma 1964, cap. 24, § 2, p. 788.

176 Cfr. Hardt, Negri, *Comune* cit., pp. 94–95; E. Dussel, *L'ultimo Marx*, Roma 2009.

177 F. Engels, *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato* (1884), Roma 2005.

178 P. Lafargue, *Origine ed evoluzione della proprietà* (1895), Milano 1983.

179 In Cina Mao trasformò le comunità di villaggio tradizionali in enti amministrativi pensati a tavolino, senza radici storiche, nell'ambito di una riorganizzazione totalitaria delle campagne, che condusse ad un disastroso peggioramento delle condizioni di vita dei contadini. Sul tema si veda la sintesi di Wang, *Village governance in Chinese history* cit.

riproponibili. E certamente non mancano aspetti teorici di inconciliabilità tra comunitarismo e la vulgata marxista tradizionale legata ad idee come la lotta di classe, la fiducia nell'industrializzazione e nel mito borghese di un infinito progresso economico liberatore. Non a caso già nel secondo Ottocento non mancarono incomprensioni tra i difensori degli usi civici, come Tommaso Tittoni, ed i socialisti, come Enrico Ferri, che vedevano in queste rivendicazioni una cultura conservatrice ed estranea al progresso socialista¹⁸⁰. Ma attualmente, perduti i riferimenti nel comunismo di Stato, occorre sottolineare che il tema dei beni comuni riscuote una crescente attenzione a sinistra: molte opere che già abbiamo segnalato in queste pagine lo testimoniano in modo inequivocabile.

La consonanza della dimensione comunitaria con l'insegnamento cristiano è da sempre attestata (alla comunione dei beni fanno esplicito riferimento gli *Atti degli Apostoli*, 2, 44) ed è stata spesso sottolineata, dai Padri della Chiesa dell'età tardo-antica ai maggiori filosofi cattolici e protestanti del Novecento (per tutti ricordiamo Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Jacques Ellul)¹⁸¹. Adriano Olivetti, ispirato da un misticismo cristiano attentissimo al sociale, costruì, com'è noto, attorno all'idea di comunità una teoria filosofica, una prassi aziendale, una rivista, una casa editrice, infine un partito politico, anche se riscosse limitata attenzione nella polarizzazione ideologica del nostro secondo dopoguerra tra filo-sovietici e filo-americani, che non lasciava credibilità ad una terza via¹⁸². Ma, nel mondo cattolico, andrebbero soprattutto ricordati quei parroci che, tra Otto e Novecento, furono solidali ed anzi guidarono le lotte delle comunità rurali espropriate dei loro beni dalle riforme liberiste, riforme che ebbero spesso, come abbiamo visto, il principale effetto di gettare nella miseria molti poveri¹⁸³. Un atteggiamento del resto in sintonia con la dottrina sociale delineata da vari Pontefici a partire dall'enciclica *Rerum novarum* (1891) di Leone XIII.

180 U. Petronio, *Profili giuridici dell'appartenenza e della gestione delle terre di uso civico*, in «Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente», n. 6, anno VI, giugno 1997, p. 359.

181 Cfr. V. Pazè, *Il comunitarismo*, Roma-Bari 2004, pp. 61-74.

182 Cfr. A. Olivetti, *L'ordine politico delle Comunità dello Stato secondo le leggi dello spirito*, Milano 1946; Id., *Società, Stato, Comunità*, Milano 1952.

183 Cfr. ad es. l'interessante vicenda riferita da U. Brunelli, *Civitella Marittima. Un paese della Maremma attraverso la vicenda degli usi civici (1905-1908)*, Grosseto 1980.

Anche il fascismo incontrò i beni comuni. Lo statalismo fascista, pur lontano dall'idea comunitaria (ne propose semmai uno snaturamento autoritario con l'associazionismo di regime) e sodale con i grandi possidenti agrari, nondimeno produsse la legge n° 1766 del 1927, che tutt'ora contiene la disciplina fondamentale in tema di usi e demani civici. Nonostante il suo indirizzo parzialmente abolizionista e vari non piccoli difetti (come l'omologazione di situazioni eterogenee), ha pur consentito la persistenza fino ad oggi di innumerevoli demani civici in tutta Italia. Anzi, sembra che fu addirittura per intervento personale del Duce che la legge ribadì il principio dell'imprescrittibilità dei demani civici, come riferisce Giovanni Curis¹⁸⁴. Oggi a destra istanze comunitarie fanno parte importante dell'ideario di una nuova destra sociale critica verso il liberismo, sensibile verso i valori tradizionali e verso i temi ecologisti e federalisti: la figura di maggior spicco nel panorama europeo è forse rappresentata da Alain de Benoist, che peraltro mette in discussione l'utilizzabilità attuale delle vecchie categorie di destra e sinistra¹⁸⁵.

Il pensiero ecologista ha colto nitidamente da tempo l'importanza dei beni comuni per la salvaguardia dell'ambiente. Non poteva essere diversamente se è vero che, come scriveva anni or sono Felix Guattari, «lungi dal ripiegarsi sulla natura quale si immagina fosse ieri compete all'ecologia di reinventare nuove maniere di stare al mondo e nuove forme di socialità. L'ecologia sarà in primo luogo mentale o sociale o non sarà nulla, o comunque poco»¹⁸⁶. I parchi naturalistici e le varie tecnologie 'verdi' sono importanti e irrinunciabili, certo, ma è da dubitare che da soli siano sufficienti, senza affrontare i nodi del modo di vivere, dell'organizzazione sociale, della riduzione e redistribuzione dei consumi e, certamente,

184 G. Curis, *Gli usi civici*, Roma 1928, p. 27. La legge del '27 sugli usi civici fu considerata tra le c.d. *leggi fascistissime*, cioè tra quelle che il regime riteneva più caratterizzassero la propria linea politica.

185 Cfr. A. de Benoist, *Comunità e decrescita. Critica della ragione mercantile*, Casalecchio 2006. In Italia tra i fautori di questo indirizzo vi è il politologo Marco Tarchi.

186 F. Guattari, *Le tre ecologie*, Torino 1991, p. 9. Ma già Ivan Illich con grande lucidità aveva osservato che «l'unica soluzione alla crisi ecologica è che gli uomini capiscano che sarebbero più felici se potessero lavorare insieme e prendersi cura l'uno dell'altro (...). Il ristabilimento di un equilibrio ecologico dipende dalla capacità del corpo sociale di reagire contro la progressiva materializzazione dei valori» (I. Illich, *La convivialità*, Milano 1978, pp. 87, 89).

anche dell'appropriazione e della gestione delle risorse naturali. Oggi i vari gruppi ecologisti e le riviste di tale orientamento (come ad es. la fiorentina *Terra Nuova*) sono in larga prevalenza favorevoli ai beni comuni, tanto ai *new commons*, quanto agli usi civici ed alle proprietà collettive ereditate dal passato.

Già nel secolo scorso vi è stata dunque una pluralità di attenzioni intorno ai beni comuni da parte di varie tradizioni politiche, frutto di una diffusa disillusione nei confronti delle mitologie liberiste, di un mondo industrializzato e di un mercato che non hanno saputo risolvere delle contraddizioni gravissime, scaricando sui Paesi più poveri, sui ceti sociali più deboli, sulla natura, il peso di sorreggere la scintillante società dei consumi occidentale. Poggiando su basi giuridiche, economiche, culturali–antropologiche anteriori all'ordine borghese e al capitalismo, i beni comuni possiedono la capacità di infiltrarsi agevolmente oltre le categorie attuali di destra e sinistra, figlie di quell'ordine. Per questo il tema può riscuotere oggi interesse in ambienti politici diversi, da parte di chi condivide istanze ecologiste e solidariste ed esprime posizioni critiche verso il liberismo e lo statalismo burocratico. Si tratta spesso, vorrei aggiungere, di opinioni tutt'altro che 'estremiste', come a volte i media tendono a presentarle, ma sollecitate da un ben giustificato allarme verso gli effetti disastrosi del presente modello di sviluppo.


Uno dei fenomeni più incredibili, che rivela bene quale direzione abbia preso il nostro sistema produttivo, è la formazione di immensi ammassi di rifiuti plastici negli oceani, sorta di 'isole artificiali' prodotte dal nostro irresponsabile inquinamento. Il *Pacific garbage patch*, stabilmente posizionato nel nord del Pacifico (dove potremmo immaginarci un ambiente incontaminato) ha una superficie, stimata al ribasso, simile a quella della penisola iberica.




Il *Pacific Garbage Patch*, un mostruoso ammasso di milioni di tonnellate di rifiuti plastici situato nell'Oceano pacifico settentrionale, uno degli innumerevoli tristi lasciti della nostra società dei consumi alle generazioni future e che l'attuale disordine giuridico internazionale non ha saputo impedire.

Ma l'immagine forse più emblematica degli squilibri scandalosi che il progresso produttivistico occidentale ha creato è quella delle sterminate baraccopoli nelle periferie delle grandi città, nel sud del mondo ma non solo, dove gli abitanti vivono di rifiuti in veri e propri gironi infernali. Guardando le distese chilometriche di baracche di lamiere e cartoni, su cui dominano in lontananza i profili di modernissimi grattacieli si è di fronte all'evidenza che «l'umanità mai ha prodotto tanta ricchezza, mai ha creato tanta povertà»¹⁸⁷ ed è inevitabile chiedersi dove fosse la 'mano invisibile' del mercato quando queste situazioni sono sorte e cresciute.

187 F. Gesualdi, *Sobrietà. Dallo spreco di pochi ai diritti per tutti*, Milano 2005, p. 9. Cfr. soprattutto i dati impressionanti riportati dall'Autore alle pp. 9-15.



Baraccopoli a Mumbai, (Maharashtra, India)



Baraccopoli a Detroit (Michigan, U.S.A.)

CAPITOLO V

La necessità di un profondo rinnovamento culturale per una società dei beni comuni

La questione dei beni comuni, nell'attuale contesto storico mondiale, si inserisce una più ampia sfida di radicali sconvolgimenti epocali, che toccano, oltre che il diritto, l'economia e l'intero nostro modello di sviluppo, l'ecologia, la dimensione morale e spirituale, l'organizzazione sociale e le istituzioni politiche.

Impossibile un ritorno al passato, in cui, come abbiamo visto, i beni comuni si collocavano coerentemente entro un quadro pre-moderno non solo giuridico, ma anche economico, sociale e culturale assai diverso dal nostro, non resta che prendere in considerazione altre soluzioni, considerando quanto in vari campi del sapere e nel magma dei mutamenti sociali potrebbe favorire, rendere possibile, armonizzarsi con questo nuovo modello di relazione con le risorse.

In campo economico il tema dei beni comuni, specie riguardo alle risorse naturali, si interseca con quello, oggetto di crescenti attenzioni, della *decrescita* e dell'avvento di una società solidale ed ecologica, dove la politica degli Stati non sia più guidata in modo ossessivo da PIL¹⁸⁸, ra-

188 Una critica al significato dello strumento del Prodotto Interno Lordo si basa sul fatto che esso non misura il benessere o la qualità della vita: infatti anche gli incidenti stradali o le malattie fanno salire il PIL, perché mettono in moto certi settori produttivi. Ma

ting, spread, tassi di interesse e asservita ad un mondo finanziario impazito. In quest'ottica dunque la giustizia sociale, il lavoro, la natura, i valori morali dovrebbero divenire prioritari ed occorrerebbe un 'cambio di paradigma' epocale, per ritrovare la via smarrita della misura, dell'equilibrio. I propugnatori della *decrescita* propongono l'innescò consapevole di una riduzione controllata e stabilizzazione della produzione, di una più equa redistribuzione della ricchezza, di una selettiva riconversione industriale, del recupero dell'agricoltura, della salvaguardia della natura. Già negli anni Settanta del Novecento Nicholas Georgescu-Roegen cercò di collocare l'economia entro le logiche dell'ecologia e dunque della biosfera (*bioeconomia*). In seguito l'economista Serge Latouche ha proposto, nel solco degli studi di Georgescu-Roegen, come anche di Karl Polanyi, Jacques Ellul, Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, del Club di Roma diretto da Aurelio Peccei, riflessioni significative per un tale nuovo orientamento, per *decolonizzare* l'immaginario occidentale dall'ossessione economicista–produttivista.

Otto «R» dovrebbero caratterizzare, per Latouche, un necessario programma di riforme radicali: rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre, riutilizzare, riciclare. Tale programma dovrebbe essere supportato, secondo l'economista francese, dall'affermazione di nuovi valori come altruismo, cooperazione, gioco, socialità, ragionevolezza¹⁸⁹. Si tratta peraltro di valori opposti a quelli favoriti dal sistema attuale, capace finora di neutralizzare e rendere innocue per il suo perpetuarsi le scelte individuali o di gruppi limitati. Opinioni simili a quelle di Latouche hanno manifestato Edward Goldsmith, Jacques Grinevald, Alain de Benoist. In Italia posizioni in sintonia con questo indirizzo sono espresse, tra gli altri, da noti intellettuali (di varia collocazione politica) come Mauro Bonaiuti, Paolo Cacciari, Maurizio Pallante, Massimo Fini. Una visione storica d'assieme che illustra bene i disastri connessi al mito della crescita e dello sviluppo è illustrata in alcuni re-

soprattutto il PIL non tiene conto dell'esaurimento delle risorse naturali e degli effetti dell'inquinamento, i quali avranno costi enormi per le future generazioni, né considera la effettiva redistribuzione della ricchezza. Perciò è da escludere che all'innalzamento del PIL corrispondano veramente migliori condizioni generali di esistenza per la popolazione.

189 Latouche, *La scommessa* cit., pp. 102–103.

centi ed importanti saggi dello storico dell'età contemporanea Piero Bevilacqua¹⁹⁰.

L'idea di decrescita è nondimeno vista con scetticismo o con sospetto da coloro che ritengono che solo un ulteriore incremento produttivo possa migliorare le condizioni dei lavoratori e delle popolazioni dei Paesi poveri. In proposito appare implicito che una decrescita dovrebbe partire dall'Occidente e che si attuerebbe nei Paesi del Terzo mondo come svincolo dal sistema produttivo occidentale, a favore di un'autonoma gestione delle risorse e delle economie locali. Ma il lato forse più problematico della teoria della decrescita è che quest'ultima, in un contesto democratico, dovrebbe coniugarsi con una volontaria riduzione dei consumi: come sperare un comportamento del genere su larga scala, in una società votata al consumismo e sobillata al consumo dai media in ogni momento? Con ciò non si vuole sminuire l'importanza di una politica dei comportamenti quotidiani, di consumo critico, di sobrietà ad ogni livello¹⁹¹, ma solo considerarne la difficoltà nel contesto attuale. Altro problema è fare in modo che la decrescita non si ripercuota negativamente sul *welfare* residuo, sulla sanità, la scuola, la cultura ed appare ovvio che dovrebbe essere guidata in modo calibrato da un'azione politica molto accorta.

Ma l'inclusione di nuovi fattori e di nuove istanze accanto a quelle fin qui esclusivamente considerate dagli economisti appare indispensabile: la vecchia scienza economica, che ha molte responsabilità negli squilibri presenti, necessita di un rinnovamento profondo di cui peraltro già si stanno scorgendo segnali rilevanti (vedi il premio Nobel alla Ostrom).

Un allargamento della visione della realtà e la considerazione di aspetti e nessi finora ignorati è proprio non solo della nuova scienza economica alternativa, ma anche di vari indirizzi emergenti in biologia, in medicina, in psicologia, oltre che – e soprattutto – in fisica, nei quali si va affermando la consapevolezza che tutto è connesso, che una profonda unità sottostà all'apparente separazione e perciò tutto va stu-

190 Per tutti, si vedano i riferimenti bibliografici in appendice.

191 Al riguardo, un libro importante di informazione e di proposta è quello di Gesualdi, *Sobrietà* cit.,

diato all'insegna dell'interdipendenza, della dinamicità¹⁹². L'interesse si è spostato e sempre più si va focalizzando sulle interazioni tra le parti, sui collegamenti dinamici che esistono tra gli elementi all'interno di un soggetto e tra quest'ultimo ed il mondo circostante. Di conseguenza, se tutto nell'universo è più o meno visibilmente collegato e tutto interagisce continuamente con tutto, allora si può cercare di comprendere la realtà solo se si abbandona la visione settoriale, isolazionista, meccanicistica del passato¹⁹³. A Fritjof Capra si devono varie opere significative volte ad illustrare le nuove visioni del reale che la scienza emergente sembra andare suggerendo e che probabilmente condurranno nei prossimi decenni ad uno sconvolgimento completo delle vecchie certezze, del resto entrate in crisi già a partire dal primo Novecento. Capra crede anche che «la concezione del mondo implicita nella fisica moderna sia incompatibile con la nostra attuale società, la quale non riflette l'armonioso interrelarsi delle cose che osserviamo in natura. Per raggiungere un tale stato di equilibrio dinamico sarà necessaria una struttura economica e sociale radicalmente differente: una rivoluzione culturale nel vero senso della parola»¹⁹⁴. Il fisico austro-americano ritiene, nel solco delle riflessioni avviate da Charles Percy Snow sulla fine degli anni Cinquanta¹⁹⁵, che nel prossimo futuro non sarà più possibile una distinzione marcata come quella attuale tra scienze naturali e scienze sociali, perché sarà imprescindibile che le istituzioni si strutturino per *sostenere la vita*, prendendo a modello i modi in cui funzionano gli ecosistemi e l'organizzazione naturale della vita sulla Terra¹⁹⁶. Dalla crisi profonda in cui ci siamo inoltrati dovrà emergere un nuovo ordine: di qui lo sforzo, invero impegnativo, di «sviluppare un orizzonte sistemico unificato in cui comprendere sia i fenomeni bio-

192 Cfr. Capra, *Il Tao della fisica* cit., p. 27, pp. 147–149. «Nella nuova concezione [della fisica] l'universo è visto come una rete dinamica di eventi interconnessi», di cui l'uomo è parte (*ivi*, p. 330).

193 Cfr. Capra, *Il Tao della fisica* cit., p. 67.

194 *Ibid.*, p. 356.

195 Cfr. Ch. P. Snow, *Le due culture*, Prefazione di Ludovico Geymonat, trad. it., Milano 1965. Com'è noto lo scienziato e romanziere inglese indicò la mancanza di comunicazione tra la cultura letterario-umanistica e quella tecnico-scientifica come un motivo gravissimo di crisi del sapere contemporaneo ed auspicò l'ingresso in una nuova età di alleanza tra i due grandi campi della conoscenza.

196 Capra, *La scienza della vita* cit., pp. 22–23.

logici, sia quelli sociali»¹⁹⁷. Tale visione unificata sarebbe resa possibile dalle similitudini nell'organizzazione di tutti i sistemi viventi, negli schemi evolutivi della natura che, nel procedere verso forme più elaborate, ripetono tuttavia i medesimi temi fondamentali, ad iniziare da quello *reticolare*. Dal metabolismo cellulare agli ecosistemi, fino agli immensi ammassi galattici, oggi in via di mappatura, tutto si connette in strutture reticolari¹⁹⁸. Com'è intuibile, sul piano sociale il corrispettivo, l'omologo, di queste strutture naturali sarebbero *reti di comunità*¹⁹⁹, ad alto grado di partecipazione, auto-organizzazione e creatività²⁰⁰, sia informali e flessibili che definite istituzionalmente (entrambe necessarie)²⁰¹, in un contesto di decentramento del potere²⁰².

Si tratta di riflessioni di grande interesse, che potrebbero trovare in futuro sviluppi ampi e imprevedibili, e che tuttavia, al presente, lasciano aperti vari problemi per quanto concerne il loro pacifico 'innesto' sul tronco della nostra tradizione giuridico-politica.

Nel vorticoso mondo della tecnologia, non c'è bisogno di sottolineare come lo sviluppo delle fonti di energia alternative, solare in testa, le nuove applicazioni nell'informatica e nelle telecomunicazioni, potrebbero giocare un ruolo importante a favore di una redistribuzione democratica del potere e della gestione delle risorse. D'altro canto non possiamo neppure cullarci nell'idea rassicurante che la tecnologia possa tutto: essa risolve problemi, ma ne crea anche di nuovi, specialmente quando si muove indirizzata solo dalle leggi del profitto e del mercato.

Ma se a livello scientifico, teorico e pratico, non mancano indirizzi profondamente innovativi, di netta rottura con le certezze degli ultimi due secoli, anche a livello sociale, nella quotidianità, si registrano novità vistose, che incrinano i tradizionali assetti di poteri.

Una quantità di movimenti, comitati, associazioni ovunque in Italia e nel mondo si forma per condurre battaglie a difesa dell'ambiente e del territorio, contro scelte governative liberiste prese spesso a beneficio di

197 *Ibid.*, p. 116.

198 *Ibid.* pp. 130-131.

199 *Ibid.*, pp. 166-169.

200 *Ibid.*, p. 174.

201 *Ibid.*, pp. 184-185.

202 *Ibid.*, pp. 331-332.

lobbies industriali e affaristiche e non certo della collettività. Dal movimento di protesta contro la World Trade Organisation (WTO) di Seattle del 1999 a quelli più recenti dei Sem Terra in Brasile contro i latifondisti, degli Indios boliviani contro la cessione delle acque dei loro territori alla multinazionale Bechtel, delle popolazioni dell'India e dell'Africa contro le pesanti intrusioni delle multinazionali nelle loro economie con effetti nefasti, gli ultimi anni sono stati segnati da moltissime spontanee reazioni popolari ad ogni livello, anche locale, contro le politiche di tipo neo-liberista, improntate ad un greve economicismo affaristico, ritenute socialmente ed ecologicamente insostenibili. Nel settembre del 2011 è sorto negli Stati Uniti il movimento *Occupy Wall Street*, volto direttamente a contestare il cuore (o, se si preferisce, il ventre ingordo) del capitalismo finanziario occidentale²⁰³. Ben noti sono i cataclismi politici che hanno investito l'area maghrebina facendo crollare regimi corrotti, peraltro sino allora sostenuti senza batter ciglio dai governi occidentali.

In Italia emblematico è il caso della mobilitazione popolare contro la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (movimento No Tav), che sin dal 1995 ha condotto una tenace e dura lotta contro l'attuazione del progetto, visto come un indispensabile elemento di modernizzazione dal governo ed invece come distruttivo per l'ambiente, dispendioso e irrazionale dal movimento.

Più in generale, di fronte ad amministratori, politici e manager super-pagati che mal governano o addirittura conducono alla rovina istituzioni ed imprese di capitale importanza collettiva, ovunque va crescendo un'indignazione spontanea, dal basso, non solo al di fuori ma esplicitamente contro le forme consuete della rappresentanza politica partitocratica. Al di là degli eterogenei motivi del malcontento, emerge su tutto una richiesta forte di ricondurre il *bene comune* al centro dell'azione di governo e di eliminare gli interessi 'di casta' che sono cresciuti come un tumore a scapito di esso. Il *bene comune* sta emergendo come un'istanza centrale ed urgente nella coscienza collettiva: non potrà essere facilmente degradato ad una vuota formula se riuscirà ad essere declinato anche nella direzione di una riconquista collettiva dei *beni comuni*.

203 Saggi e contributi anche dei protagonisti della protesta sono raccolti nel volume *Occupy! I movimenti nella crisi globale*, a cura di A. Curcio, G. Roggero, Verona 2012.

Ma se davvero si giungesse ad una rivalutazione su larga scala dei beni comuni e dell'organizzazione comunitaria, è evidente che essa non potrà essere affidata soltanto a riforme giuridiche e costituzionali, o ad espedienti tecnici, ma necessiterà, in parallelo, del diffondersi di nuove mentalità e nuovi comportamenti nell'intera collettività, un orientamento verso valori nuovi rispetto a quelli effimeri oggi dominanti, proposti dal *marketing* aziendale e da un barbaro darwinismo sociale. Non clienti, non sudditi o arrivisti senza scrupoli, ma finalmente *cittadini*²⁰⁴.

Certo, una nuova *cittadinanza attiva*, responsabile e creativa, non è facile da ricostruire: sul punto ha scritto delle considerazioni condivisibili il sociologo Franco Cassano: «andare verso la comunità partendo dalla libertà costa fatica, ed è difficile spingere gli uomini ad uscire dal guscio del loro interesse privato (...). Ma questo lavoro fragile e sempre sull'orlo della sconfitta, questo impegno per evitare che l'uomo si chiuda su sé stesso, è l'unica strada»²⁰⁵. Il cammino dall'*homo emptor* all'*homo civicus* è una fatica di Sisifo: forse sovrumana, ma pure che offre all'uomo di ritrovare la sua dignità.

In questo senso può anche essere intesa «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati» che l'art. 118, ultimo comma, della nostra Costituzione ha previsto come fondamentale esplicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Si tratta di un'innovazione importante, introdotta nel 2001, che segue una linea già presente anche nella dottrina sociale della Chiesa (encicliche *Caritas in veritate* del 2009 e *Quadragesimo anno* del 1931) e che promuove una partecipazione attiva, coinvolgente e responsabilizzante, dei cittadini nella vita amministrativa locale intesa in senso più ampio, anche e soprattutto operativo²⁰⁶. La sussidiarietà implica condivisione di competenze ed esperienze, reti di relazioni volte alla cura dei beni comuni ed a loro volta possibili grazie a questi ultimi. La sussidiarietà *può* rappresentare una via rilevante da percorrere verso una cittadinanza solidale e responsabile, che già conta sulla fondamentale e diffusa esperienza del volontariato. Esperienze da conoscere

204 Sul tema cfr. B. Barber, *Consumati. Da cittadini a clienti*, trad. it., Torino 2010.

205 F. Cassano, *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Bari 2004, p. 13.

206 Cfr. G. Arena, *Il welfare di comunità*, in *L'Italia dei beni comuni* cit., pp. 92–97, nonché i vari contributi sul sito www.labsus.org.

sono pure le *cooperative di comunità*, in cui i cittadini per accedere ad un bene comune divengono soci di una cooperativa che organizza l'approvvigionamento e la distribuzione del bene stesso (sussidiarietà *circolare*): ad esempio, energia elettrica prodotta con pannelli solari fotovoltaici²⁰⁷.

Certo devono anche essere considerate le preoccupazioni di chi paventa che la sussidiarietà metta in discussione l'effettività dell'obbligo di assicurare servizi pubblici fondamentali, nella convinzione che in certi ambiti la società non possa sostituirsi alla pubblica amministrazione per conseguire l'interesse pubblico²⁰⁸. In quest'ottica il passaggio dal 'pubblico' al 'comune' non dovrebbe significare un ridimensionamento degli spazi pubblici, ma «sottrarre al soggetto pubblico il dominio autoritario di tali spazi, al fine di garantire con modalità e finalità più democratiche i diritti fondamentali dei cittadini»²⁰⁹.

Oggi è palese il degrado di una società che tende a rinnegare gli istinti conviviali e solidaristici, come anche il naturale senso dell'onore, sacrificandoli all'idolo mostruoso del mercato. Un serio studio di Robert Lane ha mostrato, in riferimento alla società statunitense, come l'aumento di ricchezza e dei consumi si siano accompagnati ad uno scadimento delle relazioni umane disinteressate e ad una diminuzione della felicità²¹⁰. Del resto eminenti psicologi hanno chiarito quali patologie psichiche regressive siano frutto della disumanizzata società dei consumi e quanto sia necessario sviluppare, in ogni modo possibile, per lo stesso benessere psichico dell'individuo, una coscienza orientata verso il senso civico, la condivisione, la convivialità, il rispetto di sé stessi, del prossimo e degli altri esseri viventi. Erich Fromm, e non solo lui, riteneva votata al fallimento l'esperienza individuale e sociale non orientata all'amore, inteso non in senso sentimentale-passionale, spontaneo dunque passivo rispetto alla volontà, ma come arte da apprendere e coltivare, implicante educazione e disciplina, come stato nobile dell'essere da conquistare nel quotidiano e indispensabile per una vita autentica, più gioiosa, meno alienata²¹¹.

207 Cfr. *Libro bianco del Terzo settore*, a cura di S. Zamagni, Bologna 2011.

208 Lucarelli, *Beni comuni* cit., pp. 62 e 204.

209 *Ibid.*, p. 67.

210 R. E. Lane, *The loss of happiness in market democracies*, New Haven 2000.

211 E. Fromm, *L'arte di amare* (1956), trad. it., Milano 1983. Ma, soprattutto, dello stesso autore si vedano le opere fondamentali *Fuga dalla libertà* (1943), trad. it., Milano

Hardt e Negri credono «che l'amore sia un concetto filosoficamente e politicamente essenziale» per riscoprire la dimensione del comune, che non può assolutamente essere prerogativa – scrivono – di preti, poeti e psicanalisti²¹². Dell'amore non solo l'individuo, ma neppure la società può fare a meno.

Occorre dunque una certa confidenza, per adoperare ancora parole di Franco Cassano, con «un'idea laica di trascendenza, capace di allargare la nostra percezione del tempo e dello spazio, ma soprattutto i confini della nostra anima»²¹³. Come ha scritto il filosofo del diritto Luigi Lombardi Vallauri, il superamento dell'*individualismo possessivo*, e dunque l'affermazione di una nuova cultura dei beni comuni, «impresa titanica quanto necessaria e affascinante», presuppone «una rigenerazione di parametri fondanti connessi alla istintualità umana e alle abitudini consolidate del vivere contemporaneo»²¹⁴.

Secondo l'economista Stefano Zamagni, uno dei maggiori esperti del Terzo settore, la soluzione comunitaria presuppone un *patto di fraternità* che integri le istanze di uguaglianza e libertà, conquiste della modernità, ma che da sole sono due sorelle incapaci di gestire i beni comuni²¹⁵. Il principio di fraternità è per Zamagni indispensabile all'esistere di una società che non voglia essere soltanto individualista e mercificata, ed attorno ad esso possono unirsi tradizioni politico-culturali diverse.

Giacomo Venezian, grande studioso delle proprietà collettive del secolo scorso, considerava tra i primi pericoli per i beni comuni «le spinte eternamente umane dell'egoismo e dell'interesse», che l'organizzazione comunitaria in sé non ha il potere di estinguere. Perciò «la rigenerazione di questi organismi deve partire da un impulso interno; è vano sperare l'efficacia duratura degli impulsi esteriori»²¹⁶. La dimensione comunitaria

1987; *Anatomia della distruttività umana* (1973), trad. it., Milano 1975; *Avere o essere?* (1976), trad. it., Milano 1977.

212 Cfr. Hardt, Negri, *Comune* cit., p. 184.

213 Cassano, *Homo civicus* cit., p. 14.

214 L. Lombardi Vallauri, *Beni comuni e beni non esclusivi*, in *La società dei beni comuni* cit., p. 43.

215 Cfr. L. Bruni, S. Zamagni, *Economia civile*, Bologna 2005.

216 G. Venezian, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, in *Opere giuridiche*, II: *Studi sui diritti reali e sulle trascrizioni, le successioni, la famiglia*, Roma 1920, p. 32.

non può essere creata a tavolino o imposta dallo Stato: essa, dove non continua fisiologicamente qualcosa di preesistente, deve essere accompagnata da una maturazione delle coscienze sorretta da progetti educativi, da una volontà consapevole di aderire ad un progetto comune.

I beni comuni rappresentano «un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale che inosservato discese da remotissimi secoli fino a noi»²¹⁷, ma sono anche, paradossalmente, la forma più complessa e responsabile di rapporto che l'uomo possa instaurare con le risorse naturali. Il vero problema è, allora, di riuscire ad essere all'altezza di questo modello.

Secondo alcuni, i beni comuni sono in tutti i continenti già oggi, e sembrano destinati ad esserlo sempre più, l'ultima sfida ad un modello di sviluppo che ci ha portato sull'orlo di un baratro. Per Giovanna Ricoveri, i beni comuni costituiscono non solo una risposta coerente a problemi di giustizia distributiva, ma anche «la risposta più robusta possibile alle forze distruttive del sistema: una risposta parziale, che tuttavia – nella fase attuale di crisi del modello dominante – può divenire un grimaldello per avviare la costruzione di una società e di uno sviluppo alternativi a quelli delle merci e del mercato»²¹⁸. Ed ancora: «Nella crisi attuale del capitalismo, la comunità può rappresentare sia un presidio sul territorio – per la gestione sostenibile delle risorse locali, come la difesa idrogeologica e la regimentazione dei corsi d'acqua, l'agricoltura contadina e biologica, la difesa degli spazi pubblici –, sia uno strumento di partecipazione democratica della popolazione nelle scelte che la riguardano»²¹⁹.

Certo, sicuramente sarà anche da evitare che le comunità assumano un carattere chiuso e xenofobo, che si arroccino intorno a privilegi ingiustificati, che adottino comportamenti ostili nei confronti delle altre comunità: a tutto ciò potrebbe ovviare l'intervento coordinatore e mediatore del potere superiore, 'erede' delle antiche magistrature tutorie. Ciò dovrà servire a prevenire i possibili inconvenienti insiti nel-

217 Così Giovanni Zucconi, riprendendo un'espressione di Carlo Cattaneo: P. Grossi, *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, in *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi –1845/1894, a cura di P. G. Falaschi, Camerino 1991, p. 116.

218 Ricoveri, *Beni comuni* cit., p. 16.

219 *Ibid.*, p. 47.

la collocazione a livello locale della gestione, temuti da alcuni²²⁰. Per il resto è da ritenere che la gestione di certi beni comuni debba avvenire imprescindibilmente a livello locale, entro un contesto democratico federalista. Altri beni comuni, come abbiamo visto, possono trovare proficuamente la loro disciplina e gestione a livello di comunità nazionale o internazionale, con regole e principi giuridici anche molto diversi, pur nel minimo comune denominatore del maggior avvicinamento possibile alla collettività fruitrice. Ma non credo che sia opportuno eludere il livello comunitario–locale dei beni comuni (come alcuni auspicano), sia perché in molte parti del mondo, e in misura ridotta anche in Italia, esso è tutt’oggi un’esperienza viva ed una base concreta di salvaguardia e cura delle risorse, sia perché, anche in Europa, è l’esperienza storica più duratura e collaudata di cui disponiamo.

Altre sono auspicabilissime, ma attendono il banco di prova della realtà, di fronte al quale spesso non bastano i puri teoremi astratti o i facili proclami. La realtà umana è fatta anche di bisogni di percepibile appartenenza, di radici culturali profondamente abbarbicate, talvolta anche non del tutto razionali, ma con cui bisogna fare i conti. Se la comunità locale custodisce in sé il rischio di aspetti ‘regressivi’, di chiusura, la grande patria, o l’astratta cittadinanza universale non sono immuni dai rischi o di degenerazione caotica o di ricaduta in un pubblico statalistico–burocratico, controllato dai ‘professionisti’ della politica da cui invece il ‘comune’ si vorrebbe appunto affrancare.

Il livello istituzionale locale, secondo i suoi critici, non garantirebbe i diritti fondamentali, la libertà personale, l’uguaglianza. Dall’altra parte si ribatte che niente prova che queste istanze siano invece necessariamente garantite a livello nazionale, nella constatazione che negli ultimi due secoli sono stati proprio gli Stati nazionali accentrati ed ‘uniformatori’ che in nome del «progresso», dell’emancipazione dalla zavorra dei vecchi legami hanno fatto scempio, al di là dei proclami solenni ed edificanti, non solo di diritti fondamentali, della libertà e appunto dei beni comuni, ma della vita stessa di milioni di uomini: dalla Francia rivoluzionaria e napoleonica, agli Stati ‘liberali’ nazionalisti–coloniali, all’Unione Sovietica e alla Cina, ai vari regimi nazi–fascisti.

220 Cfr. Lucarelli, *Beni comuni* cit., pp. 93–94, 218.

Come ha osservato il filosofo della politica Michele Nicoletti, «un regime democratico non dovrebbe guardare con sospetto all'esistenza di altri ordinamenti, ma rispettarli e anzi custodirli gelosamente, consapevole che proprio la pluralità di ordinamenti diversi è condizione della vita stessa di una democrazia pluralista non totalisticamente concepita. E ciò tanto più, quando dovesse scoprire, ed è il nostro caso delle proprietà collettive, che questo ordinamento 'altro' (...) è piuttosto una delle sue radici, uno dei suoi antenati, qualcosa da cui esso stesso proviene»²²¹.

Il federalismo può essere un contesto coerentemente favorevole ai beni comuni, nonostante tutte le diffidenze che ancora si nutrono verso di esso²²². È semmai certamente da considerare, come invitano molti²²³, che concentrandosi sulla dimensione locale dei beni comuni si rischi di rifuggire o negare la dimensione globale, imprescindibile oggi per molti motivi. Non c'è dubbio che la realtà attuale, portato di sconvolgimenti epocali tanto sotto il profilo sociale che ambientale, non possa essere affrontata solo con logiche comunitarie–locali, ma globali. Tuttavia credo che la dimensione locale potrebbe essere integrata per gradi in altre maggiori secondo un modello federalista partecipato²²⁴. Per questo po-

221 M. Nicoletti, *Proprietà collettive e cultura della democrazia*, «Archivio Scialoja–Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1 (2005), p. 90.

222 Tra le varie 'aperture' al federalismo, in rottura con posizioni di diverso segno radicate a sinistra, vi è quella di Michael Hardt e Antonio Negri: «La crisi dello Stato–nazione può essere risolta solo attraverso un approfondimento d'istanze federali di governo, vicine alla base, diffuse sul territorio, capaci di intervenire sull'insieme delle figure sociali e produttive, insomma nella *governance* della vita comune. La sovranità moderna è finita. La sinistra, in quanto figura interna alla lotta dei poteri nella modernità, simmetrica e complice della destra, è anch'essa finita. Se ci sono ancora 'ragioni della sinistra', esse non riguardano l'aspirazione al potere di gruppi dirigenti, la selezione delle élite, ma la partecipazione democratica di base a un processo costituente sempre aperto» (M. Hardt, A. Negri, *La costituzione del comune e le ragioni della sinistra*, in «MicroMega», 8 [2011], ora in Negri, *Il comune in rivolta* cit., pp. 218–219).

223 Cfr. ad es. F. Martone, *I beni comuni al di là dei 'luoghi comuni'*, in *Beni comuni. La sfida più difficile* cit., p. 15.

224 Sulle possibilità di un'ottimale gestione a livello locale di certi beni comuni, con meccanismi di interazione tra vari soggetti (comunità, enti pubblici, privati, cooperative) cfr. ad es. L. Carlsson, *Managing commons across levels of organisation*, in *Landscape, law and justice* cit., pp. 23–34. Da tale opera nel complesso emerge, nelle realtà nord–europee considerate una varietà di comunità, di differente ampiezza, come titolari di beni

trebbero essere tenuti contemporaneamente presenti almeno tre livelli di esistenza dei beni comuni: locale, nazionale, mondiale, necessariamente posti entro un quadro generale condiviso. Del resto, già nell'Europa pre-moderna vi era il diritto comune, frutto di elaborazione giurisprudenziale, a coordinare entro principi generali l'altrimenti caotica miriade di situazioni particolari (beni comuni compresi).

Nelle speranze dei loro propugnatori, i beni comuni potrebbero (anzi necessariamente dovrebbero, pena lo snaturamento del modello) accostarci ad un nuovo modello di democrazia partecipativa, diverso da quello obsoleto, spesso del tutto nominale, della attuale democrazia rappresentativa, in realtà, almeno in buona parte, una plutocrazia che gestisce il consenso attraverso l'imponente apparato mass-mediatico a sua disposizione²²⁵. Sarebbe del resto impossibile, in questa visuale, l'affermazione di una democrazia effettiva senza una riappropriazione collettiva dei beni comuni, base imprescindibile su cui costruire nuovi assetti di governo realmente alternativi.

A livello locale soprattutto si renderebbe possibile un'esperienza diretta, concreta, viva, come abbiamo visto, e questi caratteri la differenzerebbero da una semplice (ed effimera) *democrazia elettronica* in cui la gente sarebbe costantemente chiamata a votare referendum per via telematica sulle principali questioni. Sul punto ha ragione Murray Bookchin²²⁶ nel ritenere che tale via elude il problema della costruzione di una cittadinanza autentica, frutto di una cultura politica vissuta, formata nel concreto di un preciso contesto. Questo non vuol dire, ovviamente, che i meccanismi di *democrazia elettronica* non possano essere proficua-

comuni o comunque fruitrici di essi, suggerendo come il livello locale nella gestione dei *commons* sia difficilmente eludibile. Risalta anche come la storia europea abbia largamente e costantemente sperimentato una distinzione tra proprietà formale del bene (del sovrano, signori, privati etc.) e diritti di godimento sullo stesso, variamente qualificati, attribuiti a comunità più o meno circoscritte.

225 Come osserva Maurizio Franzini, «discutere di beni comuni significa discutere di questioni fondamentali non soltanto per il benessere sociale ed economico, ma anche per la democrazia» (M. Franzini, *I beni comuni: questioni di efficienza e di equità*, in *L'Italia dei beni comuni* cit., p. 67). Come ha scritto Alberto Lucarelli, si tratta di far uscire la partecipazione dal *cul de sac* della finzione, rendendola effettiva. Cfr. Lucarelli, *Beni comuni* cit., p. 22.

226 Bookchin, *Democrazia diretta* cit., p. 13.

mente utilizzati, coniugati a forme di necessaria democrazia rappresentativa. Implicita, in proposito, sarà una de-professionalizzazione della gestione del potere (eliminazione o drastica riduzione dei politici di mestiere) e diffusione di un'adeguata cultura giuridico-politica nella cittadinanza per far fronte ai nuovi impegni che questa si dovrà assumere. Si tratterebbe dunque di rifondare una prassi democratica su nuove basi partecipative, pur con i necessari compromessi e temperamenti²²⁷.

In quest'ottica, la partecipazione dovrebbe essere regolata in modo preciso, resa continua ed ordinata, calendarizzata, prevista come necessaria per la validità dei vari atti di amministrazione. Dovrebbe essere dunque qualcosa di assai diverso dalle caotiche ed estemporanee assemblee organizzate dai partiti soprattutto per darsi una parvenza di democrazia; in fondo, basterebbe iniziare a dare seria attuazione ai principi della Convenzione europea di Aarhus, già recepita in Italia nel 2001 con legge nazionale. In ogni caso occorrerà non nascondersi che, quanto più si allarga la comunità di utenti di un bene (pensiamo a quella amplissima dei nuovi *commons*), tanto più ci si dovrà confrontare con i problemi che intrinsecamente e inevitabilmente pongono forme di democrazia diretta. E tuttavia la partecipazione alla gestione rimarrà sempre indispensabile, onde non ricadere nuovamente dal 'comune' al 'pubblico' burocratico. Non si deve dimenticare che quest'ultimo, storicamente, altro non è che il punto di arrivo di un lungo percorso partito dal 'comune', che ha attraversato fasi di crescente strutturazione, complicazione, progressivo allontanamento dalla collettività²²⁸.

Per concludere

La plurisecolare esperienza storica comunitaria del passato, che certo non potrà mai rivivere tale e quale, può offrire nondimeno vari spunti di riflessione, di cui è forse saggio tenere conto per creare le

227 In questo senso, evitando di indugiare in utopie irrealizzabili, anche Latouche, *La scommessa* cit., p. 176.

228 «Pubblico e privato, piuttosto che essere originari, si instaurano aleatoriamente nel comune», come nota Negri, *Il comune in rivolta* cit., p. 99.

condizioni ottimali in cui nuovi modelli possano attuarsi, almeno al livello locale (che, ripetiamo ancora, non ne esclude altri, ma anzi li presuppone).

In base a quanto già abbiamo visto, riassumendo, ricorderei almeno alcuni tratti:

- la scomposizione del dominio o comunque la separazione tra titolarità e godimento di certi beni;
- la presenza di limiti alla disponibilità individuale di ciò che è spontaneamente prodotto dalla natura;
- la definizione di una forma stabile di organizzazione della comunità fruitrice, con precisi meccanismi di partecipazione e di deliberazione;
- la previsione di meccanismi e figure di controllo sull'utilizzo dei beni e sanzioni precise;
- una cornice giuridica di tipo generale che coordini e armonizzi le situazioni locali senza soffocarle, come nel rapporto tra *ius commune-iura propria*;
- la presenza di una magistratura *super partes* posta al vertice dell'organizzazione comunitaria, tenuta principalmente a far osservare le regole locali, ma dotata di poteri coercitivi e giudiziari, indispensabile per ovviare ad utilizzi impropri, usurpazioni, contrasti tra comunità e soggetti esterni ed altre comunità.

Il giurista, come accadde per disciplinare i beni comuni in altre epoche, potrebbe essere chiamato a fornire nuove costruzioni teoriche e soprattutto indicare meccanismi di funzionamento concreto. Al momento, considerati i preoccupanti scenari economico-finanziari globali, che premono ancor più in direzione del liberismo e del produttivismo ad oltranza, è difficile immaginare se, come e quando trasformazioni verso il 'comune' su larga scala possano verificarsi. Ma l'impopolarità crescente dell'attuale sistema, con il peggiorare delle condizioni di vita di ampie fasce sociali, potrebbe aprire inedite possibilità. Nuove pratiche e usanze potrebbero svilupparsi a prescindere da una formalizzazione giuridica, germogliando nella notte del caos incipiente, luogo di incubazione di nuovi e sconosciuti scenari.

Alcuni vedono nelle lotte, nelle pratiche sociali di riappropriazione del 'comune' un potere costituente reso possibile dal declino della sovra-

nità statale, dalle logiche della globalizzazione e del nuovo capitalismo cognitivo²²⁹. Altri, come abbiamo visto, credono in altre vie, dalle riforme codicistiche al volontariato, al federalismo, all'ecologia, alla democrazia informatica: tutte possono favorire una società dei beni comuni. Ciascuna, da sola, potrebbe non essere sufficiente.

Non è neppure da escludere che l'uomo possa riacquistare il senso del bene comune o una cultura comunitaria attraverso catastrofi e sconvolgimenti epocali, se è vero che in tali situazioni, come è stato verificato, possono riemergere, con un brusco risveglio di consapevolezza, il senso di solidarietà e persino la generosità verso il prossimo. Dure condizioni di vita avevano del resto silenziosamente forgiato, sulle ceneri dell'Impero romano, il vitale comunitarismo medievale che trovò poi la sua compiuta formalizzazione intorno al Duecento. In condizioni difficili, in cui lo Stato diviene un fantasma e l'individuo da sé non può nulla, la comunità diviene condizione stessa di sopravvivenza: o si è capaci di auto-organizzarsi, di lottare e lavorare insieme, di aiutarsi vicendevolmente o si soccombe. Il bene comune diviene allora visibilissimo, tangibile e sacro per ognuno.

Nel pensiero greco tramandato da Platone ed Aristotele, com'è noto, l'umanità sarebbe uscita ogni volta dalla distruzione di periodiche catastrofi e diluvi in uno stato di estrema semplicità, pastorale, iniziando da capo purificata il proprio percorso di lento incivilimento²³⁰. Catastrofe dunque come aspetto e momento di una *apokalypsis*: fine necessaria per permettere un nuovo inizio²³¹.

La catastrofe può aprire la possibilità di profondi cambiamenti, ma nessuno sa attraverso quali tragedie e conflitti e non si può dunque re-

229 Cfr. Negri, *Il comune in rivolta* cit.; i vari contributi raccolti nel volume *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, a cura di S. Chignola, Verona 2012.

230 Nell'opera di Platone celebre è il dialogo tra Clinia e l'anonimo Ateniese che apre il III libro delle *Leggi*. Sul pensiero di Aristotele si veda C. Natali, *La teoria aristotelica delle catastrofi. Metodi di razionalizzazione di un mito*, in «Rivista di Filologia e di Istruzione classica», 105 (1977), pp. 403–424.

231 Temi filosofici connessi all'apocalisse sono affrontati nel volume miscelaneo *Apocalisse e post-umano. Il crepuscolo della modernità*, a cura di P. Barcellona, F. Ciaramelli, R. Fai, Bari 2007.

sponsabilmente fare assegnamento su di essa. In un contesto apocalittico, come è stato osservato, viene meno sia la centralità umana, sia la mediazione storico–sociale, con l’affermazione di una logica ‘oggettiva’ insuperabile²³².

In questa direzione la catastrofe è probabile, in tempi impossibili da determinare, ma non necessariamente lontanissimi, perché il sistema, alla stregua di un edificio leso nelle strutture portanti, potrebbe implodere repentinamente, in base a fattori imponderabili, naturali o sociali, come ad esempio un avvenimento che scredita oltre il sopportabile le istituzioni pubbliche o un’ondata di panico sui mercati finanziari²³³.

Vogliamo sperare che altre vie, consapevolmente e liberamente scelte, possano condurci verso un modello superiore di organizzazione civile, cogliendo le possibilità insite nella crisi.

232 Come ha osservato Fabio Ciaramelli, «l’ottica apocalittica, con la sua pretesa di svelare il senso nascosto e necessario delle faccende umane, può diventare un alibi per operazioni e progetti che si ammantano di una giustificazione o razionalizzazione superiore, presentandosi come espressione di una logica sistemica inderogabile» (F. Ciaramelli, *La redenzione impossibile*, in *Apocalisse e post–umano* cit., p. 21).

233 È noto che basterebbe un crollo di fiducia nel credito bancario per determinare la fine rapidissima del nostro sistema: se in troppi si presentano agli sportelli di banca per esigere i propri risparmi, emergerebbe tutta la virtualità di questi ultimi, perché mancherebbe la liquidità per far fronte ai rimborsi. Il film *Too big to fail* di Curtis Hanson (2011), tratto dall’omonimo libro di Andrew Ross Sorkin, sul crollo di Wall Street del 2008, rende bene l’idea del baratro attorno a cui danza la spregiudicata/criminale finanza del nostro tempo.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Vari aspetti affrontati in queste pagine trovano in miei precedenti scritti una trattazione più completa, con i necessari richiami bibliografici e documentali. Ad essi debbo quindi in primo luogo indirizzare il lettore interessato:

– *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (setc. XIII–XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Siena, Cantagalli, 1998, disponibile anche nella sezione «Materiali» del sito «Storia del Diritto medioevale e moderno»:

http://www.storiadeldiritto.org/uploads/5/9/4/8/5948821/dani_assemblee.pdf

– *Caccia e pesca tra diritto comune e diritto locale*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, vol. LXXI, 1998, pp. 237 – 271;

– *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, in «Archivio storico italiano», 580/2 (1999), pp. 285–326;

– Recensione in «Rassegna di diritto civile», 3–4 (2001), pp. 887–892, a E. Tomasella, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*, Belluno 2000;

– *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Prefazione di D. Quagliolini, Bologna, Monduzzi Editore, 2003;

– *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, in «Archivio Scialoja–Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 2005, fasc.

- 1, pp. 61–84 = in *Tra diritto e storia*, Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari, I, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2008, pp. 647–670;
- *Frutti naturali e domini comunitari nell'esperienza giuridica di Antico Regime*, in «Archivio Scialoja–Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 2006, fasc. 1, pp. 105–120;
- *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI–XVIII)*, Prefazione di Pietro Sirena, Bologna, Monduzzi Editore, 2006;
- *Origini e continuità medievale del comunitarismo rurale: alcuni problemi storici aperti*, in «Studi senesi», 120/1 (2008), pp. 7–50;
- *Dogane dei pascoli, beni comuni e sviluppo di strutture statuali nella repubblica senese (secolo XV). Terreni fecondi per un approccio interdisciplinare*, in «Reti Medievali – Rivista», X, 2009, url: <<http://www.retime-dievali.it>>;
- *Tra «pubblico» e «privato»: i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un «consilium» cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi*, in *Gli inizi del diritto pubblico, 3: Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità / Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 3: Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*, a cura di / hrsg. von G. Dilcher, D. Quaglioni, Bologna–Berlin, Il Mulino – Duncker & Humblot, 2011, pp. 599–638;
- Recensione in «Archivio Storico Italiano», 624 (2010), disp. II, pp. 391–395 a G. Hanlon, *Vita rurale in terra di Siena nel Seicento. Natura umana e storia*, Siena 2008;
- *Contratti agrari ed istituzioni locali nel Senese–Grossetano tra tardo medioevo ed età moderna*, in M. Ascheri, A. Dani, *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea*, Siena, Pascal Editrice, 2011, pp. 63–113;
- *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto*, a cura di A. Mattone, P. F. Simbula, Roma, Carocci, 2011, pp. 254–275;
- *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime. Qualche annotazione e considerazione*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 2 (2012), paper VI, pp. 1–14, url: <<http://www.historiaetius.eu>>.

BIBLIOGRAFIA

1. Aspetti storici e storico-giuridici

- Aimo P., *Il centro e la circonferenza. Profili di storia dell'amministrazione locale*, Milano, Franco Angeli, 2005;
- Alfani G., Rao R. (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII–XVIII*, Milano, Franco Angeli, 2011;
- Ascheri M., *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI–XV*, Roma, Carocci, 2000;
- Ascheri M., *Le città–Stato*, Bologna, Il Mulino, 2006;
- Astorri C., *Il diritto delle sorgenti. Studi di legislazione antica e moderna*, Roma, Tipografia della Regia Accademia dei Lincei, 1903;
- Ault W., *Open field husbandry and the village community. A study of agrarian by-laws in medieval England*, Philadelphia, American Philosophical Society, 1965;
- Barbacetto S., «*Tanto del ricco quanto del povero*». *Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra antico regime ed età contemporanea*, Pasian di Prato, Coordinamento circoli culturali della Carnia, 2000;
- Barbacetto S., «*La più gelosa delle pubbliche regalie*»: i «beni comunali» della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle Comunità (secoli XV–XVIII), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008;
- Barbacetto S., *Territorio e sfruttamento comunitario delle risorse: letture dottrinali (secoli XV–XVIII)*, in *Organizzazione del potere e territorio*.

- Contributi per una lettura storica della spazialità*, a cura di L. Blanco, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 99–123;
- I beni comuni nell'Italia comunale: fonti e studi*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age – Temps modernes», 99/2, (1987);
- Besta E., *I diritti sulle cose nella storia del diritto italiano*, Padova, Cedam, 1933;
- Bianco F., *Carnia XVII–XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, 2000;
- Bianco F., *Nel bosco. Comunità alpine e risorse forestali nel Friuli in età moderna (secoli XV–XX)*, Udine, Forum, 2001;
- Bicchierai M. (a cura di), *Beni comuni e usi civici nella Toscana tardomedievale*, Venezia, Marsilio, 1995;
- Birrel J. R., *Common rights in the medieval forest: disputes and conflicts in the thirteenth century*, in «Past and Present», 117 (1987), pp. 22–49;
- Bloch M., *I caratteri originali della storia rurale francese*, trad. it., Torino, Einaudi, 1973;
- Bloch M., *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, trad. it., Milano, Jaka Book, 1978;
- Bognetti G. P., *Studi sulle origini del Comune rurale*, a cura di F. Sinatti d'Amico, C. Violante, Milano, Vita e Pensiero, 1978;
- Bourbouze A., Rubino R., *Terre collettive nel Mediterraneo. Storia, legislazione, usi e modalità di utilizzazione da parte degli animali*, Roma, Istituto Nazionale di Economia Agraria, 1993;
- Brugi B., *Dei pascoli comuni nel diritto romano, nel diritto germanico, nel diritto italiano*, in F. Gluck, *Commentario alle Pandette*, VIII, Milano, Società Editrice Libreria, 1900;
- Brunelli U., *Civitella Marittima. Un paese della Maremma attraverso la vicenda degli usi civici (1905–1908)*, Grosseto, Tipolito «La Commerciale», 1980;
- Bueti S. (a cura di), *Usi civici* (Atti del Convegno «Proprietà collettive e usi civici della Provincia di Grosseto»), Grosseto, Archivio di Stato di Grosseto, 1995;
- Bulgarelli S. (a cura di), *Gli statuti dei Comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII–XVI*, Roma, Biblioteca del Senato, 1995;
- Canciullo G., *Terra e potere: gli usi civici nella Sicilia dell'Ottocento*, Catania, Maimone, 2002;

- Caravale M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994;
- Caroni P., *Le origini del dualismo comunale svizzero*, Milano, Giuffrè, 1964;
- Calisse C., *Gli usi civici nella Provincia di Roma*, Prato, Tipografia Giachetti, 1906;
- Capogrossi Colognesi L., *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi*, I: *Età arcaica*, Roma, La Sapienza, 1981;
- Capogrossi Colognesi L., *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma, La Sapienza, 2000;
- Cassandro G. I., *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, Editori Laterza, 1943;
- Chittolini G., *Città, comunità e feudi negli Stati dell'Italia centro-settentrionale (XIV–XVI secolo)*, Milano, Unicopli, 1996;
- Ciochetti G., *La teoria degli usi civici*, Mestre, Longo, 1902;
- Ciolfi E., *I demani popolari e le leggi agrarie*, Roma, Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice, 1906;
- Clayden P., *Our common land. The law and history of commons and village greens*, Henley-on-Thames, The Open Space Society, 1985;
- Conte E., *Comune proprietario o Comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia*, in «Rivista di diritto agrario», 78.2 (1999), pp. 183–189;
- Conte E., Mannino V., Vecchi P. M., *Uso, tempo, possesso dei diritti*, Torino, Giappichelli, 1999;
- Conte E., *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, in *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, a cura di M. R. Marella, Postfazione di S. Rodotà, Verona, Ombre Corte, 2012, pp. 43–59;
- Cortese E., *Demanio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano 1964, pp. 75–83;
- Cortese E., *Domini collettivi*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano 1964, pp. 914–928;
- Cortese E. (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano (30/IX – 3/X 1985), Milano, Giuffrè, 1988;
- Curis G., *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia, con riferimenti ai demani comunali del Mezzogiorno*, Napoli, Casa Tipografico–editrice N. Jovene & c., 1917;

- Curis G., *Gli usi civici*, Roma, Libreria del Littorio, 1928;
- De Cillia A., *Somma afflittione d'animo a tutti i contadini: le vicende dei beni comunitari nel Friuli veneto*, Udine, Centro friulano di studi I. Nievo, 2001;
- De Dios S., Infante J., Robledo R., Torijano E., *Historia de la propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente*, Salamanca 2002;
- Della Misericordia M., *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, Unicopli, 2006;
- De Martin G. C. (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, Padova, Cedam, 1990;
- De Moor M., Shaw–Taylor L., Warde P. (eds.), *The Management of Common Land in North West Europe. C. 1500–1850*, Turnhout, Brepols Publisher, 2002;
- De Moor T. [M.], *The silent revolution. The emergence of commons, guilds and other forms of corporate collective action in Western Europe from the late Middle Ages onwards*, in «The International Review of Social History», 53 (2008), pp. 175–208 (= in <http://hdl.handle.net/10535/1933>);
- Diurni G., *Le situazioni possessorie nel medioevo. Età longobardo–franca*, Milano, Giuffrè, 1988;
- Dondarini R., *Istituzioni, società, beni collettivi in un territorio in trasformazione: il Centopievese nei secoli XII–XV*, Ferrara, s.n., 1988;
- Dondarini R., *Aspetti generali e particolarità locali nell'esperienza delle Partecipanze emiliane*, in «Archivio Scialoja–Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1 (2005), pp. 77–95;
- Dondarini R., *Comunità rurali: beni comuni e beni collettivi*, in *Le comunità rurali e i loro statuti*, Roma, Gangemi Editore, 2006, pp. 115–132;
- Dogliani P., Gaspari O. (a cura di), *L'Europa dei comuni. Dalla fine dell'Ottocento al secondo dopoguerra*, Roma, Donzelli, 2003;
- Dyer Ch., *Conflict in the landscape: the enclosure movement in England, 1220–1349*, in «Landscape History», 29 (2007), pp. 21–33 (= in <http://hdl.handle.net/10535/5244>);
- Falaschi P. G. (a cura di), *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888* (Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi –1845/1894), Camerino, Università degli Studi di Camerino, 1991;
- Florentini M., *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana: profili di*

- tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano, Giuffrè, 2003;
- Granito E., Manzione F. (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli animali*, Catalogo della Mostra e Atti del Convegno di studi (Salerno, maggio 2009), Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione generale per gli Archivi, 2010;
- Grossi P., *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova, Cedam, 1968;
- Grossi P., «*Un altro modo di possedere*». *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, Giuffrè, 1977;
- Grossi P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992;
- Grossi P., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006;
- Grossi P., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007;
- Guidetti M., Stahl P. H., *Un'Italia sconosciuta. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Italia dell'800*, Milano, Jaka Book, 1977;
- Guidetti M., Stahl P. H., *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, Milano, Jaka Book, 1977;
- Guidetti M., Stahl P. H., *Le radici dell'Europa. Il dibattito ottocentesco su comunità di villaggio e familiari*, Milano, Jaka Book, 1979;
- Gurevič A. Ja., *Le categorie della cultura medievale*, trad. it., Torino, Einaudi, 1983;
- Gurevič A. Ja., *La nascita dell'individuo nell'Europa medievale*, trad. it., Roma-Bari, Editori Laterza, 1996;
- Laveleye de E., *De la propriété et ses formes primitives*, Paris, Félix Alcan, 1894;
- Linebaugh P., *The Magna Carta Manifesto: liberties and commons for all*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 2008;
- Lodolini A., *Gli usi civici. Storia e legislazione preunitaria*, Firenze, Nocchioli Editore, 1957;
- Maddalena P., *I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni*, in www.federalismi.it, 25 (2011);
- Malvolti A., Pinto G. (a cura di), *Incolti, fiumi, paludi. Utilizzazione delle risorse naturali nella Toscana medievale e moderna*, Firenze, Olschki, 2003;
- Mannori L., *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento am-*

- ministrativo nel Principato dei Medici (setc. XVI–XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994;
- Mannori L. (a cura di), *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, Napoli, Cuen, 1997;
- Mastroberti F. (a cura di), *La «Testa di Medusa». Storia e attualità degli usi civici*, Atti del Convegno di Martina Franca (5 ottobre 2009), Bari, Cacucci, 2012;
- Montorzi M., *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, Edifir, 1997;
- Mor C. G., *Gli usi civici nella storia del diritto italiano*, Udine, Del Bianco, 1960;
- Moreno D., Raggio O. (a cura di), *Risorse collettive*, numero monografico di *Quaderni Storici*, 81 (1992);
- Neeson J. M., *Commoners: common right, enclosure and social change in England, 1700–1820*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993;
- Nequirito M. (a cura di), *A norma di regola. Le comunità di villaggio trentine dal Medioevo alla fine del '700*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2002;
- Nicolini U., *Le limitazioni alla proprietà negli statuti italiani*, Mantova, Tipografia Industriale Mantovana, 1937;
- Nicolini U., *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità*, Milano, Giuffrè, 1940;
- Palmero B., *Una fonte contemporanea per la storia del territorio. Il «Commissariato agli Usi Civici» e le pratiche d'uso*, in «Quaderni storici», 119 (2007), pp. 549–590;
- Pellegrini F., Monego P., *Le Regole di Zoldo e le investiture della Serenissima*, Zoldo, Centro culturale Amicizia e Libertà, 2003;
- Petronio U., *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in Cortese E. (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano (30/IX – 3/X 1985), Milano, Giuffrè, 1988, pp. 491–542;
- Petronio U., *Usi civici*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano 1992, pp. 930–952;
- Petronio U., *Usi civici: radici storico-giuridiche; gli organi preposti (Comuni, Frazioni, Amministrazioni separate)*, in Cerulli Irelli V., Di Marco C. (a cura di), *Usi civici. I problemi attuali e le prospettive di riforma*. Atti

- del Convegno di Rocca Santa Maria, Teramo, (8–9 novembre 1993), Firenze, Nocchioli Editore, 1995, pp. 9–22;
- Petronio U., *La proprietà del bosco e delle sue utilità*, in S. Cavaciocchi (a cura di), *L'uomo e la foresta, setc. XIII–XVIII*, Atti della Ventisettesima settimana di studi (Prato, 8–13 maggio 1995), Grassano, Le Monnier, 1996;
- Pini A. I., *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna, Clueb 1986;
- Polanyi K., *La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca*, Torino, Einaudi, 2000;
- Rao R., *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano, LED, 2008;
- Reynolds S., *Kingdoms and Communities in Western Europe. 900–1300*, Oxford, Clarendon, 1977;
- Rosenberg H. G., *Un mondo negoziato. Tre secoli di trasformazioni in una comunità alpina del Queyras*, Roma, Carocci Editore, 2000;
- Scovazzi M., *Scritti di storia del diritto germanico*, Milano, Giuffrè, 1975;
- Sella P., *La vicinia come elemento costitutivo del Comune*, Milano, Hoepli, 1908;
- Schupfer F., *Apricena. Studi sugli usi civici*, Roma, Tipografia della Regia Accademia dei Lincei, 1887;
- Sereni E., *Comunità rurali nell'Italia antica*, Roma, Edizioni Rinascita, 1955;
- Sereni E., *Storia del paesaggio italiano* (1961), Roma–Bari, Editori Laterza, 2007;
- Simonetto M., *I lumi nelle campagne. Accademie e agricoltura nella Repubblica di Venezia (1768–1787)*, Treviso, Edizioni Canova, 2001;
- Slicher Van Bath B. H., *Storia agraria dell'Europa occidentale (500–1850)*, trad. it., Torino, Einaudi, 1972;
- Solmi A., *Studi storici sulla proprietà fondiaria nel Medio evo*, Roma, Società Editrice del «Foro Italiano», 1937;
- Tocchini L., *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in «Studi Storici», 2 (1961), pp. 223–266;
- Torre A., *Luoghi: la produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli, 2011;
- Trifone R., *Gli usi civici*, Milano, Giuffrè, 1963;

- Ullmann W., *Individuo e società nel Medioevo*, trad. it., Roma–Bari, Editori Laterza, 1983;
- Venezian G., *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, in *Opere giuridiche*, II: *Studi sui diritti reali e sulle trascrizioni, le successioni, la famiglia*, Roma, Athenaeum, 1920, pp. 1–32;
- Venturoli R., *La Partecipanza agraria di Nonantola: storia e documenti*, Nonantola, Centro studi storici nonantolani, 2004;
- Vivier N., *Propriété collective et identité communale. Les biens communaux en France. 1750–1914*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998;
- Vivier N., Demélas M.–D., *Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750–1914). Europe occidentale et Amérique latine*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003;
- Winchester A. J. L., *The harvest of the hills. Rural life in northern England and the Scottish borders, 1400–1700*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2000;
- Winchester A. J. L., *Statute and local custom: village byelaws and the governance of common land in medieval and early–modern England*, in <http://hdl.handle.net/10535/1418>.

2. Aspetti giuridici attuali

- Astuti G., *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia*, in «Rivista di diritto agrario», 33 (1954), pp. 34–55;
- Berge E., Carlsson L. (eds.), *Landscape, law and justice. Proceedings from a workshop on old and new commons* (Oslo, 11–13 march 2003), Oslo, Norwegian University of Science and Technology, 2003;
- Bognetti G. P., *Per la riforma della legge sugli usi civici*, in «Rivista di diritto agrario», 33 (1954), pp. 280–303;
- Bolla G. G., *Scritti di diritto agrario*, Milano, Giuffrè, 1963;
- Briganti R., *Il diritto dell'acqua*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012;
- Cafagno M., *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente come sistema complesso, adattativo, comune*, Torino, Giappichelli, 2007;
- Carapezza Figlia G., *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008;
- Carletti F. (a cura di), *Demani civici e risorse ambientali*, Atti del Convegno

- di Viareggio (5–7 aprile 1991), Napoli, Jovene Editore, 1993;
- Cassese S., *I beni pubblici. Circolazione e tutela*, Milano, Giuffrè, 1969;
- Cassese S., *Oltre lo Stato*, Roma–Bari, Editori Laterza, 2006;
- Centofanti N., *I beni pubblici: tutela amministrativa e giurisdizionale*, Milano, Giuffrè, 2007;
- Cerulli Irelli V., Di Marco C. (a cura di), *Usi civici. I problemi attuali e le prospettive di riforma*. Atti del Convegno di Rocca Santa Maria, Teramo, (8–9 novembre 1993), Firenze, Nocchioli Editore, 1995;
- Cerulli Irelli V., *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, Cedam, 1983;
- Chignola S. (a cura di), *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, Verona, Ombre Corte, 2012;
- Ciervo A., *Il futuro che avevamo dimenticato. Appunti per uno studio giuridico sui «beni comuni»*, in «Parolechiave», 44 (2010), pp. 41–67;
- Donati D., Paci A. (a cura di), *Sussidiarietà e concorrenza: una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni*, Bologna, Il Mulino, 2010;
- Esposito M., *I beni pubblici*, in *Trattato di diritto privato* diretto da M. Besone, Torino, Giappichelli, 2008;
- Federico P., *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive*, Roma, Buffetti Editore, 1995;
- Fulciniti L., *I beni d'uso civico*, Padova, Cedam, 2000;
- Gallino L., *Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici*, Torino, Einaudi, 2007;
- Germanò A. (a cura di), *Legislazione in materia di Regole e di usi civici*, Venezia, Regione Veneto, 1998;
- Germanò A., *Usi civici*, in *Digesto. Sezione civile*, XIX, Torino, Utet, 1999, pp. 535–561;
- Giannini M. S., *I beni pubblici. Dispense delle lezioni del Corso di Diritto Amministrativo tenute nell'anno accademico 1962–63*, Roma, Bulzoni, 1963;
- Lorizio M. A., *Il quadro legislativo: vecchia disciplina e nuove realtà; i progetti di riforma; la legislazione regionale*, in Cerulli Irelli V., Di Marco C. (a cura di), *Usi civici. I problemi attuali e le prospettive di riforma*. Atti del Convegno di Rocca Santa Maria, Teramo, (8–9 novembre 1993), Firenze, Nocchioli Editore, 1995, pp. 23–26;
- Lorizio M. A. et al., *Usi civici. Ieri e oggi. Studi raccolti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri*, Padova, Cedam, 2007;

- Lucarelli A., *Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni*, in «Quale Stato», 3–4 (2007), pp. 87–98;
- Lucarelli A., *Il diritto pubblico fra crisi e ricostruzione*, Napoli, La Scuola di Pitagora, 2009;
- Lucarelli A., *Beni comuni: dalla teoria all'azione politica*, s.l., Dissensi, 2011;
- Maddalena P., *Danno pubblico ambientale*, Rimini, Maggioli, 1990;
- Maddalena P., *I beni comuni nel Codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana*, in www.federalismi.it, 19 (2011);
- Maddalena P., *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in www.federalismi.it, 25 (2011);
- Marella M. R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni. Postfazione di Stefano Rodotà*, Verona, Ombre Corte, 2012;
- Marinelli F., *Gli usi civici: aspetti e problemi delle proprietà collettive*, Milano, Giuffrè, 2000;
- Marinelli F., *La cultura del Code civil. Un profilo storico*, Padova, Cedam, 2004;
- Masotto L., *Gli usi civici nei progetti di riforma*, Padova, Cedam, 1998;
- Mattei U., Reviglio E., Rodotà S. (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, Il Mulino, 2007;
- Mattei U., Nader L., *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano, Bruno Mondadori, 2010;
- Mattei U., Reviglio E., Rodotà S. (a cura di), *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2010;
- Mattei U., *La legge del più forte*, Roma, Manifestolibri, 2010;
- Mattei U., *L'acqua e i beni comuni*, Roma, Manifestolibri, 2011;
- Nervi P. (a cura di), *Atti delle Riunioni scientifiche del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive* di Trento, Padova, Cedam;
- Perlingieri P., *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011;
- Pugliatti S., *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, Giuffrè, 1962;
- Ranelletti O., *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico. La teoria*, in

- Scritti giuridici scelti*, IV: *I beni pubblici*, Napoli, Jovene, 1992;
- Renna M., *La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Rescigno P., *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 5–6 (1976–1977), t. 2;
- Rodotà S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, Il Mulino, 1990 (II edizione accresciuta);
- Rodotà S., *Il sapere come bene comune. Accesso alla conoscenza e logica di mercato*, Modena, Notizie Editrice, 2008;
- Romero C., *El proceso constituyente boliviano. El hito de la cuarta marcha de tierras bajas*, Santa Cruz, CEJIS, 2005;
- Santucci G., Simonati A., Cortese F. (a cura di), *L'acqua e il diritto*, Atti del Convegno di Trento (2 febbraio 2011), Trento, Università degli Studi di Trento, 2011;
- Somma A., *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2 (2011), pp. 3–36;
- Tagliaferri A., *Beni comuni: un nodo cruciale del rapporto pubblico–privato*, in «Publiscritture. Rivista di ricerca e cultura critica», 7 (2010), pp. 20–23;
- Tomasella E., *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*, Belluno, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, 2000;
- Valguarnera F., *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Presentazione di B. Bengtsson, Torino, Giappichelli, 2010;
- Vincenti U., *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Roma–Bari, Editori Laterza, 2007;
- Zaccagnini M., Palatiello A., *Gli usi civici*, Napoli, Jovene Editore, 1984.

3. Aspetti culturali, filosofici ed economico–politici

- Amoroso B., *Per il Bene Comune. Dallo Stato del benessere alla Società del benessere*, Reggio Emilia, Diabasis, 2010;
- Appadurai A., *Modernità in polvere*, Roma, Meltemi, 2001;
- Arena G., Iaione Ch. (a cura di), *L'Italia dei beni comuni*, Roma, Caroc-

ci, 2012;

Arendt H., *Vita activa. La condizione umana*, Milano, Bompiani, 1994;

Balducci E. et al., 2941. *Alla scoperta della Madre Terra per un anniversario da rovesciare*, Firenze, Vallecchi Editore, 1992;

Barber B., *Consumati. Da cittadini a clienti*, trad. it., Torino, Einaudi, 2010;

Barcellona P., *L'individualismo proprietario*, Torino, Boringhieri, 1987;

Barcellona P., *Il ritorno del legame sociale*, Torino, Bollati Boringhieri, 1990;

Barcellona P., *L'individuo e la comunità*, Roma, Lavoro, 2001;

Barcellona P., Ciaramelli F., Fai R. (a cura di), *Apocalisse e post-umano. Il crepuscolo della modernità*, Bari, Edizioni Dedalo, 2007;

Bateson G., *Verso un'ecologia della mente*, trad. it., Milano, Adelphi, 1977;

Bauman Z., *Voglia di comunità*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2001;

Bensaïd D., *Gli spossati. Proprietà, diritto dei poveri e beni comuni*, Verona, Ombre Corte, 2009;

Bersani M., *Acqua in movimento. Ripubblicizzare un bene comune*, Roma, Edizioni Alegre, 2007;

Besset J.-P., *La scelta difficile. Come salvarsi dal progresso senza essere reazionari*, Bari, Dedalo, 2007;

Bevilacqua P., *La terra è finita*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2006;

Bevilacqua P., *Miseria dello sviluppo*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2008;

Bevilacqua P., *Il grande saccheggio: l'età del capitalismo distruttivo*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2012;

Bianchi B., Cacciari P., Fragano A., Croccaro P., *Immaginare la società della decrescita. Percorsi sostenibili verso l'età del doposviluppo*, Firenze, Terra Nuova Edizioni, 2012;

Bonaiuti M. (a cura di), *Obiettivo decrescita*, Bologna, Editrice Missionaria Italiana, 2004;

Bonaiuti M., *La teoria bioeconomica. La nuova economia di Nicholas Georgescu-Roegen*, Roma, Carocci, 2011;

Bookchin M., *Democrazia diretta. Idee per un municipalismo libertario*, trad. it., Milano, Elèuthera, 1993;

Brotti A., Vaccari A. (a cura di), *Gestire i beni comuni*, Milano, Edizioni Ambiente, 2006;

Bruni L., Porta P. L. (a cura di), *Economics and Happiness. Framing the Analysis*, Oxford, Oxford University Press, 2005;

- Buck S. J., *The global commons. An introduction*, London, Earthscan, 1998;
- Cacciari P., *Pensare la decrescita. Sostenibilità ed equità*, Napoli, Intra Moenia, 2006;
- Cacciari P. (a cura di), *La società dei beni comuni. Una rassegna*, Roma, Ediesse, 2010;
- Canfora L., *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Bari–Roma, Editori Laterza, 2004;
- Capra F., *Il Tao della fisica* (1975), trad. it., Milano, Adelphi, 1982;
- Capra F., *Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente* (1982), trad. it., Milano, Feltrinelli, 2000;
- Capra F., *Verso una nuova saggezza. Conversazioni con Gregory Bateson, Indira Gandhi, Werner Heisenberg, Krishnamurti, Ronald David Laing, Ernst F. Schumacher, Alan Watts e altri personaggi straordinari* (1988), trad. it., Milano, Feltrinelli, 1993;
- Capra F., *La scienza della vita. Le connessioni nascoste fra la natura e gli esseri viventi*, trad. it., Milano, Rizzoli, 2004;
- Cassano F., *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Bari, Edizioni Dedalo, 2004;
- Castoriadis C., *Une société à la dérive*, Paris, Seuil, 2005;
- Cheli E., *Olismo, la scienza del futuro: verso una civiltà ecologica, pacifica e consapevole*, Prefazione di E. Laszlo, Milano, Xenia, 2010;
- Cottrell A. H., *Ambiente ed economia delle risorse*, Bologna, Il Mulino, 1984;
- Curcio A., Roggero G. (a cura di), *Occupy! I movimenti nella crisi globale*, Verona, Ombre Corte, 2012;
- De Benoist A., *Oltre il moderno. Sguardi sul terzo millennio*, Casalecchio, Arianna Editrice, 2003;
- De Benoist A., *Comunità e decrescita. Critica della ragione mercantile*, Casalecchio, Arianna Editrice, 2006;
- Degli Espinosa P. (a cura di), *La società ecologica*, Milano, Franco Angeli, 1990;
- De Villiers M., *Acqua: storia e destino di una risorsa in pericolo*, Milano, Sperling & Kupfer, 2003;
- Dussel E., *L'ultimo Marx*, Roma, Manifestolibri, 2009;
- Ellul J., *Le bluff technologique*, Paris, Hachette, 1998;

- Engels F., *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato* (1884), trad. it., Roma, Editori Riuniti, 2005;
- Esposito R., *Communitas*, Torino, Einaudi, 1998;
- Euchner W., *La filosofia politica di Locke. Introduzione di Giuseppe Bedeschi*, Roma–Bari, Editori Laterza, 1995;
- Ferrara A. (a cura di), *Comunitarismo e liberalismo*, Roma, Editori Riuniti, 1992;
- Fini M., *La ragione aveva torto?* (1985), Venezia, Marsilio, 2003;
- Fini M., *Sudditi. Manifesto contro la Democrazia*, Venezia, Marsilio, 2004;
- Fromm E., *Fuga dalla libertà* (1943), trad. it., Milano, Mondadori, 1987;
- Fromm E., *L'arte di amare* (1956), trad. it., Milano, Mondadori, 1983;
- Fromm E., *Anatomia della distruttività umana* (1973), trad. it., Milano, Mondadori, 1975;
- Fromm E., *Avere o essere?*, trad. it., Milano, Mondadori, 1977;
- Fromm E., *Socialismo umanistico*, in *La disobbedienza e altri saggi*, trad. it., Milano, Mondadori, 1990, pp. 95–113;
- Georgescu–Roegen N., *Bioeconomia. Verso un'altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile*, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2003;
- Gesualdi F., *Manuale per un consumo responsabile. Dal boicottaggio al consumo equo e solidale*, Milano, Feltrinelli, 2003;
- Gesualdi F., *Sobrietà. Dallo spreco di pochi ai diritti per tutti*, Milano, Feltrinelli, 2005;
- Grasselli P. (a cura di), *L'impresa e la sfida del bene comune*, Milano, Franco Angeli, 2011;
- Hardin G., *The Tragedy of the Commons*, in «Science» 162 (1968), pp. 1243–1248;
- Hardt M., Negri A., *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Milano, Rizzoli, 2010;
- Heller M. (edited by), *Commons and anticommons (Economic approaches to law)*, I–II, New York, Elgar, 2010;
- Hess Ch., Ostrom E. (a cura di), *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, trad. it., Milano, Bruno Mondadori, 2009;
- Illich I., *La convivialità* (1973), trad. it., Milano, Mondadori, 1978;
- Illich I., *Nello specchio del passato*, trad. it., Como, Red Edizioni, 1992;

- Illuminati A., *Del comune. Cronache del general intellect*, Roma, Manifestolibri, 2003;
- Immler H., *Economia della natura. Produzione e consumo nell'era ecologica*, trad. it., Prefazione di P. Bevilacqua, Roma, Donzelli, 1996;
- Kropotkin P. A., *Il mutuo appoggio*, trad. it., Roma, Salerno Editore, 1982;
- Lafargue P., *Origine ed evoluzione della proprietà* (1895), trad. it., Milano, Edizioni Unicopli, 1983;
- Lane R. E., *The Loss of Happiness in Market Democracies*, New Haven, Yale University Press, 2000;
- Lapadula B., Pennacchi L. (a cura di), *Pubblico, privato, comune. Lezioni dalla crisi globale*, Roma, Ediesse, 2010;
- Latouche S., *Giustizia senza limiti: la sfida dell'etica in una economia mondializzata*, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2003;
- Latouche S., *Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell'immaginario economico alla costruzione di una società alternativa*, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2005;
- Latouche S., *La scommessa della decrescita*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2007;
- Latouche S., *Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita*, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2011;
- Laval C., *L'homme économique. Essai sur les racines du néolibéralisme*, Paris, Gallimard, 2007;
- Lessig L., *The future of ideas: the fate of the commons in a connected world*, New York, Random House, 2001;
- Losurdo D., *La comunità, la morte, l'Occidente*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992;
- Losurdo D., *Controstoria del liberalismo*, Roma–Bari, Editori Laterza, 2006;
- Lovelock J. H., *Gaia*, trad. it., Torino, Boringhieri, 1981;
- Maine H. S., *Diritto antico* (1861), trad. it., a cura di V. Ferrari, Presentazione di C. Faralli, E. Cantarella, V. Ferrari, Milano, Giuffrè, 1998;
- Marx K., *Il capitale. Critica dell'economia politica* (1867), Roma, Newton, 1996;
- Mattei U., *Beni comuni. Un manifesto*, Roma–Bari, Editori Laterza, 2011;
- Macpherson C. B., *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke* (1962), Milano, ISE-

- DI, 1973;
- Mounier E., *Manifesto al servizio del personalismo comunitario* (1936), trad. it., Bari, Ecumenica, 1982;
- Mounier E., *Rivoluzione personalista e comunitaria* (1934), trad. it., Bari, Ecumenica, 1984;
- Mumford L., *La città nella storia*, trad. it., Milano, Edizioni di Comunità, 1963;
- Myers N. (a cura di), *Atlante di Gaia. Un pianeta da salvare*, Bologna, Zanichelli, 1987;
- Nebbia G., *Le merci e i valori: per una critica ecologica del capitalismo*, Milano, Jaka Book, 2002;
- Negri A., *Il comune in rivolta. Il potere costituente delle lotte*, Verona, Ombre Corte, 2012;
- Negri A., *Inventare il comune*, Roma, DeriveApprodi, 2012;
- Nisbet R., *La comunità e lo Stato*, trad. it., Milano, Edizioni di Comunità, 1957;
- Norberg-Hodge H., *Il futuro nel passato. Una lezione di saggezza dal Ladakh: il piccolo Tibet*, trad. it., Casalecchio, Arianna Editrice, 2005;
- Ostrom E., *Governing the Commons. The evolution of institutions for collective action*, New York, Cambridge University Press, 1990 [trad. it.: *Governare i beni collettivi*, Venezia, Marsilio, 2006];
- Ostrom E., *Understanding institutional diversity*, Princeton, Princeton University Press, 2005;
- Pallante M., *La decrescita felice. La qualità della vita non dipende dal PIL*, Roma, Editori Riuniti, 2009;
- Pazè V., *Il comunitarismo*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2004;
- Pennacchi L. (a cura di), *Pubblico, privato, comune. Lezioni dalla crisi globale*, Roma, Ediesse, 2010;
- Petrella R., *Il bene comune: elogio della solidarietà*, Reggio Emilia, Diabasis, 1997;
- Petrella R., *Il manifesto dell'acqua: il diritto alla vita per tutti*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2001;
- Petrella R., *Una nuova narrazione del mondo: umanità, beni comuni, vivere insieme*, Bologna, Editrice Missionaria Italiana, 2007;
- Petrella R., *Res publica e beni comuni: pensare le rivoluzioni del XXI secolo*, Verona, Associazione Monastero del Bene Comune, 2010;

- Poteete A., Janssen M., Ostrom E., *Working together. Collective action, the Commons and Multiple Methods in Practice*, Princeton, Princeton University Press, 2010;
- Ricoveri G. (a cura di), *Beni comuni tra tradizione e futuro*, Bologna, Editrice Missionaria Italiana, 2005;
- Ricoveri G. (a cura di), *Beni comuni. La sfida più difficile del ventunesimo secolo*, Roma, Provincia di Roma – CNS Ecologia politica, 2005;
- Ricoveri G., *Beni comuni vs merci*, Milano, Jaca Book, 2010;
- Roiatti F., *Il nuovo colonialismo. Caccia alle terre coltivabili*, Milano, Università Bocconi Edizioni, 2010;
- Rouland N., *Antropologia giuridica*, trad. it., Milano, Giuffrè, 1992;
- Rousseau J.-J., *Origine della disuguaglianza (1755)*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2001;
- Ruffolo G., *Lo sviluppo dei limiti. Dove si tratta della crescita insensata*, Roma–Bari, Editori Laterza, 1994;
- Sachs W., *Ambiente e giustizia sociale. I limiti della globalizzazione*, trad. it., Roma, Editori Riuniti, 2002;
- Sahlins M., *L'economia dell'età della pietra*, trad. it., Milano, Bompiani, 1980;
- Schmitt C., *Il nomos della terra: nel diritto internazionale e nello Jus publicum Europaeum (1950)*, Milano, Adelphi, 2006;
- Shiva V., *Le guerre dell'acqua*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2003;
- Shiva V., *Il bene comune della Terra*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2011;
- Snow Ch. P., *Le due culture*, Prefazione di Ludovico Geymonat, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1965;
- Sombart W., *Il Borghese. Lo sviluppo e le fonti dello spirito capitalistico*, trad. it., Milano, Longanesi, 1978;
- Sorokin P. A., *La crisi del nostro tempo (1941)*, trad. it., Casalecchio, Arianna Editrice, 2000;
- Szasz T. S., *Disumanizzazione dell'uomo. Ideologia e psichiatria*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1974;
- Tiezzi E., *Il capitombolo di Ulisse. Nuova scienza, estetica della natura, sviluppo sostenibile*, Milano, Feltrinelli, 1991;
- Toesca P. M., *Teoria del potere diffuso. Federalismo e municipalismo*, Milano, Elèuthera, 1998;
- Tönnies F., *Comunità e società (1887)*, trad. it., Milano Edizioni di Co-

munità, 1961;

Toynbee A. J., *Civiltà al paragone* (1949), trad. it., Milano, Bompiani, 1983;

Valcarengi M. et al., *Politica e Zen. Un nuovo manifesto*, Milano, Feltrinelli, 1990;

Vitale T., *Società locali e governo dei beni comuni. Il Nobel per l'economia a Elinor Ostrom*, in «Aggiornamenti Sociali», 2 (2010), pp. 91–100;

Weil S., *La prima radice* (1943), trad. it., Milano, Edizioni di Comunità, 1980;

Veneziani M., *Comunitari o liberal. La prossima alternativa?*, Roma–Bari, Laterza Editori, 2006;

Zamagni S., *L'economia del bene comune*, Roma, Città Nuova, 2011;

Zamagni S. (a cura di), *Paradoxa*, 4 (2011), numero monografico;

Ziegler J., *La privatizzazione del mondo. Padroni, predatori e mercenari nel mercato globale*, Milano, Il Saggiatore, 2005.

Siti internet

www.cdca.it

Sito del *Centro Documentazione Conflitti ambientali*, sorto a Roma nel 2007 per dare voce ai popoli del Sud del mondo in lotta per la salvaguardia delle loro risorse. È articolato nelle sezioni Acqua, Biodiversità, Miniere, Foreste, Idrocarburi.

www.commonstrategies.org

Sito del *Commons Strategies Group*. Promuove iniziative di sostegno ai beni comuni in tutto il mondo.

www.decrescitafelice.it

Sito del *Movimento per la decrescita felice*, fondato nel 2007, ispirato alle idee espresse nell'omonimo libro di Maurizio Pallante, in cui trova spazio il tema dei beni comuni.

www.demaniocivico.it

Sito dell'associazione *A.pro.d.u.c.*, fondata a Roma nel 1989 da giuristi

interessati ai problemi dei demani civici. Prezioso punto di riferimento e di informazione per il diritto vigente.

www.iascp.org

Sito dell'*International Association for the Study of the Commons*, già presieduta da Elinor Ostrom, con accesso ad una ricchissima biblioteca digitale di carattere internazionale e multidisciplinare, all'*International Journal of the Commons* ed a *The Commons Digest*.

www.labsus.org

Sito del *Laboratorio per la Sussidiarietà*, nato nel 2006 su iniziativa di Gregorio Arena e specializzato nelle tematiche del Terzo Settore.

www.onthecommons.org

Sito del centro statunitense *On The Commons*, fondato nel 2001 per promuovere una politica dei beni comuni.

www.uninomade.org

Sito della rete *UniNomade*, sorta nel 2004 per promuovere soluzioni alternative all'attuale sistema, in cui un posto di rilievo occupa la tematica dei *commons*.

www.usicivici.unitn.it

Sito del *Centro Studi e documentazione sui demani civici e proprietà collettive* dell'Università di Trento (Economia, Giurisprudenza), con notizie, bibliografia ed archivio video delle Riunioni scientifiche annuali del Centro, da anni il principale appuntamento scientifico interdisciplinare sull'argomento in Italia.

www.wiser.org

Database delle organizzazioni nel mondo che si occupano di beni comuni e ambiente.

INDICE

Prefazione.....	p. 5
Introduzione	p. 7
1. L'archetipo ancestrale della Madre Terra.....	p. 7
2. Beni comuni: nel labirinto di una terminologia confusa.....	p.12
3. Nuovi interessi verso i beni comuni.....	p. 18
Cap. I – Le parole e le cose	p. 27
Cap. II – I tratti comuni di un'esperienza storica dai volti molteplici.....	p. 35
2.1. La dimensione comunitaria come modello antropologico	p. 36
2.1.1. <i>Complementarità ed equilibrio degli assetti proprietari.....</i>	<i>p. 42</i>
2.1.2. <i>Accesso ai beni comunitari e cittadinanza locale.....</i>	<i>p. 47</i>
2.2. 'Un altro modo di gestire': la partecipazione democratica pre-moderna	p. 51
2.2.1. <i>Ciò che riguarda tutti, deve essere da tutti approvato</i>	<i>p. 53</i>
2.3. La potestà normativa ed auto-organizzativa locale	p. 56
2.3.1. <i>Gli statuti come fonte del diritto di prioritaria applicazione.....</i>	<i>p. 57</i>
2.3.2. <i>L'avvolgente presenza della consuetudine.....</i>	<i>p. 61</i>
2.3.3. <i>L'indispensabilità di regole locali per gestire i beni comuni</i>	<i>p. 62</i>
2.4. Il legame simbiotico tra l'uomo e l'ambiente naturale	p. 64

- 2.5. Il ‘naturalismo’ delle modalità giuridiche di appartenenza della terrap. 68
- 2.6. La ‘paterna tutela’ del potere superiorep. 74

Cap. III – Il lato oscuro dei beni comuni e le politiche abolizioniste liberiste p. 79

Cap. IV – Nei problemi del presente:

- distinzione e configurazione giuridica dei beni comuni.....p. 97**
- 4.1. I beni comunitari naturali a livello localep. 105
- 4.2. I beni comuni naturali e artificiali accessibili a tutti..... p. 108
- 4.3. I beni comuni artificiali ed i servizi pubblici indispensabili.....p. 110
- 4.4. Le istanze ecologico–sociali irrinunciabili comuni alle varie situazionip. 111
- 4.5. Una pragmatica flessibilitàp. 114

Cap. V – La necessità di un profondo rinnovamento culturale

- per una società dei beni comunip. 123**
- Per concluderep. 136

Nota bibliograficap. 141

Bibliografiap. 143

- 1. Aspetti storici e storico–giuridicip. 143
- 2. Aspetti giuridici attuali.....p. 150
- 3. Aspetti culturali, filosofici ed economico–politicip. 153
- Siti internet.....p. 160

NUOVI SAGGI

1. SILVANO POLVANI
Giovanni Paolo II
Pellegrino in terra di Maremma
2. MARIA GIOVANNA MUSSIO
L'albero e il sacro
3. GABRIELLA BARTALUCCI
La religione della mente
4. CLELIA BETTINI
Apocrife Contee
5. LUCILLA RUPERTI
Transiti

Finito di stampare
nel mese di Febbraio 2013
per conto di

edizioni
Effigi